

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
Incarico speciale Controllo parlamentare e Testi unici

*TESTO COMMENTATO*  
della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7

recante “Norme per l’elezione del Presidente della Regione siciliana  
a suffragio universale e diretto e nuove norme per l’elezione  
dell’Assemblea regionale siciliana”.

a cura di Livio Ghersi e Fabrizio Scimè

*Palermo, dicembre 2005*



## INDICE

Introduzione

Profili procedurali. pag. 6.

La legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29. pag. 9.

La tecnica di redazione del testo. pag. 12.

Testo commentato

Titolo I: Norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

Articolo 1 = Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale (art. 1 della legge reg. n. 29/1951). pag. 14.

Articolo 2 = Sistema elettorale (art. 1 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 17.

Articolo 3 = Collegamento fra le liste regionale ed i gruppi di liste provinciali (art. 1 ter della legge reg. n. 29/1951). pag. 28.

Articolo 4 = Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione (art. 1 quater della legge reg. n. 29/1951). Con cenni all'istituto della non candidabilità. pag. 30.

Articolo 5 = Seggi spettanti ai collegi provinciali (art. 2 della legge reg. n. 29/1951). Tabella allegata alla legge. pag. 36.

Articolo 6 = Elezione dei deputati nei collegi provinciali (art. 2 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 40.

Articolo 7 = Seggi attribuiti con sistema maggioritario (art. 2 ter della legge reg. n. 29/1951). pag. 46.

Articolo 8 = Modalità di esercizio del diritto di voto (art. 3 della legge reg. n. 29/1951). pag. 53.

Articolo 9 = Caratteristiche della scheda di votazione (art. 3 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 56.

Articolo 10 = Composizione delle liste provinciali e regionali (art. 3 ter della legge reg. n. 29/1951). pag. 60.

Articolo 11. *articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.* pag. 63.

Articolo 12 = Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura (art. 10 bis della legge reg. n. 29/1951). Cenni sulla disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale. pag. 65.

Articolo 13 = Disposizioni sul deposito dei contrassegni (art. 12 della legge reg. n. 29/1951). pag. 70.

Articolo 14 = Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali (art. 13 della legge reg. n. 29/1951). pag. 73.

Articolo 15 = Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali (art. 13 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 76.

Articolo 16 = Pari opportunità e disciplina delle candidature (art. 14 della legge reg. n. 29/1951). pag. 77.

Articolo 17 = Presentazione delle liste regionali (art. 14 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 85.

Articolo 18 = Presentazione delle liste nei collegi provinciali (art. 15 della legge reg. n. 29/1951). pag. 92.

Articolo 19 = Abrogazione (art. 16 della legge reg. n. 29/1951). pag. 95.

Articolo 20 = Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali (art. 16 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 96.

Articolo 21 = Ufficio centrale regionale (art. 17 della legge reg. n. 29/1951). pag. 103.

Articolo 22 = Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati (art. 17 bis della legge reg. n. 29/1951). Riepilogo delle competenze dell'Ufficio centrale regionale. pag. 104.

Articolo 23 = Esame ed ammissione delle liste regionali (art. 17 ter della legge reg. n. 29/1951). pag. 106.

Articolo 24 = Ulteriori adempimenti (art. 18 della legge reg. n. 29/1951). pag. 110.

Articolo 25 = Atti degli uffici centrali circoscrizionali (art. 58 della legge reg. n. 29/1951). pag. 115.

Articolo 26 = Elezioni plurime (art. 59 bis della legge reg. n. 29/1951). pag. 117.

Articolo 27 = Surrogazioni di deputati (art. 60 della legge reg. n. 29/1951). pag. 117.

Titolo II: *Titolo soppresso ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.* pag. 121.

Titolo III: Disposizioni transitorie e finali.

Articoli 35, 36, 37 e 38: *articoli omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.* pag. 123.

Articolo 39 = Termine per la decisione della Commissione regionale per il referendum confermativo. pag. 126.

Articolo 40 = Entrata in vigore. pag. 126.

## Introduzione

*Profili procedurali.*

La legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 costituisce il primo caso di legge della Regione siciliana approvata attraverso la procedura aggravata prevista all'articolo 17-bis dello Statuto della Regione. La predetta disposizione statutaria, introdotta dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, prevede che per alcune tipologie di leggi, come la legge elettorale regionale (di cui all'articolo 3 dello Statuto), oppure la legge che "stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione" (di cui all'articolo 9, comma 3, dello Statuto), l'iter di approvazione non si esaurisca con il voto finale dell'Assemblea regionale, ma sia possibile attivare il corpo elettorale regionale perché si pronunci sulla legge medesima, per confermarla, o respingerla.

L'istituto del referendum confermativo fu previsto inizialmente dall'articolo 138 della Costituzione per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali. L'insigne costituzionalista Costantino Mortati, il quale fu anche membro dell'Assemblea Costituente, nel suo manuale di *Istituzioni di Diritto pubblico*, ha insegnato che: "l'intervento popolare, ove si effettui, assume valore di elemento formativo per la perfezione della legge costituzionale (e non già condizione di efficacia), in quanto comporta l'aggiunta del consenso di un terzo organo a quello prestato da ognuna delle due Camere. Nell'altra ipotesi, della mancata richiesta del referendum, il consenso popolare si presume esistente perché espresso tacitamente con l'omissione dell'atto necessario a promuoverne la manifestazione espressa. Sicché, sotto l'aspetto ora rilevato, l'approvazione del corpo elettorale ha sempre valore costitutivo, espresso o tacito, dell'atto di revisione" (1).

Il Legislatore costituzionale, con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, estese, con leggere varianti, il modello di cui all'articolo 138 Cost. anche alla procedura di formazione degli statuti delle Regioni ordinarie. Pure in questo caso, la possibilità di attivare il corpo elettorale regionale diventa fase della procedura. Si veda l'articolo 123, comma 3, della Costituzione, nel testo introdotto dalla predetta legge costituzionale n. 1/1999, che così recita: "lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

---

(1) Costantino Mortati, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, volume secondo, cfr. pagine 1111-1112.

In tempi ancora più recenti, la già citata legge costituzionale n. 2/2001 ha ulteriormente ampliato il possibile ambito di applicazione del referendum confermativo, introducendo questo istituto negli statuti delle Regioni a statuto speciale. Così, nel caso della Regione siciliana, è stata riservata al popolo l'ultima parola sulle leggi che stabiliscono le regole del gioco democratico in ambito regionale.

E' opportuno fornire qualche chiarimento sulla disciplina del referendum confermativo. Come già espressamente stabilito all'articolo 138 della Costituzione, il testo approvato dal Parlamento non può essere promulgato nei tempi ordinariamente previsti e, dunque, non può entrare in vigore (l'articolo 73, comma 3, della Costituzione collega l'effetto dell'entrata in vigore di una legge alla condizione che sia stata prima promulgata e pubblicata).

Si procede ad una pubblicazione che ha esclusivamente lo scopo di fare conoscere il testo della legge, affinché chiunque ne abbia interesse possa – entro i successivi tre mesi – raccogliere le firme necessarie per l'indizione del referendum confermativo. Quando le firme sono raccolte nel numero richiesto, entro il predetto termine di tre mesi, il referendum deve tenersi e a questo punto la legge potrà essere promulgata soltanto se risulta confermata dalla maggioranza degli elettori che prendono parte alla consultazione referendaria.

A differenza di quanto la stessa Costituzione prevede per il referendum abrogativo (articolo 75 Cost.), non è previsto un quorum di validità, cioè la consultazione referendaria dispiega effetti a prescindere dal numero dei partecipanti al voto. L'articolo 138 della Costituzione richiede soltanto l'approvazione della “maggioranza dei voti validi” espressi.

Questa differenza di disciplina si spiega perché mentre il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 Cost. si riferisce a norme giuridiche perfettamente valide ed efficaci, il referendum confermativo attiene a quello che, a ben vedere, è ancora un “progetto di legge”, il quale non è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico e potrebbe non entrarci mai.

Inoltre, chi promuove un referendum abrogativo tende a sostituirsi al Legislatore, limitatamente all'oggetto del referendum; infatti, attraverso la tecnica di proporre la soppressione di singole parole, o di singoli incisi, si può ottenere l'effetto che una disposizione normativa venga sostanzialmente “riscritta”. Nel senso di affermare cose diverse, quando non opposte, rispetto alle finalità che il Legislatore aveva previsto. Invece, nel caso del referendum confermativo, il potere esercitato dal Corpo elettorale è meno pregnante: l'elettore può confermare *in toto* (se vota SI), o respingere *in toto* (se vota NO), il testo su cui si pronuncia. Non viene in considerazione alcuna potestà emendativa. Con la conseguenza che, nel caso in cui gli elettori respingano un testo, la decisione ritorna pur sempre al Legislatore, che è l'unico titolato a riscriverlo.

Come precedente significativo, va ricordato il referendum confermativo che si svolse il 7 ottobre 2001, laddove si trattava di valutare modifiche costituzionali del Titolo quinto della parte seconda della Costituzione, relativamente alle attribuzioni di regioni, province, comuni, con conseguenze rilevanti ai fini della qualificazione stessa della Forma dello Stato. Quel referendum confermò la riforma costituzionale, a prescindere dalla circostanza che solo il 34 per cento degli elettori aventi diritto vi presero parte.

Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana di venerdì 10 giugno 2005, n. 25, il testo della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, è appunto preceduto dalla seguente dicitura: “L’Assemblea regionale siciliana ha approvato; il Referendum indetto ai sensi dell’articolo 17-bis dello Statuto regionale in data 15 maggio 2005 ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga”.

In questa formula, prevista all’articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, recante “Disciplina del referendum ai sensi dell’articolo 17-bis dello Statuto della Regione”, sono dunque richiamate entrambe le manifestazioni di volontà che integrano la procedura di approvazione della legge:

- a) la volontà dell’Assemblea legislativa, manifestata con il voto finale reso nella seduta n. 233 del 5 agosto 2004;
- b) la volontà del Corpo elettorale regionale, manifestata nella consultazione referendaria tenutasi domenica 15 maggio 2005 (i relativi comizi erano stati indetti con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella GURS del 29 marzo 2005, n. 13).

Va altresì precisato che, trattandosi di legge che “stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione”, anche per l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale era richiesta una maggioranza qualificata: la maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo quanto espressamente richiesto all’articolo 9, comma 3, dello Statuto regionale vigente.

Ed infatti nella citata seduta n. 233 del 5 agosto 2004, il testo fu approvato con 49 voti favorevoli (tre in più della maggioranza assoluta richiesta) e 18 voti contrari.

Non fu raggiunta, tuttavia, la maggioranza dei due terzi dei deputati regionali. Con la conseguenza di abbassare il numero di firme richiesto per l’indizione del referendum. E’ stato sufficiente raccogliere poco più di centomila firme valide, tali da integrare “un cinquantesimo degli elettori della Regione”. Viceversa, se il testo fosse stato approvato con il voto favorevole di due terzi dei deputati, il referendum confermativo avrebbe potuto pur sempre essere richiesto, ma da un numero più alto di elettori (in numero corrispondente ad un trentesimo degli aventi diritto al voto).



In ciò si coglie l'unica differenza sostanziale rispetto alla disciplina recata dall'articolo 138 della Costituzione; infatti, nel caso in cui una legge costituzionale sia approvata, in seconda lettura, da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il referendum non è ammissibile.

Il referendum confermativo avrebbe potuto essere richiesto anche da un certo numero di deputati regionali, analogamente a quanto previsto dall'articolo 138 Cost. che riconosce alle minoranze parlamentari, ed esattamente "ad un quinto dei membri di una Camera", il diritto di attivare un referendum confermativo di leggi di revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali. Tuttavia, i promotori normalmente preferiscono fare ricorso alle sottoscrizioni degli elettori, in modo da coinvolgere direttamente i cittadini, affinché l'argomento che si vuole sottoporre a referendum abbia il maggior risalto possibile al cospetto dell'opinione pubblica.

*La legge regionale siciliana 20 marzo 1951, n. 29.*

In virtù del suo Statuto di speciale autonomia, la Regione siciliana ha sempre avuto potestà legislativa esclusiva in materia di legge elettorale regionale. L'articolo 3 dello Statuto, nella sua originaria formulazione (del 1946), così infatti recitava al comma 1: "L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche".

Una disposizione transitoria dello Statuto medesimo, l'articolo 42, comma 2, vincolava al rispetto della dimensione provinciale dei collegi elettorali: "Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione".

Si noti che questo vincolo del carattere necessariamente provinciale della rappresentanza era contenuto nel contesto di uno Statuto che pure, all'articolo 15, comma 1, affermava che: "Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana". Perché l'idea veramente innovatrice dei "liberi consorzi comunali" non poteva trovare ingresso nella legge elettorale regionale? Probabilmente per non rimettere in discussione equilibri territoriali faticosamente raggiunti, tenuto conto che soltanto vent'anni prima (nel gennaio del 1927) erano state istituite due nuove province in Sicilia: quella di Ragusa e quella di Enna (prima denominata Castrogiovanni).

La legge elettorale regionale è entrata in vigore nel 1951 (legge regionale 20 marzo 1951, n. 29) e, sia pure con successive modifiche ed integrazioni, è tuttora vigente.

Quello delineato dalla legge regionale n. 29/1951 era un “sistema proporzionale puro”, come espressamente affermato all’articolo 1. Il medesimo articolo 1 stabiliva – come elemento strutturale del sistema elettorale – che pure l’utilizzazione dei resti doveva avvenire “in sede circoscrizionale”. Ciò significa che i seggi che non potevano essere attribuiti per insufficienza di quoziente venivano assegnati, nelle medesime circoscrizioni, alle liste con i maggiori resti.

Le elezioni regionali del 16 giugno 1996, per la dodicesima legislatura dell’Assemblea regionale siciliana, sono le ultime nelle quali si votò con il sistema elettorale disciplinato dalla legge reg. n. 29/1951 nella sua originaria impostazione. Nel 1996, in proporzione alla popolazione legale residente, il collegio di Palermo eleggeva 22 deputati regionali, e quello di Catania 19; questi erano i due collegi di maggiori dimensioni. Contemporaneamente, il collegio con minore popolazione, Enna, eleggeva 3 deputati. A seguire i collegi di Caltanissetta e Ragusa, entrambi con 5 deputati.

Gli esiti della selezione della rappresentanza sono diversi in relazione alle dimensioni del collegio elettorale in cui i candidati concorrono. Infatti, in collegi in cui i deputati da eleggere sono da tre a cinque, la maggior parte delle liste provinciali concorre con poche speranze di conseguire un seggio. Invece, nei collegi delle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti, la situazione si rovescia. Molte liste hanno fondate probabilità di successo quando i seggi da attribuire sono intorno a venti.

Le dimensioni demografiche di un collegio, e pertanto il numero dei seggi allo stesso spettanti, influiscono quindi sulla “proporzionalità” di un sistema, che è tanto più effettiva quanto più alto è il numero dei seggi da assegnare.

Rilevante caratteristica del sistema elettorale disciplinato dalla legge reg. n. 29/1951 era che ogni collegio provinciale faceva storia a sè. In particolare, secondo le dimensioni del collegio, taluni partiti erano soliti presentare, oltre alla lista ufficiale, una seconda lista, al solo scopo di concorrere ad un ulteriore seggio: non era infatti necessario che questa seconda lista ottenesse un quoziente pieno, ma bastava che avesse una consistente cifra di voti residuati.

Si è già precisato che la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 fu più volte modificata ed integrata nel corso del tempo. La modifica più rilevante, dal punto di vista del funzionamento del sistema elettorale, intervenne negli ultimi mesi della settima legislatura dell’ARS, durante il Governo presieduto da Angelo Bonfiglio: con legge regionale 20 aprile 1976, n. 37, venne modificato il metodo di computo dei resti, in senso più favorevole per le formazioni minori.

Infatti, fino alla settima legislatura (inclusa), il computo dei voti residui era stato effettuato utilizzando la formula d’Hondt. Al riguardo così recitava l’articolo 54 della legge reg. n. 29/1951, nella sua originaria formulazione: “Ove risultassero seggi non attribuiti, l’ufficio

centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti di numero eguale ai seggi da assegnare”.

Come è noto, la formula d'Hondt, ideata in Belgio alla fine dell'Ottocento, ma ben nota nel nostro Paese perché tradizionalmente utilizzata nella legge per l'elezione del Senato della Repubblica, favorisce le liste più votate.

Con la formula d'Hondt poteva accadere che quando una lista otteneva un alto resto, questo, attraverso il meccanismo della divisione per uno, per due, per tre, eccetera, determinasse l'attribuzione di più seggi. Viceversa, quando il criterio di riparto è quello dei resti più alti (in cifra assoluta), ad ogni resto non può corrispondere mai più di un seggio.

I termini della questione possono essere facilmente compresi con un esempio pratico. Immaginiamo che in un collegio, dopo l'assegnazione dei seggi con quoziente pieno, restassero tre seggi da assegnare con i resti. Ipotizziamo che il quoziente elettorale circoscrizionale fosse di 28.500 voti, e che venissero in considerazione i seguenti resti: lista A = 27.000; lista B = 18.000; lista C = 13.000. Applicando la formula d'Hondt, alla lista A sarebbero andati due seggi, ed uno alla lista B. La lista C, invece, non avrebbe ottenuto alcun seggio, perché il secondo quoziente di A (27.000 diviso 2, cioè 13.500), era comunque più alto del primo quoziente di C (13.000).

Venne presentato un apposito disegno di legge, di iniziativa parlamentare, per la modifica dell'articolo 54 della legge reg. n. 29/1951 (il numero 869 della settima legislatura); tra i firmatari troviamo deputati di diversi Gruppi parlamentari: gli onorevoli Modesto Sardo e Domenico Cangialosi della Democrazia Cristiana (DC); l'on. Antonino Messina del Partito Comunista (PCI); l'on. Aurelio Mazza del Partito Socialista democratico (PSDI); l'on. Salvatore Natoli del Partito Repubblicano (PRI). Nella discussione, avvenuta nella seduta n. 455 del 6 aprile 1976, l'Assessore regionale per gli Enti locali, Giacomo Muratore, a nome del Governo, raccomandò “il voto favorevole su questa norma che viene a modificare in senso democratico – il che accentua il rispetto della volontà degli elettori – la ripartizione dei seggi” (2).

Nella successiva seduta n. 459 dell'8 aprile 1976, il disegno di legge fu approvato in votazione finale con 51 voti favorevoli ed un astenuto (il Presidente), su 52 deputanti presenti.

-----  
 (2) Assemblea Regionale Siciliana. Resoconti Parlamentari. Settima legislatura; anno 1976, pagina 1650.

In seguito all'approvazione della legge reg. n. 37/1976, la disposizione dell'articolo 54, per la parte che qui interessa, venne allora così riformulata: "Ove risultino seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e li attribuisce alle liste con i maggiori resti.

All'attribuzione di cui al precedente comma partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio".

Una legge elettorale basata sul metodo proporzionale puro ha l'effetto di rispecchiare esattamente le tendenze espresse dal Corpo elettorale: "fotografa" la realtà.

In linea teorica, una rappresentanza parlamentare diversificata secondo le particolari caratteristiche dei collegi provinciali, avrebbe potuto caratterizzarsi per un'ampia presenza di deputati espressione di istanze localistiche e settoriali. Invece tale fenomeno non si determinò finché fossero i tradizionali partiti che avevano caratterizzato le vicende della Repubblica italiana per quasi mezzo secolo. Furono questi partiti a fare da argine alle spinte "centrifughe", che avrebbero potuto portare ad una rappresentanza troppo parcellizzata e frammentata e dunque difficile da governare.

Quando si tennero le elezioni regionali siciliane del 16 giugno 1996, il panorama politico nazionale era completamente mutato, anche per effetto dell'approvazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, la nuova legge elettorale in senso maggioritario per l'elezione della Camera dei Deputati.

Nel processo di scomposizione dei vecchi partiti e di formazione di nuovi partiti, nelle elezioni del giugno 1996 ben quattro deputati furono eletti in liste presenti esclusivamente in ambito provinciale, senza collegamenti politici con partiti di dimensione regionale. A Palermo, con una percentuale di voti di lista del 3,79 % rispetto al totale circoscrizionale dei voti validi. A Catania, con una percentuale del 3,15 %, sempre rispetto al totale circoscrizionale. In due casi a Trapani, rispettivamente, con una percentuale di voti di lista del 5,79 % e del 5,19 %; risultato tanto più rilevante se si considera che i deputati regionali da eleggere in provincia di Trapani erano otto in tutto. Si tratta di dati che è opportuno ricordare per comprendere appieno il funzionamento del sistema elettorale disciplinato dalla legge reg. n. 29/1951, nella sua originaria impostazione.

#### *La tecnica di redazione del testo.*

La legge reg. siciliana 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, disciplinava l'elezione dei novanta deputati, ma non conteneva alcuna norma per disciplinare l'elezione del Presidente

della Regione a suffragio universale e diretto, prevista dalla riforma statutaria introdotta con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Inoltre, una volta affermato il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione nell'articolo 9 dello Statuto, occorre prevedere nella legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea regionale anche meccanismi giuridici diretti a favorire la formazione di una stabile maggioranza parlamentare, collegata con il Presidente eletto dal popolo. La finalità di agevolare la formazione di una "stabile maggioranza" è espressamente stabilita dalla legge n. 165/2004, che specifica quali sono le norme di principio in materia elettorale, cui fa riferimento l'articolo 122 della Costituzione.

Era dunque indispensabile legiferare in materia per adeguare alle nuove disposizioni statutarie la normativa elettorale regionale previgente. Come è noto, esiste una gerarchia fra le fonti del diritto e la disposizione statutaria, di rango costituzionale, deve prevalere sempre e comunque sulla legge regionale.

La scelta operata dal Legislatore regionale è stata quella di intervenire direttamente sugli articoli della legge regionale siciliana n. 29/1951 e successive modificazioni, integrandoli, modificandoli, o sostituendoli.

Come si legge nella relazione al disegno di legge n. 850 dei deputati Infurna e Crisafulli, assunto come testo di riferimento dalla Commissione legislativa "Affari istituzionali" e dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale che hanno esaminato congiuntamente i disegni di legge di riforma elettorale, tale scelta di tecnica legislativa "può determinare qualche iniziale difficoltà di lettura, perché l'inserimento di articoli nuovi comporta che la numerazione talora si ripeta, con la semplice aggiunta della dicitura "bis", o "ter", o "quater", accanto al numero dell'articolo". E, tuttavia, in questo modo i contenuti della riforma della legge elettorale si armonizzano con il corpo legislativo previgente, con sicuri vantaggi per tutti coloro che saranno chiamati ad applicare e ad interpretare la nuova legge.

E' opportuno mettere in evidenza che mentre nella legge reg. n. 29/1951 veniva sempre usata la dizione "liste", nella legge reg. n. 7/2005 si usa quasi sempre la dizione "gruppo di liste". Con tale espressione, mutuata dalla legge statale n. 43/1995, si intende un insieme di liste, presentate con il medesimo contrassegno, nei diversi collegi provinciali. Non si tratta di una differenza meramente lessicale, considerato che la legge di riforma non ammette la possibilità di liste presenti in una sola dimensione provinciale e disciplina in modo rigoroso il necessario collegamento fra i gruppi di liste provinciali e le liste regionali.

## TESTO DELLA LEGGE

Titolo I: Norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1951, .n. 29.

Articolo 1: *Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale.*

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 1. – Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale –*

*1. Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.*

*2. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.*

*3. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.*

*4. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale."*

-----  
Commento all'articolo 1.

Il principio della contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale è affermato direttamente dallo Statuto della Regione, nel testo vigente. Infatti, così recita l'articolo 9, comma 1, dello Statuto (come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2): "Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale".

Tale contestualità costituisce un dato strutturale della Forma di governo della Regione siciliana, qual è disciplinata dagli articoli 9 e 10 dello Statuto. Come è noto, i reciproci rapporti fra Presidente della Regione ed Assemblea regionale sono al momento disciplinati dalle disposizioni statutarie secondo il criterio del "*simul stabunt, simul cadent*". Criterio già affermato dal Legislatore costituzionale per le Regioni ordinarie, con la nuova formulazione dell'articolo 126 della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. La Corte Costituzionale, con sentenza 13 gennaio 2004, n. 2, relativa ad una proposta di modifica dello Statuto della Regione Calabria, si è attestata su un'interpretazione rigida del predetto criterio del "*simul stabunt, simul cadent*", affermando che esso è derogabile "solo se a

livello statutario si operi una scelta istituzionale diversa dalla elezione a suffragio universale e diretto” del Presidente della Regione.

In effetti, l’esigenza di fissare regole precise risponde alla preoccupazione di evitare che, nel corso di una legislatura, all’interno di un’Assemblea legislativa possa formarsi una maggioranza avente un indirizzo diverso, e magari opposto, rispetto all’orientamento politico del candidato eletto direttamente dal Corpo elettorale alla carica di Presidente della Regione. Si tratta di non ammettere quelli che nel linguaggio giornalistico vengono chiamati “ribaltoni”, cioè cambi di maggioranza. Se si vuole procedere ad un cambio di maggioranza, ossia ad un mutamento di indirizzo politico, occorre ritornare davanti al Corpo elettorale.

A ben vedere, tuttavia, il predetto argomento non è insuperabile. Infatti, contro ogni possibile tentazione di cambio di maggioranza politica, il Presidente della Regione può usare, o anche soltanto ipotizzare di usare, lo strumento delle dimissioni, che determinerebbero comunque nuove e contestuali elezioni per il Presidente della Regione e per l’Assemblea, come prevede l’articolo 10, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, nel testo vigente.

Possono venire in considerazione, però, le seguenti altre ipotesi: 1) incompatibilità sopravvenuta, nel caso in cui il Presidente venga ad assumere altra carica incompatibile con il suo ufficio di Presidente della Regione; 2) rimozione; 3) impedimento permanente; 4) morte.

Fare discendere anche da queste ipotesi la conseguenza automatica dello scioglimento dell’Assemblea legislativa è una evidente forzatura: l’Assemblea, organo che ha una sua autonoma legittimazione democratica e che ha un proprio ambito di attribuzioni costituzionalmente garantito, non può essere ridotta alla stregua di appendice del Presidente della Regione, cosicché qualunque fatto inerente alla persona fisica del Presidente della Regione possa travolgerla.

Invero, diversa è la fattispecie della rimozione del Presidente della Regione, che potrebbe essere disposta per atti contrari alla Costituzione, o reiterate e gravi violazioni di legge, o per ragioni di sicurezza nazionale (secondo quanto prevede l’articolo 8 dello Statuto vigente, come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale n. 2/2001). E’ evidente che in tali ipotesi la responsabilità del Presidente si estenderebbe all’intera Giunta regionale.

Sulla base delle considerazioni prima esposte, si comprende perché nel complessivo progetto di riforma dello Statuto che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005, a larghissima maggioranza (67 voti favorevoli), sia stata prevista una sostanziale modifica dell’articolo 10 dello Statuto. Nelle ipotesi sopra considerate di impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta, si prevede che le funzioni del Presidente della Regione possano essere assunte dal Vicepresidente, fino al termine naturale della Legislatura.

Sempre che l'Assemblea, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, approvi con apposita deliberazione la sostituzione da parte del Vicepresidente. Il progetto di legge costituzionale concernente "Modifiche dello Statuto della Regione siciliana" è attualmente all'esame del Parlamento (n. 3369 / Atti Senato; per la modifica dell'articolo 10 dello Statuto, si veda l'articolo 27 del testo).

La disposizione del secondo comma dell'articolo 1 è stata al centro del dibattito politico, sia durante l'iter parlamentare, sia nella successiva campagna referendaria. Si proponeva, in alternativa al testo approvato, di prevedere due distinte schede di votazione, una per l'elezione del Presidente della Regione, l'altra per l'elezione dei deputati dell'Assemblea. Tale soluzione tendeva a riproporre quanto previsto dalla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, che, prima in Italia, disciplinò l'elezione diretta del sindaco.

Tuttavia, il modello dell'unica scheda di votazione si è affermato in modo costante nelle leggi elettorali, tanto con riferimento all'elezione degli organi delle regioni (Presidente della Regione e Consiglio regionale), quanto con riferimento all'elezione degli organi di comuni e province.

Per essere più precisi, è prevista una sola scheda di votazione:

- a) dalla legge statale 23 febbraio 1995, n. 43, legge elettorale di riferimento per le regioni ordinarie; si veda l'articolo 2;
- b) da tutte le leggi elettorali finora approvate dalle regioni in attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione. Si richiama, ad esempio, la legge regionale della Toscana 13 maggio 2004, n. 25; si veda l'articolo 13;
- c) dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si vedano: l'articolo 72 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; l'articolo 74 per le province;
- d) dalla legge regionale della stessa Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35; si vedano: l'articolo 2 per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti; l'articolo 3 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; l'articolo 6 per le province regionali.

La scelta generalizzata del modello dell'unica scheda di votazione ha una sua ragion d'essere.

Infatti, nel caso dell'elezione del Presidente della Regione (ma lo stesso discorso vale nel caso di elezione diretta di un sindaco, o di un presidente di provincia), non si tratta soltanto di scegliere una persona, cioè di vagliare le qualità personali dei diversi candidati, ma di scegliere contestualmente un orientamento politico, che il dato candidato esprime in quanto leader riconosciuto di una coalizione politica formalizzata, che compete per il governo della Regione.

L'unica scheda di votazione, così come è disciplinata all'articolo 2 della legge statale n. 43/1995, e conformemente all'articolo 9 della legge regionale siciliana n. 7/2005, rende con



immediata evidenza grafica i collegamenti fra ogni candidato alla carica di Presidente della Regione e le liste dei partiti che lo sostengono. Di conseguenza, già guardando la scheda elettorale, l'elettore ha contezza delle coalizioni politiche, o comunque delle liste, che sostengono ciascuno dei diversi candidati alla carica di Presidente della Regione.

Inoltre, se si valuta in sede teorica l'ipotesi alternativa della doppia scheda di votazione, è di immediata evidenza che questa comporterebbe la necessità di prevedere un eventuale secondo turno elettorale di ballottaggio. Non è opportuno, infatti, che il Presidente della Regione possa venire eletto con una maggioranza relativa, che potrebbe essere esigua in presenza di molti candidati.

La disposizione del comma quarto, secondo cui il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale, presenta forse più svantaggi che vantaggi. Il primo svantaggio è che il seggio assegnato al Presidente è, nei fatti, un seggio perso per la maggioranza; perché non si può pretendere che il Presidente della Regione, in relazione ai suoi impegni istituzionali, possa seguire i lavori parlamentari con l'assiduità di un normale deputato.

Il modello teorico della separazione fra Potere Legislativo e Potere Esecutivo, realizzatosi nella forma più netta negli Stati Uniti, stenta ad affermarsi, anche dopo il mutamento della Forma di Governo regionale conseguente all'elezione del Presidente a suffragio universale e diretto. Il seggio di deputato assegnato al Presidente della Regione è il portato della storia istituzionale della nostra Regione e serve a rassicurare chi vuole che l'Assemblea legislativa conservi il suo ruolo centrale.

#### Articolo 2: *Sistema elettorale.*

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 1 bis. – Sistema elettorale –*

*1. L'Assemblea regionale siciliana è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.*

*2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente.*

*3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale.*

*4. Ottanta seggi sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali.*

5. *Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi.*
6. *Il candidato alla carica di Presidente della Regione è il capolista di una lista regionale.*
7. *Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista.*
8. *Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne.*
9. *I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate.*
10. *Viene proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi in ambito regionale.*
11. *Viene altresì proclamato eletto deputato regionale il capolista della lista regionale che ottiene una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.*
12. *Sono proclamati eletti deputati tanti candidati della lista regionale risultata più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista, fino a quando il numero di seggi così attribuiti, sommato al numero dei seggi conseguiti nei collegi dalle liste provinciali collegate, raggiunga il totale di cinquantaquattro, oltre al Presidente della Regione eletto. I seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali, fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti, ammessi all'assegnazione di seggi ai sensi del comma 5 ed attribuiti nei collegi elettorali provinciali, secondo le modalità stabilite all'articolo 2 ter."*

-----  
Commento all'articolo 2.

Questo articolo, che introduce l'articolo 1 bis nella legge reg. n. 29/1951, delinea il sistema elettorale regionale nei suoi aspetti essenziali.

Si tratta di un sistema misto in larga parte proporzionale con un correttivo maggioritario, che mira a garantire una maggioranza stabile, una adeguata rappresentanza alle minoranze ed un certo grado di coesione del sistema partitico. Tendenza alla stabilità di governo e rappresentanza delle minoranze sono, d'altronde, due principi fondamentali ai quali devono essere informate le leggi elettorali regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (si veda l'articolo 4), che dà attuazione all'articolo 122, comma 1, della Costituzione.

*Le leggi statali nn. 108/1968 e 43/1995.*

Tale sistema elettorale ripropone, con qualche significativa variante, il modello delineato dalla leggi nn. 108/1968 e 43/1995 (quest'ultima cosiddetta "Tatarellum", dal nome del suo ideatore, l'onorevole Giuseppe Tatarella) per le Regioni a statuto ordinario.

Le disposizioni della legge n. 43/1995 sono state ampiamente sperimentate, perché furono applicate in tutte le Regioni ordinarie nelle elezioni regionali del 23 aprile 1995 e del 16 aprile 2000. Hanno avuto applicazione in molte Regioni ordinarie anche nelle ultime elezioni regionali del 3-4 aprile 2005, tenuto conto che soltanto poche Regioni disponevano, per quella data, di una propria legge elettorale, approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione (nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1).

Ciò che è più importante, per ben due volte il Legislatore costituzionale ha indicato la disciplina delle leggi nn. 108/1968 e 43/1995 come sistema elettorale di riferimento: a) con legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in occasione della prima elezione a suffragio universale e diretto dei presidenti delle Giunte regionali delle Regioni a statuto ordinario; b) per quanto direttamente riguarda la Regione siciliana, con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, sempre in via transitoria, per consentire l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione. Infatti, le elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001 si tennero applicando appunto la normativa elettorale recata dalle leggi n. 43/1995 e n. 108/1968.

Ricordiamo, inoltre, che l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 1/1999 prevede che l'applicazione transitoria di tale sistema elettorale permanga nelle Regioni a Statuto ordinario, sin quando queste non adotteranno la propria legge elettorale, ai sensi dell'articolo 122, comma 1 della Costituzione.

Invece, per quanto riguarda la Regione siciliana, le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale n. 2/2001, prevedevano espressamente che il sistema elettorale vigente nelle Regioni a statuto ordinario potesse trovare applicazione in via transitoria limitatamente al "primo rinnovo" dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale medesima.

Ci sono ragioni di natura giuridico-costituzionale che impediscono che la normativa recata dalla legge n. 43/1995 possa essere recepita senza modifiche nell'ordinamento regionale siciliano. Infatti, l'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana fissa in novanta il numero di deputati di cui si compone l'Assemblea regionale siciliana. Di conseguenza, le disposizioni della legge n. 43/1995 che prevedono la possibilità di aumentare il numero dei seggi di un Consiglio regionale per garantire comunque il formarsi di una maggioranza consiliare almeno pari al 55 % dei seggi

di cui si compone il Consiglio, non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento, a Statuto invariato.

Nelle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001 non c'è stato bisogno di procedere all'aumento del numero dei deputati regionali, essendosi già determinata un'ampia maggioranza parlamentare. Comunque, all'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale n. 2/2001 era previsto che si potesse derogare alla disposizione dell'articolo 3 dello Statuto relativa al numero dei deputati.

*L'istruttoria del testo ad opera delle competenti Commissioni.*

Questo nuovo articolo 1 bis della legge reg. n. 29/1951 è quello rispetto al quale il lavoro di approfondimento, svolto congiuntamente dalla prima Commissione legislativa "Affari istituzionali" e dalla Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale, è stato più intenso ed ha comportato l'introduzione di rilevanti modifiche rispetto all'impostazione originaria del disegno di legge di riferimento (il numero 850, degli onorevoli Infurna e Crisafulli, presentato il 19 aprile 2004).

Tali modifiche riguardano:

- a) il comma 4, perché le due Commissioni riunite hanno stabilito di aumentare il numero dei deputati da eleggere in ragione proporzionale nei collegi provinciali, fissandolo in ottanta (nel disegno di legge n. 850 questo numero era invece fissato in settantadue deputati, corrispondenti all'80 % della composizione dell'Assemblea regionale, come stabilito all'articolo 1 della legge n. 43/1995);
- b) il comma 8, laddove, nel rispetto della disposizione dell'articolo 3 dello Statuto relativa alla finalità di "conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi", le due Commissioni riunite hanno deciso che tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista "secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne";
- c) il comma 9, perché le due Commissioni riunite hanno stabilito la regola che tutti i candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate;
- d) il comma 12, in cui viene meglio precisato che gli otto candidati della lista regionale più votata sono proclamati eletti soltanto se la loro elezione è necessaria affinché si formi una maggioranza parlamentare di 54 seggi e, comunque, possono essere eletti in numero variabile, in relazione ai seggi già ottenuti dalle liste aderenti alla coalizione di maggioranza nei collegi provinciali, fino alla concorrenza del predetto limite complessivo di 54 seggi (senza considerare nel computo il seggio attribuito al Presidente della Regione).

Nel disegno di legge n. 850, il comma 9 dell'articolo 2 contemplava il caso in cui, pur attribuendo tutti i seggi da assegnare con sistema maggioritario, non fosse possibile garantire "la formazione di una maggioranza in seno all'Assemblea regionale". In tale ipotesi, era previsto che tutti i seggi da assegnare con sistema maggioritario fossero comunque dati alla coalizione più votata. Il Presidente della Regione eletto, ancorché non sostenuto da una maggioranza predeterminata, avrebbe dovuto provare lo stesso a governare. Questa situazione "anomala", determinata dalla mancanza di un chiaro esito politico delle elezioni, era comunque destinata ad avere termine, con due possibili esiti: l'Assemblea avrebbe potuto approvare una mozione di sfiducia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto; oppure, il Presidente della Regione, constatata l'impossibilità di attuare il proprio programma di governo, avrebbe potuto presentare le dimissioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 2, dello Statuto medesimo. Nell'uno e nell'altro caso, si sarebbe arrivati a nuove elezioni. Una conclusione perfettamente logica e conforme alle regole democratiche, tenuto conto che le precedenti elezioni, determinando l'elezione di un Presidente della Regione espressione di una minoranza, non avevano realizzato il loro scopo.

Nella relazione ad disegno di legge n. 850, la necessità di attribuire comunque la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario, era così spiegata: "Ipotizzare soluzioni diverse, che contemplassero un riparto interamente proporzionale dei seggi, farebbe correre il rischio di assecondare tendenze non virtuose. Infatti, alcune forze politiche, consapevoli di non potere ottenere il consenso della maggioranza degli elettori, potrebbero deliberatamente puntare a frammentare il voto, impedendo il coagularsi di coalizioni maggioritarie. Il loro obiettivo potrebbe essere appunto quello di un riparto interamente proporzionale, che garantirebbe loro una quota di seggi, per quanto piccola possa essere. Ciò sarebbe contrario all'interesse generale, che vuole che il sistema regionale sia governato" (si vedano le pagine 5 e 6 della relazione).

Le due Commissioni riunite hanno ritenuto di non prevedere alcuna disposizione espressa per l'ipotesi di impossibilità di pervenire ad una maggioranza numerica in Assemblea (caso che può verificarsi quando i seggi ottenuti dalla coalizione vincente nei collegi provinciali siano in numero inferiore a 37). Tuttavia, dalla formulazione del comma 12, è chiaro che vanno attribuiti gli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario ai candidati della lista regionale. Tale conclusione è confermata dalla disposizione del comma 3, lettera a), dell'articolo 2 ter (introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005).

*Sistema elettorale misto, prevalentemente proporzionale, con correttivo maggioritario.*

Come si è già detto, la legge elettorale siciliana combina proporzionale e maggioritario, ma introduce sensibili differenze rispetto alla disciplina della legge n. 43/1995, riguardo: al rapporto

tra seggi assegnati con il proporzionale e quelli assegnati con il maggioritario; al modo di funzionamento del premio di maggioranza; al metodo proporzionale adottato; al recupero dei resti; alla soglia di sbarramento.

La parte proporzionale del sistema opera sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi provinciali, con soglia di sbarramento al 5% su base regionale. I seggi assegnati con metodo proporzionale sono 80 sui 90 di cui si compone l'Assemblea, quindi quasi il 90% contro l'80% previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/1995. La parte maggioritaria funziona, invece, sulla base di liste regionali composte di nove candidati, incluso il capolista che è il candidato alla Presidenza della Regione (comma 6). I seggi assegnati con il maggioritario sono al massimo 8, sui 90 di cui si compone l'Assemblea, quindi circa il 10% contro il 20% previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995. Due seggi sono, infine, assegnati uno al candidato Presidente eletto, ed un altro a quello che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore al primo.

Le due "parti" (proporzionale e maggioritaria) sono tra di loro strettamente connesse, poiché ciascuna lista regionale deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali (si veda l'articolo 1 bis, introdotto dall'articolo 3 della legge reg. n. 7/2005); ciò è conforme a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 43/1995.

Vediamo di approfondire le modalità di ripartizione dei 90 seggi di cui si compone l'Assemblea (art. 3 dello Statuto).

Ottanta seggi sono assegnati con sistema proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti nei collegi elettorali provinciali (nove, quante le province regionali – commi 2, 3 e 4). Il metodo adottato è quello del quoziente elettorale puro (per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste che non hanno superato lo sbarramento, per il numero dei seggi spettanti al collegio) e dei più alti resti, con recupero dei resti a livello dei collegi provinciali (si vedano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 bis, introdotto dall'articolo 6 della legge reg. n. 7/2005). Il sistema vigente per le Regioni a statuto ordinario prevede, invece, per l'attribuzione dell'80% dei seggi con metodo proporzionale, la formula del quoziente rettificato + 1, cioè aumentato di una unità (per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale si divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali nel collegio per il numero dei seggi spettanti al collegio + 1) con recupero dei resti a livello regionale (si vedano gli articoli 1 e 15 della legge n. 108/1968).

La scelta della formula elettorale non è indifferente, perché ciascuna formula produce effetti diversi sotto il profilo della proporzionalità; in particolare, la formula del quoziente elettorale

puro, adottata dalla legge siciliana, è più proporzionale di quella del quoziente rettificato, adottata dalla legge elettorale per le Regioni ordinarie, perché ha una soglia “implicita” (cioè il numero di voti minimo per ottenere un seggio) più bassa.

*Requisito minimo di rappresentatività.*

E' prevista una soglia di sbarramento del 5% (comma 5). Non sono, pertanto, ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno ottenuto, a livello regionale, una somma di voti inferiore al 5% del totale regionale dei voti validi espressi. I voti riportati da tali liste non vengono computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale (si veda il comma 3 dell'articolo 2 bis, introdotto dall'articolo 6 della legge reg. n. 7/2005). Si tratta di una soglia “esplicita”, cioè fissata per legge, che rientra tra quella congerie di strumenti (ampiezza delle circoscrizioni, la formula elettorale proporzionale adottata, etc.) utilizzati per correggere il sistema proporzionale allo scopo di ridurre la frammentazione della rappresentanza ed il numero dei partiti rappresentati in Parlamento.

A questo riguardo è opportuno ricordare che pure la legge n. 43/1995 prevede, all'articolo 7, una soglia di sbarramento, fissata al 3 % sul piano regionale, ma che non ha effetto per le liste collegate ad una lista regionale che raggiunga il cinque per cento del totale dei voti validi. La conseguenza pratica è che per tutte le liste aderenti alle maggiori coalizioni è come se non ci fosse alcuna soglia di sbarramento. Nelle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001, la terza lista regionale presentata ottenne un risultato inferiore al 5 % del totale regionale dei voti validi, ma il gruppo di liste provinciali collegato superò comunque il 3 % e quindi ottenne rappresentanza.

Questa caratteristica della normativa statuale va esaminata contestualmente alle altre disposizioni tradizionalmente contenute nella legge n. 108/1968 (articolo 15), relative al recupero dei resti in sede di Collegio unico regionale, per l'attribuzione dei seggi che non si sono potuti assegnare nei collegi provinciali per insufficienza di quoziente. Per comprendere la rilevanza del fenomeno dei resti, è sufficiente ricordare che nelle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001, ben 43 seggi furono assegnati in sede di Collegio unico regionale. Cioè in misura pari a quasi il 60 % del totale dei seggi da attribuire con metodo proporzionale (72, in tutto).

L'effetto combinato della possibilità di eludere la soglia di sbarramento per le liste coalizzate, e del recupero dei resti in sede di Collegio unico regionale, è inevitabilmente quello della frammentazione della rappresentanza parlamentare. Nella trasposizione del sistema elettorale statuale in Sicilia, questo fenomeno è stato ancora più evidente, perché i seggi dell'Assemblea

regionale siciliana sono 90, mentre, ancora nel 2000, la regione a statuto ordinario più popolosa, la Lombardia, eleggeva soltanto 80 consiglieri.

Ciò spiega perché il Legislatore regionale siciliano, valutando come arginare il fenomeno della frammentazione della rappresentanza, abbia deciso di applicare una soglia di sbarramento secca. Le soglie di sbarramento sono utilizzate in moltissimi paesi. Il caso più noto è quello della Germania, laddove la clausola di sbarramento (Sperrklausel), è fissata al 5 per cento (fünf Prozent) del totale dei voti validi espressi nell'intero territorio della Repubblica. Sono esclusi dalla rappresentanza al Bundestag i partiti le cui liste non raggiungono tale soglia di rappresentatività. Lo sbarramento non si applica ai partiti che hanno conquistato tre mandati diretti nei collegi (3). Lo sbarramento non si applica infine ai rappresentanti delle tre minoranze nazionali riconosciute (Danesi, Sorabi della Lusazia, Frisoni) nei Länder in cui sono rispettivamente presenti.

Anche in Italia, la vigente legge elettorale per l'elezione della Camera stabilisce una soglia di sbarramento secca del 4% (si veda l'articolo 83 del Testo unico approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277). Come è noto, tuttavia, la legge elettorale della Camera è al momento oggetto di esame da parte del Parlamento.

-----  
**(3)** Il territorio della Germania è ripartito in 299 collegi (Wahlkreise). Tali collegi sono uninominali, cioè esprimono ciascuno un solo mandato.

Ogni elettore ha a disposizione due voti (zwei Stimmen): uno per un candidato che si presenta nel collegio territoriale; il secondo voto per una lista di partito.

Le liste dei partiti vengono presentate nei 16 Länder. Il totale dei seggi del Bundestag è di 598, ma questo numero può aumentare. Infatti, la rappresentanza parlamentare complessiva deve essere quantificata in modo da rispettare la stessa proporzione dei voti ottenuti nell'intero territorio della Repubblica dalle liste dei partiti che superano la soglia di sbarramento. Pertanto, quando in un Land un partito ottenga con i mandati diretti nei collegi più seggi di quanti gli spettino in proporzione ai voti di lista, i seggi conquistati nei collegi territoriali sono comunque confermati, ma, per ricondurre la rappresentanza parlamentare ad una esatta corrispondenza proporzionale, si procede ad un corrispondente aumento dei seggi del Bundestag. E' questo il fenomeno cosiddetto dei "mandati in eccedenza" (Überhangmandate). Nelle ultime elezioni del 18 settembre 2005 sono stati complessivamente attribuiti 614 seggi, cioè ci sono stati 16 mandati in eccedenza.



Le Regioni a statuto ordinario che hanno già legiferato in materia di legge elettorale (ricordiamo la Calabria, la Toscana, la Puglia), pur mantenendo l'impianto della legge n. 43/1995, hanno irrigidito le soglie di sbarramento. Considerata la diversità di disciplina, è opportuno fornire qualche informazione più dettagliata.

La legge regionale della Toscana 13 maggio 2004, n. 25 è quella che ha l'impianto più originale rispetto alla legge n. 43/1995. L'articolo 18 prevede "soglie di accesso ai seggi". Si parla di "soglie" al plurale, perché la normativa è diversificata in relazione al fatto che un gruppo di liste (caratterizzate da un medesimo contrassegno nei diversi collegi provinciali) faccia, o meno, parte di una coalizione. Se fa parte di una coalizione, può accedere alla rappresentanza qualora abbia una cifra elettore regionale almeno pari all'1,5 % del totale regionale dei voti validi espressi, e sempre che sia collegato ad un candidato alla carica di Presidente della Regione che ottenga almeno il 5 % del totale regionale dei voti validi. Qualora, invece, si tratti di un gruppo non coalizzato, la cifra elettorale regionale deve essere almeno pari al 4 % del totale regionale dei voti validi; anche in questo caso si richiede l'ulteriore requisito che il collegato candidato alla carica di Presidente raggiunga il 5 % del totale regionale dei voti validi.

Nel valutare la bassa soglia di sbarramento prevista per i gruppi coalizzati (1,5 %), si deve tenere conto del fatto che il successivo articolo 19 prevede che i seggi da ripartire fra i gruppi che superano la soglia di sbarramento vengono assegnati con la formula d'Hondt in ambito regionale. Come si è già detto, tale metodo di riparto favorisce le formazioni più votate.

La legge regionale della Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, prevede all'articolo 11 una soglia di sbarramento regionale del 4 %, per ciascun gruppo di liste, che però troverà applicazione a partire dal 2010; nel frattempo, opera soltanto uno sbarramento di coalizione fissato al 5 % del totale regionale dei voti validi.

La legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1, esclude dalla rappresentanza tutti i gruppi di liste provinciali che abbiano una cifra elettorale regionale inferiore al 4 % del totale regionale dei voti validi; è altresì prevista una soglia di sbarramento per le coalizioni, commisurata al 5 % del totale dei voti validi.

*Seggi attribuiti con sistema maggioritario.*

Per tornare alla legge elettorale siciliana, una volta assegnati gli ottanta seggi nei collegi provinciali, restano da attribuire dieci seggi.

Due seggi sono assegnati, rispettivamente: al capolista della lista regionale più votata, cioè quella del Presidente della Regione risultato eletto; e al capolista della lista regionale che ottiene un numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dalla lista regionale più votata. Il

primo sarà, di diritto, Presidente della Regione e deputato regionale; il secondo sarà, di diritto, soltanto deputato regionale (commi 10 e 11).

Otto seggi, infine, sono attribuiti con sistema maggioritario. Possono essere assegnati ai candidati della lista regionale più votata, cioè quella il cui capolista è stato eletto Presidente della Regione, ma entro il limite del raggiungimento di 54 seggi a favore della coalizione vincente. Una volta raggiunta tale maggioranza numerica, i seggi eventualmente rimanenti sono ripartiti tra i gruppi di liste di minoranza (cioè quelle non collegate al Presidente eletto) sulla base del totale dei voti validi conseguito a livello regionale da ciascun gruppo, sempre che abbia superato lo sbarramento del 5% (comma 12; si vedano pure il comma 4 e seguenti dell'articolo 2 ter, introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005).

Come nella legge n. 43/1995, anche nella legge elettorale siciliana la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario opera sotto forma di premio di maggioranza a favore della coalizione vincente.

Ci sono però due rilevanti differenze. Nella disciplina prevista dalla legge n. 43/1995 metà dei candidati della lista regionale più votata (in numero corrispondente al 10 % dei seggi spettanti al Consiglio regionale) sono eletti comunque. Nella legge elettorale siciliana, il premio di maggioranza è eventuale: viene dato se e nella misura in cui serve ad integrare la maggioranza di 54 seggi voluta dal Legislatore. Ciò comporta che, eccettuato il capolista che viene eletto alla carica di Presidente della Regione, nessun altro candidato della lista regionale più votata ha garantita l'elezione.

Va chiarito, inoltre, che il limite di 54 seggi vale esclusivamente con riferimento a questa quota di otto seggi da attribuire con sistema maggioritario. Viceversa, non ci sono limiti con riferimento agli ottanta seggi da assegnare con metodo proporzionale nei collegi provinciali. In linea teorica, potrebbero andare pure tutti ad una stessa coalizione se il libero voto degli elettori portasse a questo esito.

#### *La maggioranza parlamentare.*

Un'altra differenza riguarda la garanzia del raggiungimento della maggioranza prevista dal Legislatore, che è assicurata dalla legge statutale n. 43/1995, e non anche dalle legge elettorale siciliana.

La legge n. 43/1995 garantisce il raggiungimento di una maggioranza pari al 60 % dei seggi del Consiglio regionale (equivalenti a 54 seggi, per l'ARS), qualora la lista regionale più votata abbia ottenuto una cifra elettorale pari o superiore al 40 % del totale dei voti validi espressi (si veda l'articolo 15 della legge n. 108/1968, come integrato dall'articolo 3 della legge n. 43/1995). Se invece la cifra elettorale della lista regionale più votata sia inferiore al 40 % del

totale dei voti validi espressi, viene comunque garantita una maggioranza pari al 55 % dei seggi del Consiglio regionale (equivalenti a 49 seggi, per l'ARS). Per ottenere le maggioranze volute dal Legislatore si procede, nei due casi considerati, non soltanto all'elezione di tutti i restanti candidati della lista regionale più votata, ma anche all'eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio regionale che fosse a tal fine necessario.

Ad esempio, nelle elezioni regionali del 23 aprile 1995, si rese necessario aumentare la composizione del Consiglio delle seguenti Regioni a statuto ordinario: Lombardia (+ 10 seggi); Veneto (+ 4 seggi); Liguria (+5 seggi); Lazio (+ 2 seggi); Puglia (+ 2 seggi); Calabria (+ 2 seggi).

In tutti e sei i casi richiamati di aumento del numero dei consiglieri, si tenga conto che alle coalizioni vincenti era già stata assegnata per intero la quota di seggi da attribuire con sistema maggioritario (che, per la legge n. 43/1995, è pari al 20 % del totale dei seggi di cui si compone il Consiglio regionale).

Nella disciplina elettorale siciliana, invece, l'obiettivo che il premio mira a far raggiungere è sempre il 60% dei seggi (54 su 90); però non c'è la certezza matematica di raggiungerlo, perché, come si è detto, il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana è fisso e soltanto con legge costituzionale, cioè dello stesso rango dello Statuto, potrebbe essere modificato.

Per riassumere, si possono verificare le seguenti ipotesi:

- a) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali (cioè con il sistema proporzionale) un numero di seggi pari o superiore a 54, non saranno eletti candidati della lista regionale, ma gli otto seggi saranno distribuiti tra le liste di minoranza sulla base del totale dei voti validi conseguiti a livello regionale da ciascun gruppo di liste, sempre che abbia superato lo sbarramento del 5%;
- b) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi tra 46 e 53, risulterà eletto un numero di componenti della lista regionale che consente alla maggioranza di ottenere 54 seggi in Assemblea (il seggio del Presidente eletto è escluso dal computo); i seggi eventualmente residui saranno distribuiti alle minoranze;
- c) se la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi tra 37 e 45, risulteranno eletti tutti e otto i componenti della lista regionale, e la coalizione vincente avrà comunque garantita la maggioranza di 46 seggi (in questo caso, tenendo conto pure del seggio spettante al Presidente eletto);
- d) se, infine, la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene nei collegi provinciali un numero di seggi inferiore a 37, gli otto seggi della lista regionale saranno tutti attribuiti, ma ciò non consentirà alla coalizione vincente di disporre di una maggioranza assoluta in Aula (46 seggi).

In questo caso, come si è detto, si aprirà la strada o a un governo di minoranza, sempre guidato dal Presidente eletto, o a nuove elezioni, per effetto dell'approvazione di una mozione di sfiducia o delle dimissioni del Presidente della Regione (si veda l'articolo 10, commi 1 e 2, dello Statuto).

Articolo 3: *Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali.*

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 1 ter. – Collegamento fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali –*

*1. La presentazione di ciascuna lista regionale deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste validamente presentate con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi elettorali provinciali.*

*2. Più gruppi di liste concorrenti nei collegi provinciali possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere un candidato comune alla carica di Presidente della Regione, che è il capolista di una comune lista regionale. Il legame che intercorre tra i diversi gruppi di liste provinciali e la comune lista regionale è esplicitato attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.*

*3. Quando l'elettore ometta di votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata."*

-----  
Commento all'articolo 3.

Questo articolo, che introduce l'articolo 1 ter nella legge reg. n. 29/1951, ha un'importanza cruciale nella filosofia complessiva della riforma elettorale.

Il meccanismo del necessario collegamento tra i gruppi di liste provinciali e le liste regionali è indispensabile per consentire la formazione di una maggioranza nell'Assemblea regionale, che sia numericamente adeguata, e quindi potenzialmente stabile, e, nel contempo, in sintonia politica con il Presidente della Regione eletto direttamente dal Corpo elettorale regionale.

Mentre il comma 2 riguarda le coalizioni, il comma 1 contempla la possibilità che una lista regionale sia espressione di un solo gruppo di liste provinciali. Ipotesi che si può concretamente verificare quando un partito intenda presentarsi nella competizione elettorale in posizione autonoma rispetto alle coalizioni esistenti. In questo caso, però, la legge richiede che tale gruppo

comprenda “liste validamente presentate con il medesimo contrassegno” nella maggioranza dei collegi provinciali (almeno cinque, su un totale di nove).

Una lista regionale che venisse presentata senza la prescritta dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali avente i requisiti di cui al comma 1, incorrerebbe nella sanzione della nullità.

Ai fini della legge, per “coalizione” deve intendersi il collegamento formalmente dichiarato fra più gruppi di liste che si presentano separatamente nei collegi provinciali (ciascuno, con un proprio contrassegno), ed un’unica lista regionale, il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente della Regione che tutti i predetti gruppi di liste riconoscono come proprio. Nella formulazione del comma 2, viene appunto definito “candidato comune”, nel senso che accomuna i diversi gruppi di liste partecipanti alla coalizione.

Si noti che la posizione del capolista, candidato alla carica di Presidente della Regione, è sempre distinta da quella degli altri candidati della lista regionale. Si vedano, ad esempio, i commi 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 1 bis (introdotto dall’articolo 2 della legge reg. n. 7/2005).

Il Legislatore regionale, per perseguire l’obiettivo della governabilità, ha inteso favorire la formazione di due grandi coalizioni fra loro alternative. Dal punto di vista di un partito, il vantaggio di fare parte della coalizione più votata in ambito regionale consiste, oltre che nell’elezione del proprio candidato alla carica di Presidente della Regione, nel fatto che tutti, o una parte, dei candidati della lista regionale con cui si è collegati possono essere eletti con la quota di seggi da assegnare con sistema maggioritario, entro il limite di 54 seggi di cui al comma 12 dell’articolo 1 bis (introdotto dall’articolo 2 della legge reg. n. 7/2005). Il premio di maggioranza per la coalizione vincente, che può arrivare fino a otto seggi (oltre a quello attribuito al Presidente della Regione), è tutt’altro che trascurabile.

Ma anche la coalizione alternativa, collegata alla seconda lista più votata in ambito regionale, ha avuto un concreto riconoscimento dal Legislatore regionale, con la previsione che il capolista venga comunque eletto deputato (comma 11 dell’articolo 1 bis).

La disposizione del comma 3 dell’articolo 1 ter esplicita gli effetti del collegamento. In linea teorica, considerato che ogni elettore dispone di due voti, uno per la scelta di un candidato alla carica di Presidente della Regione (che è capolista di una lista regionale), ed un altro voto per la scelta di una lista provinciale fra quelle concorrenti nel collegio, si potrebbe pensare che il collegamento rilevi soltanto per quanto riguarda il primo voto, relativo al candidato Presidente con la sua lista regionale.

Invece, il collegamento può avere rilevanza pure con riferimento all’altro voto, quello per la scelta di una lista provinciale. Così, infatti, recita il comma 3: “quando l’elettore ometta di

votare per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore della lista regionale che risulta collegata con la lista provinciale votata”. Tale disposizione ripropone, con mere varianti lessicali, la disposizione dell’articolo 2, ultimo comma, ultimo periodo, della legge statutale n. 43/1995.

*Articolo 4: Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione.*

1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 1 quater. – Requisiti per la candidatura alla carica di Presidente della Regione –*  
*1. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di deputato regionale. L'atto di accettazione della candidatura deve contenere la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni."*

-----  
Commento all'articolo 4.

L'articolo 1 quater richiede per i candidati alla carica di Presidente della Regione la sussistenza degli stessi requisiti che sono necessari per essere eletti alla carica di deputato regionale.

Al riguardo viene in considerazione, in primo luogo, l'articolo 7 della legge reg. n. 29/1951, come modificato dall'articolo 2 della legge reg. 29 dicembre 1975, n. 87. I requisiti richiesti sono: a) avere la cittadinanza italiana; b) avere compiuto ventuno anni di età nel giorno fissato per la votazione; c) essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione. Per quanto riguarda il requisito sub c), l'espressione "elettori" che figura nel testo dell'articolo 7 della legge reg. n. 29/1951 non potrebbe intendersi altrimenti. A conferma si può comunque richiamare la disposizione del comma 13, lettera c), dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), che, fra i documenti richiesti per la presentazione delle liste regionali, prevede i "certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana".

La nuova legge elettorale ha previsto che, tanto i candidati alla carica di Presidente della Regione, quanto i candidati alla carica di deputato regionale, siano tenuti a dichiarare, nel medesimo atto in cui accettano la candidatura, di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità "previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni".

Oltre all'articolo 1 quater, si vedano al riguardo le disposizioni:

a) del comma 13, lettere a) e b), dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), con riferimento alla presentazione delle liste regionali;

b) del comma 3, lettera c), dell'articolo 15 (come sostituito dall'articolo 18, comma 2, della legge reg. n. 7/2005), con riferimento alla presentazione delle liste provinciali;

c) del comma 7, lettere a) e b), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), per quanto riguarda l'esame delle liste provinciali da parte dei competenti uffici centrali circoscrizionali;

d) del comma 4, lettere a), c) e d), dell'articolo 17 ter (introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005), per quanto riguarda l'esame delle liste regionali da parte dell'Ufficio centrale regionale.

L'istituto della "non candidabilità" fu introdotto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale".

Per comprenderne la natura è opportuno un rapido confronto con i tradizionali istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, che vengono in considerazione in materia di disciplina dell'elettorato passivo (cioè del diritto di accedere alle cariche elettive).

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dal Legislatore per tutelare la libertà del voto. Si vuole evitare che una persona, che è già titolare di determinate cariche o uffici, possa godere di una posizione di indebito vantaggio nella competizione elettorale. Le cause di ineleggibilità, pertanto, hanno rilevanza fin dal momento della presentazione della candidatura. Se rilevate in un momento successivo determinano la nullità dell'elezione.

Tuttavia, le stesse cause di ineleggibilità possono essere rimosse se, a seguito di dimissioni, o altra causa, la persona che intende candidarsi cessa per tempo dalla titolarità della carica o dell'ufficio che costituisce motivo della ineleggibilità medesima. Ad esempio, l'articolo 8, numero 4), della legge reg. n. 29/1951, stabilisce che sono ineleggibili alla carica di deputato regionale i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, o che siano capoluogo di province regionali, nonchè i presidenti delle province regionali e gli assessori provinciali. Tale disposizione è stata mantenuta in vigore dall'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e ulteriormente confermata dalla norma di interpretazione autentica del predetto articolo 13, recata dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16. Ma pure le cause di ineleggibilità prima richiamate vengono meno in caso di effettiva cessazione dalle funzioni di sindaco (o di presidente di provincia, eccetera), per dimissioni o

altra causa, almeno 180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Le cause di incompatibilità, invece, sono stabilite dal Legislatore per affermare esigenze di buon andamento dell'amministrazione e di buon governo. I valori costituzionali di riferimento sono quelli richiamati all'articolo 97, comma 1, della Costituzione: "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione". In concreto, il problema della eventuale incompatibilità si pone quando una stessa persona cumuli più funzioni (titolarità di più cariche elettive, a diversi livelli di rappresentanza, o di cariche elettive e di funzioni di governo). Si tratta allora di valutare se l'esercizio di più funzioni da parte di una stessa persona non vada a detrimento dell'esigenza che ciascuna funzione, in relazione alla sua rilevanza ed alle responsabilità che comporta, venga assolta al meglio. Tale valutazione è rimessa esclusivamente al Legislatore. Tra le cause di incompatibilità codificate ricordiamo, ad esempio, quelle stabilite direttamente dallo Statuto della Regione siciliana: "l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle due Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo" (si veda l'articolo 3 dello Statuto, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2).

Quando si verifica una situazione di incompatibilità, perché il titolare di una carica elettiva o di governo viene ad assumere, in successione di tempo, un'altra carica che la legge prevede espressamente come incompatibile con quella in precedenza ricoperta, si lascia all'interessato un breve lasso di tempo per dichiarare per quale fra le due cariche intenda optare.

Ad esempio, per quanto riguarda la Camera dei deputati, il procedimento per la valutazione delle incompatibilità è precisamente regolamentato. Spetta ad un apposito organo, la Giunta per le elezioni della Camera, una volta conclusa la fase istruttoria, comunicare al Presidente della Camera le "delibere di incompatibilità". Il Presidente "invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili". Trascorso inutilmente tale termine, "il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza" (si veda l'articolo 17, comma 2, del Regolamento interno della Giunta per le elezioni della Camera dei deputati). Quando il deputato renda la dichiarazione nei termini, "l'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile" (si veda l'articolo 17, comma 3, del predetto Regolamento interno).



Per quanto riguarda l'Assemblea regionale siciliana, l'organo interno cui compete la fase istruttoria è la Commissione per la verifica dei poteri. Tuttavia, la posizione dei deputati dell'A.R.S. per questo aspetto non è assimilabile a quella dei parlamentari nazionali, in quanto, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, è riservato alle Camere il giudizio "dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Invece, con riferimento alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità riguardanti deputati dell'A.R.S., chiunque ne abbia titolo può adire l'Autorità giudiziaria competente e può accedere alla giurisdizione direttamente, senza attendere il previo pronunciamento dell'Assemblea regionale siciliana. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il principio della tutela giurisdizionale in materia di ineleggibilità e di incompatibilità si applica in tutte le Regioni, a prescindere dal fatto che si tratta di regioni a statuto speciale o di regioni ordinarie.

Nella legislazione elettorale della Regione siciliana è stata codificata la regola, elaborata dalla dottrina, della "conversione" delle cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità sopravvenute. Si veda l'articolo 62, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29. Quindi, nel caso in cui un deputato regionale venga ad assumere la titolarità di una carica elettiva o di governo in una amministrazione locale, per il combinato disposto del primo richiamato articolo 8, numero 4), e dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1951, e successive modifiche, si determina una situazione di incompatibilità quando la seconda carica assunta sia quella di sindaco o assessore di un Comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti, o comunque capoluogo di provincia, di presidente di Provincia regionale, di membro di una Giunta provinciale.

Sono invece sicuramente compatibili le cariche di deputato regionale e di sindaco o di assessore di un Comune con popolazione fino a 20.000 abitanti (per il combinato disposto dell'articolo 5 della legge regionale siciliana 26 agosto 1992, n. 7, e dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, emanato con DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni).

Si riscontra, in questo momento, una situazione di relativa incertezza normativa riguardo alla compatibilità fra la carica di deputato regionale e quelle di sindaco o di assessore di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti, e fino a 40.000 abitanti. Tale incertezza è conseguenza del fatto che per questa fattispecie non vengono in considerazione precise disposizioni di legge regionale siciliana e che l'unico termine di riferimento resta l'articolo 5 della legge reg. n. 7/1992, che, nel disciplinare le condizioni di candidabilità, eleggibilità e

compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco, fa rinvio alle disposizioni in materia previste per i parlamentari nazionali.

In passato, tenuto anche conto di un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Giunta delle elezioni della Camera dei Deputati, si dava per scontato che ci fosse incompatibilità.

Di recente, con decisione del 2 ottobre 2002, la Giunta delle elezioni della Camera ha mutato indirizzo sulla base di un assunto formalmente ineccepibile: poiché il diritto di elettorato passivo è un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 51 della Costituzione, le sue limitazioni devono essere espressamente previste dal Legislatore e tutte le norme in materia sono di stretta interpretazione. Di conseguenza, si deve prendere atto che nella legislazione statuale al momento non si rinviene una disposizione che espressamente disciplini il caso in cui un membro del Parlamento intenda candidarsi alla carica di sindaco. Si tratta, indubbiamente, di una lacuna dell'ordinamento giuridico, ma siffatta lacuna deve essere colmata dal Legislatore, mentre non può essere colmata dall'interprete.

Fatti questi cenni ai tradizionali istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, si può comprendere come il relativamente nuovo istituto della "incandidabilità" riguardi una fattispecie diversa.

Si tratta di una "forma di incapacità elettorale passiva" (4) stabilita per le persone che hanno riportato condanne definitive per determinate tipologie di reato (precisamente individuate), o nei confronti delle quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (si veda l'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, "Disposizioni contro la mafia", come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646).

---

(4) Mario Di Piazza, "Potestà elettorale siciliana e requisiti per l'accesso alla carica di deputato regionale", *Assemblea Regionale Siciliana*, Palermo 2004, collana de "*I quaderni dell'ARS*", a cura del Servizio informazione e comunicazione; cfr. pag. 15.

Oltre alle fattispecie più gravi di reato indicate all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, l'incandidabilità discende da una condanna definitiva per uno dei seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (art. 314 Codice penale); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C. p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis C. p.); corruzione per un atto di ufficio (art. 318 C. p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 C. p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C. p.); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 C. p.). Per i predetti delitti contro la pubblica amministrazione, la non candidabilità consegue alla condanna definitiva, a prescindere dall'entità della pena alla quale la persona è stata condannata.

Invece, in linea generale, "non possono essere candidati" coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo (si veda l'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge n. 55/1990 e successive modificazioni).

Per tutti gli effetti dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, la sentenza prevista dall'articolo 444 del Codice di procedura penale, cioè l'applicazione della pena su richiesta, a seguito del cosiddetto "patteggiamento", è equiparata a condanna (si veda l'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 55/1990 e successive modificazioni).

Quando, ad elezione avvenuta, si accerti che per l'eletto sussisteva una condizione di non candidabilità, le conseguenze sono disciplinate nello stesso modo della fattispecie della ineleggibilità. L'eventuale elezione o nomina di chi versa in condizioni di incandidabilità è nulla (efficacia ex tunc, cioè come se l'elezione o la nomina non fossero mai avvenute). Si veda il comma 4 del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche.

Durante l'esame del disegno di legge di riforma elettorale fu posta una questione di grande rilevanza nella prima Commissione legislativa "Affari istituzionali". Fu chiesto se la normativa di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 potesse considerarsi ancora vigente e non fosse stata, invece, abrogata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

In effetti, il predetto Testo Unico reca una nuova disciplina della materia, recando, all'articolo 58, disposizioni sulle "cause ostative alla candidatura", e all'articolo 59, disposizioni sulla "sospensione e decadenza di diritto". Inoltre, all'articolo 274, comma 1, lettera p), prevede l'abrogazione dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Dopo attenta disamina, è prevalsa la tesi secondo cui le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 devono considerarsi tuttora vigenti per i deputati dell'Assemblea regionale siciliana, così come per i consiglieri regionali, di tutte le Regioni in genere.

Tale conclusione si basa sulle seguenti considerazioni di diritto.

- 1) l'articolo 58 del Testo unico degli Enti locali riguarda le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, nonchè le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale (si veda il comma 1);
- 2) la stessa disposizione dell'articolo 274, comma 1, lettera p), del predetto Testo Unico, invero formulata in modo non felice, reca la dicitura "salvo ... i consiglieri regionali";
- 3) sono state sistematicamente applicate, pure nel corso della corrente tredicesima legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, le disposizioni sulla sospensione di diritto dalla carica dei deputati per i quali sussistono le condizioni previste al comma 4-bis, della legge n. 55/1990, introdotto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, con il conseguente ricorso a deputati supplenti per mantenere integra la composizione dell'Assemblea;
- 4) l'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, che, come si è detto, reca disposizioni di principio in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, ribadisce che sono "fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità".

Secondo la nuova legge elettorale siciliana, l'eventuale sussistenza di condizioni ostative alla candidabilità può essere rilevata pure d'ufficio, rispettivamente dai singoli Uffici centrali circoscrizionali (che – come è noto – sono costituiti presso le sedi dei Tribunali dei comuni capoluogo di circoscrizione) per quanto riguarda i candidati delle liste presentate nei collegi provinciali, e dall'Ufficio centrale regionale (costituito presso la sede della Corte d'Appello di Palermo) per quanto riguarda i candidati delle liste regionali.

Si ricorda, infine, che il testo dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è stato da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1999, n. 475 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 17 dicembre 1999, n. 295).

#### Articolo 5: *Seggi spettanti ai collegi provinciali.*

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 2. – Seggi spettanti ai collegi provinciali in proporzione alla popolazione –*

*1. Il numero di deputati da assegnare ad ogni collegio elettorale provinciale viene calcolato dividendo per ottanta la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente.*

*2. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente."*

2. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella, che costituisce parte integrante della presente legge.

-----

#### Commento all'articolo 5.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. Questo, nei primi due commi, si occupava della suddivisione della Regione in circoscrizioni elettorali; nei restanti tre commi fissava il criterio per la determinazione del numero di seggi assegnati ad ogni collegio.

L'articolo 2 della legge reg. n. 29/1951 nella nuova formulazione si occupa, invece, soltanto della distribuzione dei seggi fra i diversi collegi provinciali. L'individuazione del numero delle circoscrizioni è, infatti, effettuata all'articolo 1 bis, commi 2 e 3 (nel testo introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 29/1951); qui viene stabilito che le circoscrizioni, e quindi i collegi elettorali, coincidono con le province regionali. I collegi sono, pertanto, soggetti alle stesse variazioni (in aumento o in diminuzione) cui possono essere soggette queste ultime. Notiamo al riguardo una differenza sostanziale, frutto dell'evoluzione storico - politica, rispetto alla vecchia legge elettorale; quest'ultima, all'articolo 2, commi 1 e 2, stabiliva in nove le circoscrizioni, e quindi i collegi elettorali, e per individuarle faceva riferimento ai Comuni capoluogo di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. Mancava, cioè, ogni riferimento alle province; uno dei temi dominanti della politica di quei tempi era, infatti, proprio quello della soppressione delle province e degli organi ed enti pubblici che ne derivavano, cioè i Prefetti, visti come una delle espressioni del centralismo statale che tendeva a comprimere l'autonomia regionale. Lo stesso articolo 15 dello Statuto siciliano, d'altronde, al comma 1 prevede espressamente la soppressione delle "circoscrizioni provinciali e degli organi ed enti pubblici che ne derivano". L'attuazione di questa norma con un apposito disegno di legge, che cancellava le province e dunque i Prefetti, approvato dall'Assemblea regionale il 24 febbraio 1951, fu occasione di dure battaglie politiche e giuridico - legislative. La disposizione, impugnata dal Commissario dello Stato e annullata dall'Alta Corte

con sentenza del 31 aprile 1951, diede luogo ad un aspro conflitto tra Governo nazionale ed Assemblea regionale.

Negli anni successivi la questione si è fortemente ridimensionata, perdendo quel ruolo centrale che aveva avuto nei primi anni dell'autonomia, sino ad essere del tutto superata. Ciò è oggi testimoniato anche dal fatto che il progetto del nuovo Statuto siciliano all'esame del Parlamento nazionale, all'articolo 15 delinea un articolazione amministrativo - territoriale, secondo principi di sussidiarietà e decentramento, di cui le province sono parte integrante.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 2 disciplina ora le modalità di riparto degli 80 seggi assegnati con metodo proporzionale fra i 9 collegi elettorali provinciali, in proporzione alla popolazione legale residente. Il metodo adottato è quello dei quozienti interi e dei più alti resti; si divide per 80 la cifra della popolazione legale residente nella Regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento, e il quoziente così ottenuto, trascurando la parte frazionaria, indica il numero minimo di popolazione residente che fa assegnare un seggio in prima battuta; a ciascun collegio sono, infatti, assegnati (comma 2) tanti seggi quante volte il quoziente suddetto è ricompreso nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. I seggi eventualmente rimanenti saranno assegnati ai collegi per i quali quest'ultima divisione ha dato i più alti resti, e in caso di parità, a quelli che hanno la maggiore cifra di popolazione legale residente.

Ricordiamo che il criterio del riparto dei seggi fra i collegi in proporzione alla popolazione residente, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, è espressamente affermato in due articoli della Costituzione (articolo 56, per le circoscrizioni della Camera, e articolo 57, per la ripartizione dei seggi del Senato tra le Regioni, da ultimo modificati dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, per tenere conto della circoscrizione elettorale estero).

In senso conforme si veda pure l'articolo 2, comma 2, della legge n. 108/1968 relativa alla elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario.

Rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 2 della legge regionale siciliana n. 29/1951, l'unica differenza è che in questa non veniva contemplata l'espressione "più alti resti", ma si faceva riferimento ai collegi con la maggiore popolazione residua.

Il comma 3, infine, si preoccupa di garantire l'immediata applicazione della legge e, per la sua prima applicazione, provvede a ripartire gli 80 seggi tra i diversi collegi provinciali, sulla base dei dati del censimento della popolazione del 21 ottobre 2001. I risultati di tale operazione sono riportati in una tabella allegata alla legge, di seguito riportata.

**Assemblea Regionale Siciliana: Riparto di 80 seggi.**

$$4.968.991 : 80 = 62.112 \text{ (quoziente)}$$

<b>Provincia</b>	<b>Popolazione</b>	<b>Quoziente</b>	<b>Resto</b>	<b>Seggi</b>
Agrigento	448.053	7	13.269	7
Caltanissetta	274.035	4	25.587	4
Catania	1.054.778	16	60.986	17
Enna	177.200	2	52.976	3
Messina	662.450	10	41.330	11
Palermo	1.235.923	19	55.795	20
Ragusa	295.264	4	46.816	5
Siracusa	396.167	6	23.495	6
Trapani	425.121	6	52.449	7
<i>Totale</i>	4.968.991	74		80

I dati adottati per effettuare questa ripartizione sono quelli risultanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003, recante “Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2003, n. 81. Il regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione era stato emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276. A tal proposito ricordiamo che il censimento ufficiale della popolazione avviene con cadenza decennale per espressa previsione normativa.

Dall’esame della tabella risulta che, con i dati del censimento del 2001, il criterio dei più alti resti fa scattare seggi in più, rispetto a quelli assegnati con il quoziente intero, sia nei collegi più popolosi (Palermo, Catania e Messina, tutti a più uno), sia in collegi che, dal punto di vista demografico, sono di dimensioni piccole o medie (Enna, Ragusa, Trapani, anche per loro un seggio in più grazie ai resti). Invece, i collegi di Agrigento, Caltanissetta e Siracusa ottengono seggi solo con i quozienti interi e non anche con i resti che sono più bassi di quelli degli altri collegi.

Articolo 6: *Elezione dei deputati nei collegi provinciali.*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 2 bis. – Elezione dei deputati nei collegi provinciali in ragione proporzionale –*

*1. Definiti gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 54, ciascun ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, un estratto di verbale attestante:*

- a) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista regionale nell'ambito del collegio. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima nelle singole sezioni del collegio. In attuazione di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 ter, si includono nel computo i voti validamente espressi per liste provinciali collegate a quella lista regionale in tutti i casi in cui le schede di votazione non rechino espressa indicazione di voto per alcuna lista regionale;*
- b) la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista provinciale concorrente nel collegio;*
- c) il totale dei voti validi riportati da tutte le liste provinciali concorrenti nel collegio.*

*2. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra regionale dei voti validi riportati da ciascun gruppo di liste provinciali e, quindi, la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste. Effettuate le predette operazioni, verifica se vi siano gruppi di liste da escludere dal riparto dei seggi ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 bis. Comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto.*

*3. Ricevuta la predetta comunicazione, ogni ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati dalle liste provinciali concorrenti nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.*

*4. L'ufficio centrale circoscrizionale assegna quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale è contenuto nella cifra elettorale della lista.*

*5. Qualora rimangano seggi che non possono essere attribuiti per insufficienza di quoziente, l'ufficio centrale circoscrizionale ne accerta il numero e quindi li assegna alle liste che hanno la più alta cifra di voti residuati nell'ambito del collegio. A tal fine i seggi sono attribuiti alle liste per le quali le divisioni della cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste con la maggiore cifra*



*elettorale. Qualora anche le cifre elettorali siano identiche, il seggio viene attribuito per sorteggio.*

*6. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.*

*7. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.*

*8. Un estratto del verbale attestante tutte le operazioni effettuate dall'ufficio centrale circoscrizionale viene trasmesso a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale. Seguono quindi gli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 57 e 58."*

2. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai commi dal quinto al nono.

-----  
Commento all'articolo 6.

L'articolo 2 bis, ora introdotto nella legge reg. n. 29/1951, ha particolare rilevanza, perché disciplina le modalità di elezione di ben ottanta deputati, cioè quasi il novanta per cento della composizione dell'Assemblea regionale.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 54 prima della riforma, gli uffici centrali circoscrizionali non possono procedere immediatamente all'attribuzione dei seggi dei collegi provinciali di rispettiva competenza. Occorre, infatti, un momento di verifica, in sede regionale, per accertare quali gruppi di liste sono ammessi all'assegnazione dei seggi perché la loro cifra elettorale regionale integra il requisito di rappresentatività stabilito al comma 5 dell'articolo 1 bis, e quali gruppi di liste vanno invece esclusi in quanto privi di tale requisito.

Di conseguenza, definiti gli adempimenti di competenza, ogni ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello di Palermo, un estratto di verbale contenente i dati necessari affinché l'Ufficio centrale regionale medesimo possa effettuare la verifica di cui al comma 2 del presente articolo.

Viene precisato che l'estratto di verbale va trasmesso "a mezzo di corriere speciale"; ciò denota la volontà del Legislatore regionale di ridurre quanto più è possibile i tempi occorrenti per il materiale trasferimento dei documenti da un ufficio all'altro. Si intende che nulla vieta che, per

accelerare i tempi, i medesimi dati vengano pure trasmessi tramite tecnologie informatiche e telematiche. Ma soltanto il testo cartaceo dell'estratto di verbale, redatto a termini di legge e debitamente sottoscritto, fa fede.

Per quanto riguarda i contenuti dell'estratto di verbale, i dati da riportare ai sensi, rispettivamente, delle lettere a), b) e c), del comma 1, servono per finalità diverse.

I voti espressi per le liste regionali, presi in considerazione alla lettera a), sono tutti rilevanti ai fini della individuazione della lista regionale più votata e quindi dell'elezione del suo capolista alla carica di Presidente della Regione. Con riferimento a questa fattispecie, la soglia di sbarramento è ininfluente.

I voti espressi per le liste provinciali, presi in considerazione alla lettera b), sono invece quelli che devono essere oggetto di immediata verifica da parte dell'Ufficio centrale regionale, perché a questi si applica la disposizione sulla soglia di sbarramento.

I dati di cui alla lettera c) servono soltanto per agevolare le operazioni dell'Ufficio centrale regionale; infatti, sommando la cifra dei voti validi espressi nei nove collegi provinciali, si ottiene rapidamente "la somma regionale dei voti validi di tutti i gruppi di liste". La percentuale del cinque per cento va calcolata rispetto a tale somma regionale. Viene così quantificato l'ammontare di voti che costituisce il requisito minimo di rappresentatività per essere ammessi all'assegnazione dei seggi (si veda il combinato disposto del comma 5 dell'articolo 1 bis e del comma 2 dell'articolo 2 bis).

Per maggiore chiarezza, valga il seguente esempio matematico. Ipotizziamo che il totale regionale dei voti validi espressi sia 2.500.000. Questo totale si determina con riferimento ai voti dati alle liste provinciali, secondo quanto attestato dagli estratti dei verbali dei nove uffici centrali circoscrizionali, per la parte di cui alla lettera c).

Il 5 % di 2.500.000 è 125.000. Ciò comporta che sono esclusi dall'assegnazione di seggi tutti i gruppi di liste con una cifra elettorale regionale inferiore a 125.000 voti.

Nell'ultimo periodo del comma 2 è previsto che l'Ufficio centrale regionale "comunica, quindi, agli uffici centrali circoscrizionali le liste provinciali non ammesse al riparto". In questo caso l'espressione "comunica" è volutamente vaga, nel senso che può essere intesa come comprensiva sia di una prima comunicazione immediata resa in modo informale, sia di una successiva comunicazione ufficiale, espressa nelle debite forme. E' evidente l'esigenza di attivare immediatamente le modalità di comunicazione più veloci, onde consentire agli uffici centrali circoscrizionali di proseguire nei loro adempimenti.

Nella disposizione del comma 3 si precisa che i voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi non rilevano ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale.

Ciò è pacifico. Comunque, in senso conforme, si richiama una pronuncia del Consiglio di Stato, resa in Adunanza Plenaria, relativa all'articolo 7 della legge statutale n. 43/1995.

Con sentenza n. 13 del 10 luglio 1997, il Consiglio di Stato ha precisato che: "l'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, con l'istituzione dello sbarramento del 3 per cento per le liste minori, ha tolto ogni possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circoscrizionale, sia nel collegio unico regionale; pertanto i voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del 3 per cento non vanno computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale regionale per l'assegnazione, in sede di collegio unico regionale, dei voti residuati non assegnati in sede circoscrizionale".

Si tenga conto che l'irrelevanza dei voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, è l'unico criterio che, da un punto di vista logico-matematico, è coerente con il sistema di utilizzazione dei resti adottato. Infatti, una volta stabilito che i seggi che non si possono attribuire per insufficienza di quoziente sono assegnati alle liste che, nello stesso collegio provinciale considerato, hanno i resti più alti (comma 5), non si può prescindere dal fatto che ad ogni resto non può corrispondere mai più di un seggio.

Qualora, per determinare il quoziente elettorale circoscrizionale, si tenesse conto di tutti i voti validi espressi, e non già soltanto dei voti delle liste che hanno superato la soglia di sbarramento regionale, l'effetto sarebbe quello di rendere più alto il quoziente elettorale e pertanto più seggi finirebbero per essere attribuiti sulla base dei più alti resti. Ma, tenuto conto che viene in considerazione un solo resto per ogni lista che partecipa al riparto di seggi, i resti potrebbero essere in numero inferiore rispetto ai seggi che restano da assegnare.

Valga il seguente esempio matematico. Ipotizziamo che in un dato collegio provinciale ci siano sette seggi da attribuire, in proporzione alla popolazione legale residente. Ipotizziamo che i voti validi espressi siano stati complessivamente 26.900, così ripartiti: lista A = 11.200; lista B = 7.200; lista C = 3.400; lista D = 2.200; lista E = 2.900.

Ipotizziamo che le liste "D" ed "E" siano escluse dal riparto perché collegate a gruppi di liste che non ha superato la soglia di sbarramento regionale per l'accesso alla rappresentanza.

In applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 2 bis, il quoziente elettorale è dato dalla somma dei voti delle liste A+B+C (21.800) e dalla divisione della cifra risultante per il numero dei seggi spettanti al collegio (sette). Quindi il quoziente elettorale è  $21.800 : 7 = 3.114$ .

Invece, se si considerassero tutti i voti validi, il quoziente elettorale sarebbe  $26.900 : 7 = 3.842$ .

Con un quoziente elettorale di 3.842, soltanto tre seggi potrebbero essere attribuiti per quoziente pieno: due alla lista A ed uno alla lista B. Resterebbero quattro seggi da attribuire, con il criterio

dei più alti resti. Ma verrebbero in considerazione soltanto tre resti: lista A = 3.516; lista B = 3.358; lista C = 3.400. Di conseguenza, l'ultimo seggio non potrebbe essere assegnato.

Resta così dimostrato che, nel sistema elettorale disciplinato dalla legge reg. n. 7/2005, la regola della irrilevanza dei voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, ai fini della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale, è tanto più necessaria perché altrimenti ci si potrebbe trovare nell'impossibilità di assegnare alcuni seggi.

La disposizione del comma 4 dell'articolo 2 bis dimostra che il metodo di riparto adottato è quello del quoziente elettorale puro. Al riguardo si rinvia a quanto detto in precedenza, quando si sono descritte le caratteristiche del sistema elettorale.

Per quanto concerne l'utilizzo dei resti, la legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, prevede, all'articolo 15, che tutti i seggi che non si possono assegnare nei collegi provinciali, per insufficienza di quoziente o di candidati, vengano attribuiti in un collegio unico regionale, in proporzione alle cifre regionali dei voti residuati.

Nella legge n. 108 del 1968, con l'espressione "voti residuati" si intendono:

- a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;
- b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.

Come vedremo, questa definizione dei voti residuati è stata accolta nella legge di riforma elettorale siciliana (si veda il comma 6 dell'articolo 2 ter, introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005), ma per effetti più limitati.

L'esperienza dimostra che, quando il sistema elettorale prevede il recupero dei resti in ambito regionale, gli esiti dell'attribuzione dei seggi nel collegio unico regionale sono del tutto casuali e possono portare a sovrastimare la rappresentanza di una provincia, a danno di altre. I collegi provinciali di minori dimensioni demografiche sono quelli più a rischio di vedere ridotta la propria rappresentanza.

Consapevole di questo problema, evidenziato già nella relazione al disegno di legge n. 850, il Legislatore regionale siciliano ha espresso la chiara volontà di garantire l'esatta corrispondenza fra rappresentanza e popolazione residente in ciascuna provincia. Pertanto, ha ripristinato il criterio dell'utilizzo dei resti in ambito provinciale: ai sensi della disposizione del comma 5 del presente articolo 2 bis, i seggi che non si possono attribuire per insufficienza di quoziente vanno alle liste che, negli stessi collegi provinciali, hanno i più alti resti. Per questo aspetto, viene riproposta la normativa dell'articolo 54 della legge reg. n. 29/1951, come si è già detto sempre

applicata alle elezioni regionali in Sicilia, con la sola eccezione delle elezioni regionali del 2001 in cui si applicò il sistema elettorale delle Regioni a statuto ordinario.

Il comma 6 contiene una innovazione significativa rispetto alla normativa precedente alla riforma: ai fini della determinazione della graduatoria dei candidati di ciascuna lista, viene ora stabilito che “a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista”. L'articolo 54, ultimo comma, della legge reg. n. 29/1951 prevedeva, invece, che, a parità di cifre individuali, prevalesse il candidato più anziano di età.

La disposizione del comma 7 dell'articolo 2 bis, nella sostanza, è una riscrittura dell'articolo 55 della legge reg. n. 29/1951.

Nel successivo comma 8 sono richiamati gli articoli 57 e 58 della legge reg. n. 29/1951. Il primo riguarda la comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati. L'articolo 58 prevede che un esemplare del verbale di ogni ufficio centrale circoscrizionale venga trasmesso alla segreteria dell'Assemblea regionale siciliana, per i successivi adempimenti della Commissione per la verifica dei poteri.

Infine, la disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge reg. n. 7/2005 fa salve le disposizioni dei seguenti primi quattro commi dell'articolo 54 della legge reg. n. 29/1951, che pertanto restano in vigore:

“1. Il Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione, costituito in ufficio centrale circoscrizionale, a termine dell'art. 16, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 49, 50, 51, 53;

2) facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti, scelti dal Presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

2. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

3. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

4. La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista.”.

L'articolo 52 della legge reg. n. 29/1951, sopra citato, contempla l'ipotesi che, per causa di forza maggiore, l'ufficio elettorale di sezione non possa procedere allo scrutinio, o non lo compia nel termine prescritto.

Articolo 7: *Seggi attribuiti con sistema maggioritario.*

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 2 ter. – Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale –*

*1. L'Ufficio centrale regionale, definiti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, determina quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. In caso di parità di cifre elettorali, prevale la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi.*

*2. Proclama, quindi, eletti:*

*a) alle cariche di Presidente della Regione e di deputato regionale il capolista della predetta lista regionale risultata più votata;*

*b) alla carica di deputato regionale il capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti validi immediatamente inferiore a quella conseguita dalla lista regionale risultata più votata.*

*3. L'Ufficio centrale regionale, una volta ricevuti gli estratti dei verbali degli uffici centrali circoscrizionali trasmessi ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 bis, verifica quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata, sommando i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi elettorali provinciali. Procedo poi nel modo seguente:*

*a) se il numero complessivo dei predetti seggi è inferiore a cinquantaquattro, proclama eletti tanti candidati della lista regionale più votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista, quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano sono attribuiti con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo;*

*b) se il numero complessivo dei predetti seggi è già pari o superiore a cinquantaquattro, attribuisce tutti i seggi che residuano con le modalità stabilite ai commi 4 e seguenti del presente articolo.*

*4. I seggi che non vengono attribuiti a candidati dalla lista regionale più votata sono ripartiti fra tutti i gruppi di liste non collegati alla lista regionale risultata più votata, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.*

*5. A tal fine l'Ufficio centrale regionale procede alla somma delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata, con esclusione*

*dei gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. Per cifra elettorale regionale di un gruppo si intende la somma regionale dei voti validi ottenuti dalle liste di quel gruppo, presenti con identico contrassegno nei singoli collegi provinciali. Divide poi il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio.*

*6. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi delle disposizioni del comma 5, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi elettorali provinciali i seggi vanno assegnati. A tal fine si determina preliminarmente la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste ammesso al riparto. Tale graduatoria si basa sui voti residuati. Per voti residuati si intendono:*

*a) i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente nei collegi elettorali provinciali in cui concorrevano;*

*b) i voti che rimangono ad una lista, detratti quelli necessari per integrare uno o più quozienti nel collegio elettorale provinciale in cui concorreva.*

*7. La predetta graduatoria regionale si ottiene, per ciascun collegio elettorale provinciale, moltiplicando per cento la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.*

*8. Qualora vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis, tali liste sono poste alla fine della graduatoria regionale del gruppo di appartenenza. Per determinare l'ordine di collocazione di queste liste provinciali nella graduatoria, si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria*

*regionale del gruppo di appartenenza in ordine decrescente, tenendo conto anche dei primi due numeri risultati dopo la virgola.*

*9. Ogniqualvolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio, la graduatoria regionale del gruppo scorre e si passa al collegio che nell'ordine della graduatoria segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.*

*10. L'Ufficio centrale regionale procede poi all'assegnazione dei seggi nel modo seguente:*

*a) si considera la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi delle disposizioni dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo;*

*b) si attribuiscono i seggi ad un gruppo per volta, a partire da quello che ha la maggiore cifra elettorale regionale e si prosegue in ordine decrescente di cifra elettorale. A parità di cifre elettorali regionali, l'ordine di precedenza è determinato per sorteggio;*

*c) entro il limite di seggi che devono essere assegnati a ciascun gruppo, si individua un numero corrispondente di liste provinciali appartenenti al gruppo medesimo, secondo l'ordine risultante dalla rispettiva graduatoria regionale;*

*d) ad ogni lista provinciale così individuata si assegna un seggio;*

*e) qualora in un collegio in cui dovrebbe essere assegnato un seggio, la lista del gruppo considerato abbia esaurito i candidati disponibili, il seggio viene attribuito ad altra lista provinciale nel collegio che, secondo la graduatoria regionale del gruppo, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio con le modalità di cui al presente comma.*

*11. Esaurite le operazioni di cui al comma 10, l'Ufficio centrale regionale proclama eletto un candidato per ciascuna lista provinciale cui sono stati assegnati seggi. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

*12. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati."*

-----  
Commento all'articolo 7.

Si introduce l'articolo 2 ter nella legge reg. n. 29/1951. La denominazione della rubrica, "Seggi attribuiti per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale", adotta la stessa formulazione che si rinviene nell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di principio in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione.



Al comma 1 viene precisata la successione temporale degli adempimenti di competenza dell'Ufficio centrale regionale: l'Ufficio determina "quale lista regionale ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale", dopo che ha definito gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis, cioè dopo che ha verificato quali gruppi di liste provinciali raggiungono il requisito minimo di rappresentatività stabilito al comma 5 dell'articolo 1 bis e pertanto sono ammessi all'attribuzione di seggi nei collegi.

Come si è già detto, la disposizione del comma 5 dell'articolo 1 bis riguarda esclusivamente i voti espressi per liste provinciali. Invece, i voti espressi per i candidati alla carica di Presidente della Regione (il cui cognome è nome è riportato a caratteri di stampa nelle scheda di votazione), e quindi per le liste regionali di cui sono capilista, sono tutti rilevanti. Nessun voto dato ad un candidato alla carica di Presidente della Regione viene escluso dal computo. Anzi, per effetto della disposizione del comma 3 dell'articolo 1 ter, possono venire computati – come voti espressi per candidati presidenti – pure voti dati dagli elettori a liste provinciali che poi vengono escluse dal riparto di seggi nel collegio, perché il loro gruppo non supera la soglia di sbarramento regionale. Si veda, in questo senso, il comma 1, lettera a), dell'articolo 2 bis.

Viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, nonché di deputato regionale, il capolista della lista regionale che consegue il maggior numero di voti validi. Vale la regola della maggioranza relativa, nel senso che prevale la lista regionale che ottenga anche soltanto un voto in più di ogni altra lista regionale concorrente. Si tratta infatti di un meccanismo maggioritario a turno unico: "*first pass the post*", come si è soliti dire negli Stati Uniti.

In linea teorica, potrebbe determinarsi il caso che le due liste regionali più votate abbiano lo stesso numero di voti (parità di cifra elettorale). In tale ipotesi si considera la somma dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste provinciali rispettivamente collegati con ciascuna lista regionale. Ciò significa che si misura il consenso ottenuto dalle coalizioni politiche che esprimono le due liste regionali più votate. Si noti che questa verifica va fatta con riferimento ai voti espressi per le liste provinciali e, per questo limitato effetto, vanno conteggiati pure i voti conseguiti da eventuali liste provinciali non ammesse al riparto dei seggi nei collegi, ma pur sempre collegate con una delle due liste regionali risultate più votate. Pertanto per questa particolare fattispecie la soglia di sbarramento regionale non opera e ciò è logico perché qui non rileva il fine di contenere la frammentazione della rappresentanza.

Nell'ipotesi teorica di "parità di cifre elettorali", prevale dunque "la lista regionale che risulta collegata con i gruppi di liste provinciali che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi" (comma 1).

Viene proclamato eletto alla carica di deputato pure il capolista della seconda lista regionale più votata (si veda il comma 2, lettera b). Si tratta di una disposizione che dimostra il favore del Legislatore regionale nei confronti di un sistema tendenzialmente bipolare, in cui due coalizioni politiche, fra loro alternative, si misurano per il governo della Regione.

Il comma 3 disciplina le modalità di attribuzione dei restanti otto seggi.

Il Legislatore regionale ha quantificato in cinquantaquattro (60 % del totale) la quota di seggi che occorre raggiungere perché si presuma realizzato l'obiettivo della formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Come si è già detto, il predetto limite di 54 seggi opera soltanto agli effetti dell'attribuzione degli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario. Non opera, invece, con riferimento ai seggi che la coalizione collegata con la lista regionale più votata abbia conseguito nei nove collegi provinciali: questi, secondo le libere determinazioni degli elettori, potrebbero essere già in numero maggiore di 54.

Di conseguenza, la prima verifica che l'Ufficio centrale regionale compie è quella di determinare "quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata" (comma 3).

Qualora il numero complessivo dei predetti seggi sia pari, o superiore, a cinquantaquattro (comma 3, lettera b), non viene attribuito alcun seggio a candidati della lista regionale, ma tutta la quota di otto seggi da assegnare con sistema maggioritario va ai "gruppi di liste non collegati" alla lista regionale più votata (si veda il comma 4), ai fini di un riequilibrio della composizione dell'Assemblea regionale che assicuri adeguata rappresentanza pure alle forze politiche di minoranza.

Si noti che l'emendamento del Governo denominato "3 R", approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, recava, al comma 9, una disposizione transitoria che prevedeva "l'attribuzione integrale ed automatica di tutti i seggi della lista regionale del Presidente della Regione eletto".

Tale disposizione, divenuta l'articolo 35 del testo della riforma elettorale, fu impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con la seguente motivazione: "Invero il ricorso alla lista regionale non può che essere eventuale, al solo fine di consentire al Presidente una stabile maggioranza nell'organo legislativo. La norma appare snaturare la funzione e la *ratio* stessa della lista regionale trasformandola in un ulteriore premio ad una maggioranza già esistente e consolidata dai risultati conseguiti nelle liste provinciali" (si veda il ricorso per questione di legittimità costituzionale, iscritto al numero 84 del Registro dei ricorsi per l'anno 2004).

L'omessa pubblicazione dell'articolo 35 conferma, quindi, che il sistema elettorale disciplinato dalla legge regionale n. 7/2005 non contempla un premio di maggioranza che scatta sempre e comunque, ma si limita a destinare una limitata quota di seggi (otto) per perseguire l'obiettivo della formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. La lista regionale è lo strumento tecnico per tale finalità.

La formulazione del comma 3, lettera a), potrebbe ingenerare equivoci in chi non tenesse conto che questa disposizione riguarda esclusivamente le modalità di attribuzione degli otto seggi da assegnare con sistema maggioritario, mentre non ha alcun effetto sugli ottanta seggi assegnati con metodo proporzionale nei nove collegi provinciali, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 2 bis.

Come si è già rilevato in sede di commento dell'articolo 2 (articolo 1 bis della legge reg. n. 29/1951), può accadere che l'obiettivo di una maggioranza di 54 seggi non venga raggiunto.

Dovrebbe essere pacifico che vanno proclamati eletti tutti gli otto candidati della lista regionale più votata in tutti i casi in cui la coalizione collegata al Presidente eletto ottenga nei collegi provinciali un numero di seggi inferiore, o pari, a 46.

Infatti, il mancato raggiungimento dell'obiettivo massimo (la stabile maggioranza, nei termini numerici quantificati dal Legislatore), non può revocare in dubbio che la governabilità è assunta come un valore dall'ordinamento e pertanto vanno privilegiate le interpretazioni tendenti a dare comunque più forza ad una maggioranza sprovvista di adeguata base parlamentare.

La disposizione del comma 5 disciplina le modalità di riparto dei seggi eventualmente spettanti alle minoranze ("gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale risultata più votata"). Viene precisato che restano esclusi i gruppi non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 bis.

I commi 6, 7, 8, 9 e 10 del presente articolo 2 ter sono stati così riformulati da un emendamento tecnico, denominato 7.1 R, presentato dalla Commissione ed approvato nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004.

Nei commi 6 e 7 viene stabilito che la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste provinciali deve basarsi in primo luogo sui voti residuati. La normativa ripropone la disposizione dell'articolo 15 della legge statutale n. 108/1968, che, al riguardo, così recita: "I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale".

Il meccanismo previsto dalla predetta disposizione della legge n. 108/1968 è logico: si assume come criterio per valutare la cifra dei voti residuati di una lista, l'incidenza percentuale che questa cifra ha rispetto al quoziente elettorale circoscrizionale del collegio provinciale in cui la lista concorreva. In altri termini, il meccanismo risponde alla domanda: quanto mancava perché il resto considerato integrasse il quoziente?

Il criterio dei voti residuati, tuttavia, nel caso della legge elettorale regionale siciliana si può usare fino ad un certo punto. Infatti, tenuto conto che si prevede uno sbarramento regionale commisurato al 5 % del totale regionale dei voti validi e quindi si riduce il numero dei gruppi di liste che possono accedere alla rappresentanza, e considerato altresì che i resti vengono utilizzati negli stessi collegi provinciali (ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis), potrebbe verificarsi il caso che in molti collegi provinciali le liste non abbiano più voti residuati, perché questi sono già stati utilizzati per ottenere un seggio con i più alti resti.

Di conseguenza, il meccanismo dei voti residuati non può essere l'unico criterio considerato. Va applicato soltanto laddove ci sono liste provinciali che hanno ancora resti inutilizzati.

Il comma 8 introduce un ulteriore criterio, che vale in tutti i casi in cui “vengano in considerazione liste provinciali che non hanno voti residuati, perché sono serviti ad ottenere un seggio con i maggiori resti, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 bis”.

Questo secondo criterio, già previsto nel testo del disegno di legge esitato per l'Aula dalle competenti Commissioni, serve per individuare il collegio provinciale in cui le liste del gruppo considerato hanno ottenuto il miglior risultato, rispetto al totale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse al riparto dei seggi nel medesimo collegio di riferimento.

A questo scopo si moltiplica per cento la cifra elettorale della lista provinciale considerata e si divide il prodotto per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste concorrenti nel collegio provinciale di riferimento, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

Per riassumere, la graduatoria regionale di ogni gruppo di liste provinciali va determinata inserendo prima le liste dei collegi provinciali che hanno ancora resti inutilizzati (in applicazione dei commi 6 e 7), e poi le liste dei collegi provinciali prive di resti (in applicazione del comma 8).

Una volta definite le predette graduatorie regionali, è possibile assegnare ai gruppi di liste di minoranza gli eventuali seggi residui loro spettanti, ai sensi delle disposizioni dei commi 4 e 5. Si veda, al riguardo, il comma 10.

Al comma 9 viene precisato che ogni qualvolta si attinga alla graduatoria regionale, questa scorre, in modo che, se devono essere attribuite più seggi con il medesimo meccanismo, questi

siano assegnati ciascuno in un diverso collegio provinciale (la stessa regola è affermata al comma 3 dell'articolo 60, per le surrogazioni di deputati).

E' opportuno evidenziare che le graduatorie regionali così formulate non sono previste esclusivamente nel contesto della normativa dell'articolo 2 ter, per quanto concerne l'eventuale attribuzione ai gruppi di minoranza di quei seggi che non vengono assegnati ai candidati della lista regionale perché la maggioranza ha già raggiunto la quota di 54 seggi.

Le predette graduatorie regionali hanno una rilevanza generale: infatti, possono essere utilizzate durante il corso della Legislatura per tutti i gruppi di liste, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, nei casi previsti dall'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005), quando occorra assegnare un seggio resosi vacante, a seguito delle dimissioni di un deputato, o altra causa che lo riguardi.

Per quanto attiene al richiamo degli articoli 57 e 58 della legge reg. n. 29/1951, contenuto nel comma 12, si rinvia a quanto detto a proposito del comma 8 dell'articolo 2 bis.

*Articolo 8: Modalità di esercizio del diritto di voto.*

1. L'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3. – Modalità di esercizio del diritto di voto –*

*1. L'esercizio del voto è un dovere civico.*

*2. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.*

*3. Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima.*

*4. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso.*

*5. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.*

*6. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.*

*7. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto."*

-----  
Commento all'articolo 8.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 3 della legge regionale n. 29/1951 e successive modificazioni.

Il comma 1, così come la norma preesistente, si limita ad affermare che l'esercizio del voto è un dovere civico. In questo contesto è stato omissivo il riferimento agli altri principi costituzionali in materia (universalità, personalità, segretezza e libertà del voto) affermati dall'articolo 48 della Costituzione. Al riguardo vengono in considerazione altri articoli della legge: si vedano le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, per quanto concerne l'elezione del Presidente della Regione, e dell'articolo 1 bis, comma 1, per quanto concerne l'elezione dell'Assemblea regionale.

Al comma 2 si coglie, invece, una sensibile differenza rispetto alla previgente normativa; quest'ultima, infatti, si occupava soltanto dell'elezione dell'Assemblea regionale e dunque prevedeva un voto di lista, con facoltà di attribuire preferenze nell'ambito della lista votata. Il comma 2 dell'articolo 3 come oggi modificato tiene conto del fatto che, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana, si deve eleggere, a suffragio universale e diretto, anche il Presidente della Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1 dello Statuto.

Per tale motivo la norma prevede che l'elettore dispone di due voti, uno per la scelta della lista regionale, e dunque del candidato Presidente della Regione che di quella lista è il capolista, ed un altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nei collegi provinciali, ai fini dell'elezione dell'Assemblea.

I voti sono, dunque, due, ma la scheda elettorale è unica, come è previsto anche per le Regioni a Statuto ordinario dalla legge n. 43 del 1995, all'articolo 2. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 1, comma 2.

Durante il dibattito che accompagnò l'iter parlamentare di approvazione della legge si discusse sull'opportunità di prevedere due schede distinte, una per l'elezione del Presidente della Regione ed un'altra per l'elezione dell'Assemblea. Gli assertori della soluzione delle due schede sostenevano che in tal modo si sarebbe maggiormente rispettata la libertà dell'elettore, al quale

sarebbe stata lasciata la scelta se votare per tutti e due gli organi da eleggere (Presidente della Regione ed Assemblea regionale) o invece per uno solo di essi.

Per essere più precisi, la normativa approvata consente agli elettori di votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente della Regione e di non esprimere il voto per alcuna lista provinciale. Non consente, invece, di votare esclusivamente per una lista che concorre nel collegio provinciale e di non esprimere il voto per alcun candidato alla carica di Presidente della Regione.

La soluzione adottata dal Legislatore regionale, la scheda unica e i due voti, è funzionale all'obiettivo che la legge persegue: far sì che il Presidente della Regione eletto abbia una maggioranza parlamentare in Aula. A tal fine, come si è visto, l'articolo 1 ter (introdotto dall'articolo 3 della legge reg n. 7/2005), prevede l'obbligo di collegamento tra una lista regionale ed almeno un gruppo di liste provinciali, e, all'ultimo comma, stabilisce la regola che, in caso di mancato voto per una lista regionale, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende alla lista regionale collegata. Ricordiamo che, ai sensi del comma 1, lettera "a" dell'articolo 2 bis, (introdotto dall'articolo 6 della legge reg n. 7/2005), questo meccanismo di estensione ad una lista regionale dei voti espressi soltanto per liste provinciali collegate con la lista regionale medesima, riguarda anche i voti eventualmente dati a liste provinciali escluse dall'attribuzione di seggi perché il loro gruppo non ha superato la soglia di sbarramento regionale. Pertanto, in considerazione di queste norme, la scelta della scheda unica è apparsa quasi obbligata, perché quella che meglio consentiva di rendere, anche visivamente, il collegamento tra liste regionali e provinciali.

La libertà dell'elettore è garantita dalla disposizione del comma 5 che prevede la possibilità del cosiddetto "voto disgiunto", nel senso che l'elettore può anche votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro, ed in questo caso entrambe i voti s'intendono validamente espressi.

L'elettore, inoltre, ai sensi del comma 3, nell'ambito della lista provinciale prescelta, ha la facoltà di esprimere una preferenza scrivendo nella scheda di votazione il cognome, ed eventualmente anche il nome, di uno dei candidati ricompresi nella lista. (5)

-----

(5) Il disegno di legge recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (n. 3633 /Atti Senato), definitivamente approvato dal Senato il 14 dicembre 2005 e non ancora pubblicato, non contempla la possibilità che l'elettore esprima preferenze per candidati della lista prescelta. Si veda la nuova formulazione dell'articolo 58 del Testo Unico di cui al DPR n. 361 del 1957.

Il comma 4 disciplina le modalità di voto per la lista regionale, precisando che si può validamente votare segnando il nome del capolista, o il simbolo della lista, ovvero sia l'uno che l'altro.

I commi 6 e 7 si occupano, rispettivamente, della chiarezza e certezza nonché della libertà e segretezza del voto.

Il comma 6 prevede, infatti, l'annullamento delle schede che comunque non consentano di individuare con certezza la scelta dell'elettore; è questo il caso in cui l'elettore voti più liste regionali, cioè più candidati alla carica di Presidente della Regione, fra loro alternativi.

Il comma 7 dispone, invece, la nullità dei voti contenuti in schede che contengano segni che facciano ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Rammentiamo che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, la giurisdizione in materia di elezioni regionali è ripartita tra giudice amministrativo (T.A.R. e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), che ha competenza per le controversie in materia di operazioni elettorali, attinenti cioè alla regolarità del procedimento elettorale (dal momento immediatamente successivo alla convocazione dei comizi, sino alla proclamazione degli eletti), e giudice ordinario, al quale spetta di conoscere e giudicare delle questioni attinenti a "eleggibilità e decadenza"; cioè di tutto quanto attiene alla disciplina del diritto di elettorato passivo e quindi delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.

Tale riparto di giurisdizione in materia elettorale è rimasto confermato nel tempo. Sotto questo profilo, non ha recato sostanziali novità la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".

#### *Articolo 9: Caratteristiche della scheda di votazione.*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 3 bis. – Caratteristiche della scheda di votazione –*

*1. La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:*

*a) la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è*



*affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;*

*b) la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;*

*c) la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.*

*2. In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.*

*3. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.*

*4. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste."*

-----  
Commento all'articolo 9.

L'articolo 3 bis, che ora si introduce nella legge reg. n. 29/1951, stabilisce le caratteristiche della scheda di votazione.

Per la disciplina di questa fattispecie, viene in considerazione pure il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 268 del 24 ottobre 2005, con cui è stato approvato il modello della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale; in particolare, la Tabella A, allegata al predetto decreto presidenziale, contiene il modello della parte interna della scheda di votazione. Il decreto presidenziale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 18 novembre 2005, n. 49.

Al comma 1 dell'articolo 3 bis viene stabilito che “la scheda di votazione è suddivisa in quattro parti”.

Iniziando da sinistra, nella prima parte della scheda sono riprodotti “verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale” (comma 1, lettera “a”). All'interno del rettangolo che lo contiene, il contrassegno di ogni lista provinciale è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato della lista.

In corrispondenza ai contrassegni delle liste provinciali che figurano nella prima parte della scheda, sono riportati – nella seconda parte della scheda – in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome dei capilista delle liste regionali collegate (comma 1, lettera “b”). Anche il cognome e nome di ciascun capolista di lista regionale sono contenuti in un rettangolo, al cui interno, a destra del nome del capolista è inserito il contrassegno della medesima lista regionale. La terza e la quarta parte della scheda hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda (comma 1, lettera “c”).

Se una lista regionale è collegata ad una sola lista provinciale, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere la predetta lista (comma 1, lettera “b”, ultimo periodo).

Il comma 3 si riferisce alle coalizioni, cioè al caso in cui più liste provinciali che concorrono nel collegio risultino collegate ad una stessa lista regionale. In tale ipotesi la scheda deve rendere visivamente il dato del collegamento, in modo che gli elettori ne abbiano contezza. A tal fine, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali che fanno parte di una stessa coalizione sono riportati nella prima, oppure nella terza parte della scheda, “verticalmente uno di seguito all'altro”, mentre nella seconda, oppure nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale.

Nel caso di coalizioni, il contrassegno della lista regionale “può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta” (comma 1, lettera “b”).

Come esempi di simboli normalmente usati nelle consultazioni elettorali per contraddistinguere coalizioni politiche, si possono citare quello della “Casa delle libertà” per il centro-destra, e quello de “L’Unione” per il centro-sinistra.

Va evidenziato che il Legislatore regionale siciliano prevedendo come unica soluzione alternativa per il contrassegno quella dell’insieme grafico “contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta”, ha implicitamente escluso che la lista regionale, invece di essere contrassegnata da un simbolo unico (con le caratteristiche prima descritte), possa essere affiancata dai simboli di tutte le liste provinciali collegate.

La legge non fissa un numero massimo di liste provinciali che possono collegarsi ad una stessa lista regionale. Sotto il profilo strettamente tecnico, il modello di scheda di votazione per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario prevede che la scheda possa contenere, “verticalmente uno di seguito all’altro”, fino ad un massimo di nove contrassegni. Si veda il modello allegato al decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995”, convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1995, n. 68. Il testo coordinato del decreto-legge e della legge di conversione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 marzo 1995, n. 61.

Tale limite di nove contrassegni è stato mantenuto nel decreto del Presidente della Regione siciliana n. 268/2005 prima citato. Nella descrizione della “Tabella A” è chiaramente indicato che: “I contrassegni riprodotti in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove”. Se, quindi, una coalizione comprendesse più di nove gruppi di liste provinciali, si renderebbe necessario aumentare le dimensioni della scheda (allungandola verso il basso), in quei collegi in cui tutte le liste provinciali aderenti alla coalizione fossero regolarmente presentate. Al riguardo, così si legge nella descrizione della predetta “Tabella A”: “Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove gruppi di liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l’altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale”, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate. Ai sensi del comma 4, l’ordine di collocazione nella scheda dei cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e dei contrassegni delle liste regionali di cui sono rispettivamente capilista, viene deciso con un sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale regionale e che ha efficacia per l’intero territorio regionale; si veda al riguardo il comma 10 dell’articolo 17 ter, introdotto dall’articolo 23 della legge reg. n. 7/2005.

Sempre ai sensi del comma 4 del presente articolo, ciascun ufficio elettorale circoscrizionale effettua, per il collegio di competenza, un ulteriore sorteggio. Si veda la disposizione del comma 1, lettera b), dell'articolo 18, come sostituito dall'articolo 24 della legge reg. n. 7/2005.

Questo secondo sorteggio definisce l'ordine di collocazione nella scheda delle liste provinciali collegate con una medesima lista regionale. Ad esempio, se ad una lista regionale sono collegati i gruppi di liste provinciali denominati "A", "B", e "C", per effetto dei sorteggi effettuati dagli uffici centrali circoscrizionali, in un collegio quelle liste potrebbero essere riportate nella scheda nella sequenza C-B-A; in un altro collegio provinciale, nella sequenza A-C-B, eccetera. In alcuni collegi potrebbe mancare del tutto una lista provinciale di un gruppo collegato, che ha proprie liste presenti in altri collegi. Ciò significa che le schede di votazione saranno diverse da collegio a collegio.

Resta da aggiungere che l'articolo 23 della legge reg. n. 29/1951 – sul quale la legge reg. n. 7/2005 non è intervenuta – è da considerarsi vigente per quanto attiene alla parte iniziale del comma 1, che qui si riporta: "1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".

E' ovviamente vigente anche il secondo ed ultimo comma dell'articolo 23, che così recita: "2. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate".

#### *Articolo 10: Composizione delle liste provinciali e regionali.*

1. Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 3 ter. – Composizione delle liste provinciali e regionali –*

*1. Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.*

*2. Tutti i candidati della lista regionale, ad esclusione del capolista, nell'atto di accettazione della candidatura devono dichiarare a quale gruppo di liste collegato con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale."*

2. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

-----

Commento all'articolo 10.

L'articolo 3 ter, ora introdotto nella legge reg. n. 29/1951, reca al comma 1 una nuova disciplina della composizione delle liste provinciali. Viene confermata la regola secondo cui una lista non può comprendere un numero di candidati superiore al numero dei deputati da eleggere nel collegio, ma nel contempo – e qui sta la novità – viene richiesto anche un numero minimo di candidati. Questo numero minimo è quantificato nella metà dei deputati da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario.

Si tratta di una quantificazione elevata, superiore a quanto richiesto dall'articolo 9 della legge statutale n. 108/1968, secondo cui: "Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore".

La scelta del Legislatore regionale siciliano di fissare il numero minimo di candidati nella metà, invece che in un terzo, dei deputati da eleggere nel collegio, si spiega in funzione delle caratteristiche del sistema elettorale adottato. Un sistema che, come si è visto, prevede l'attribuzione di ben ottanta seggi (quasi il 90 per cento del totale) nei collegi provinciali e che, soprattutto, stabilisce che i seggi che non possono essere assegnati per insufficienza di quoziente siano attribuiti – negli stessi collegi provinciali – alle liste che hanno i più alti resti.

Si aggiunga la previsione di una soglia di sbarramento regionale che consente di ottenere seggi nei collegi soltanto ai gruppi di liste che raccolgono un consenso almeno pari al cinque per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale. Tale disposizione ha l'effetto di ridurre il numero delle liste che ottengono rappresentanza, ma, nel contempo, fa ottenere a queste ultime più seggi di quanti ne avrebbero se altre liste concorrenti non venissero escluse dal riparto perché il loro gruppo non raggiunge la soglia di sbarramento regionale.

Si consideri infine la disposizione dell'articolo 59 bis (introdotto dall'articolo 26 della legge reg. n. 7/2005), in base alla quale quando un candidato venga eletto sia nella lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale. Con l'effetto che, nella lista provinciale, gli subentra il candidato primo dei non eletti, secondo il meccanismo stabilito all'articolo 60, comma 1 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005).

Come conseguenza logica delle predette caratteristiche del sistema elettorale, c'è la necessità che le liste provinciali siano quanto più possibile capienti, cioè che ci sia disponibilità di candidati.

Tenuto conto dei seggi spettanti a ciascun collegio provinciale in proporzione alla popolazione legale residente, quali risultano dalla tabella allegata alla legge reg. n. 7/2005, il numero minimo di candidati delle liste provinciali resta così quantificato:

collegio di Agrigento: 4 candidati;  
collegio di Caltanissetta: 2 candidati;  
collegio di Catania: 9 candidati;  
collegio di Enna: 2 candidati;  
collegio di Messina: 6 candidati;  
collegio di Palermo: 10 candidati;  
collegio di Ragusa: 3 candidati;  
collegio di Siracusa: 3 candidati;  
collegio di Trapani: 4 candidati.

E' importante far rilevare che gli uffici centrali circoscrizionali, in sede di esame delle liste presentate, sono tenuti a verificare che le liste rispettino nella loro composizione la disposizione del comma 1 del presente articolo 3 ter. Qualora una lista abbia un numero di candidati "inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter", l'ufficio centrale circoscrizionale la ricusa, cioè la esclude. Si veda il combinato disposto del comma 5, lettera e), e del comma 6 dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005).

Come misura di prudenza è dunque consigliabile che le liste siano composte in modo da prevedere un numero di candidati superiore al minimo stabilito dalla legge; onde evitare che eventuali cancellazioni di candidature riducano il numero di candidati al di sotto del minimo stabilito.

Anche l'articolo 10 della legge statutale n. 108/1968 prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiari "non valide" le liste che comprendono "un numero di candidati inferiore al minimo prescritto".

Il comma 2 del presente articolo 3 ter riguarda invece le liste regionali. Questa disposizione si collega logicamente con quella del comma 9 dell'articolo 1 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui: "I candidati delle liste regionali, ad eccezione del capolista, devono essere contestualmente candidati in una delle liste provinciali collegate".

Nello stesso atto di accettazione della candidatura, i candidati di una lista regionale sono tenuti a dichiarare a quale gruppo di liste collegato aderiscono e ad indicare un collegio provinciale di riferimento (soltanto uno). Tale indicazione è rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina delle surrogazioni dei deputati, contenuta all'articolo 60.

Come si vedrà, il comma 4 dell'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005) stabilisce che quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, "il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della

candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento”.

In sostanza, se una lista regionale è espressione di una coalizione, diverse sono le forze politiche che vi sono rappresentate per il tramite di propri candidati. Il Legislatore regionale, con la normativa dell'articolo 60, ha voluto evitare che, attraverso sostituzioni di deputati eletti nella lista regionale, che potrebbero determinarsi nel corso della Legislatura, vengano alterati i rapporti di forza tra i gruppi parlamentari. Per questo motivo, la legge attribuisce rilevanza esclusivamente a quanto dichiarato dal candidato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter nell'atto di accettazione della candidatura, mentre non attribuisce alcuna rilevanza alla circostanza che la lista regionale sia ancora capiente.

Infine, l'abrogazione espressa dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge reg. n. 29/1951, nel testo precedente alla riforma, discende dal fatto che questo recava una diversa disciplina, incompatibile con quella introdotta dall'articolo 3 ter.

*Articolo 11: articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto.*

-----  
Informazioni sull'articolo omesso.

L'articolo 11 dettava norme in materia di “Cause di ineleggibilità e incompatibilità connesse alla titolarità di altre cariche elettive”. Il testo di questo articolo costituiva la prima parte del comma 8 dell'emendamento, denominato “3 R”, del Governo, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 28-30 luglio 2004, n. 230. In sede di coordinamento formale, le disposizioni contenute nel predetto comma 8 furono separate in due articoli. L'articolo 11 di cui ora si parla e l'articolo 38, contenente disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge, anch'esso impugnato dal Commissario dello Stato.

Come vedremo in seguito, nelle informazioni rese a proposito degli articoli da 35 a 38, l'Assemblea regionale, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 436 nella seduta del 14 settembre 2004, n. 236, autorizzò il Presidente della Regione alla pubblicazione parziale della delibera legislativa, senza le disposizioni impuginate dal Commissario dello Stato.

Nel caso di promulgazione parziale, è pacifico che l'omissione delle disposizioni impuginate equivale a rinuncia della Regione al giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale; ed infatti la Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, dichiara cessata la materia del contendere.

In questo caso si trattava invero di “pubblicazione parziale”, e di una pubblicazione meramente strumentale ai fini del decorso del tempo per l’eventuale richiesta di referendum confermativo, secondo la procedura prevista dall’articolo 17-bis dello Statuto della Regione. La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 169 del 18 - 29 aprile 2005, assimilò – come del resto era logico – questa fattispecie a quella della promulgazione parziale e dichiarò cessata la materia del contendere.

E’ bene chiarire quindi che tutte le disposizioni omesse non hanno avuto ingresso nell’ordinamento giuridico. Questo vale per l’articolo 11, come vale parzialmente per l’articolo 16 (limitatamente ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge reg. n. 29/1951, nella nuova formulazione), così come vale per gli articoli 35, 36, 37 e 38.

Soltanto ai fini della ricostruzione storica della volontà espressa dal Legislatore regionale, si precisa che l’articolo 11 sostituiva la disposizione dell’articolo 8, comma 1, n. 4), della legge reg. n. 29/1951. In particolare, veniva affermata l’ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei sindaci di tutti i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Come è noto, invece, all’articolo 7, lettera c), del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è stabilito che non sono eleggibili alla carica di deputato “i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti”.

La legge 23 aprile 1981, n. 154 – che per questa parte non si applica alla Regione siciliana – all’articolo 4 prevede esclusivamente cause di incompatibilità (non di ineleggibilità). Nel senso che la carica di consigliere regionale è incompatibile con le cariche di sindaco e di assessore comunale, a prescindere dalla dimensione demografica dei Comuni, di presidente di Provincia e di assessore provinciale.

Va ricordato che, con legge 2 luglio 2004, n. 165, sono state approvate le disposizioni di principio, attuative dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, sia per quanto riguarda il sistema elettorale regionale, sia con riferimento alla materia dell’ineleggibilità (articolo 2) e dell’incompatibilità (articolo 3).

In virtù dello speciale statuto di autonomia della Regione siciliana, il Legislatore regionale siciliano non è tenuto a conformarsi pedissequamente alle disposizioni di principio individuate dalla legge n. 165 del 2004, che riguardano le Regioni ordinarie. Come ha già fatto in passato, può introdurre discipline del diritto di elettorato passivo che “non trovano riscontro nell’ordinamento giuridico nazionale”, per riportare un’espressione che si legge nel ricorso del Commissario dello Stato. Ma, trattandosi di limitazioni del diritto di elettorato passivo, che la Corte Costituzionale riconduce “alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’articolo 2 della



Costituzione”, una regolamentazione differenziata valida per la sola Sicilia deve essere sorretta da “motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale”.

E’ utile, al riguardo, richiamare la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ad esempio, con sentenza del 15 marzo 1994 n. 84, la Corte Costituzionale – nel richiamare in senso conforme la propria giurisprudenza precedente – riaffermò che: “discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana possono essere non costituzionalmente illegittime in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale (cfr. sentenze nn. 108 del 1969 e 171 del 1984, nonché nn. 127 e 130 del 1987, 235 del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 463 del 1992)”. Si veda il punto 3.3 delle considerazioni in diritto.

Nel caso della disciplina introdotta dall’articolo 11, il Commissario dello Stato contestò appunto la mancanza di “adeguata giustificazione” ed impugnò l’articolo per asserito contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.

*Articolo 12: Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura.*

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Articolo 10 bis. – Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura –*

*1. In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali."*

2. All'articolo 10, ultimo comma, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso l'inciso da "ovvero, in caso di scioglimento" a "comizi elettorali".

-----  
Commento all’articolo 12.

Il nuovo articolo 10 bis della legge reg. n. 29/1951, introdotto dal presente articolo, stabilisce al comma 1 che, in caso di conclusione anticipata della legislatura, si abbreviano i termini per la

rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione.

Questo articolo è stato inserito nel testo per effetto dell'approvazione della disposizione del comma 2 dell'emendamento del Governo "3 R", come modificata dal sub-emendamento denominato "3 B". Emendamento e relativo sub-emendamento vennero approvati dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004.

Altre due disposizioni della legge di riforma contemplano il caso della conclusione anticipata della legislatura: il comma 02 premesso all'articolo 13 (come modificato dall'articolo 14 della legge reg. n. 7/2005), ed il comma 5 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005). Riguardano tuttavia una fattispecie diversa, disciplinando le conseguenze che l'anticipo della data delle elezioni determina sulla quantificazione del numero delle firme richiesto per la sottoscrizione delle liste.

Le predette disposizioni recano la stessa formulazione dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge statutale 23 febbraio 1995, n. 43, e pertanto considerano esclusivamente il caso in cui "la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale". Soltanto se il termine delle elezioni viene anticipato di "oltre 120 giorni" si determina la conseguenza giuridica della "riduzione della metà" del numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione, rispettivamente, delle liste provinciali (comma 02 dell'articolo 13) e delle liste regionali (comma 5 dell'articolo 14 bis).

Viceversa, il presente articolo 10 bis si applica per qualunque ipotesi di conclusione anticipata della legislatura.

In considerazione del fatto che le precedenti elezioni regionali siciliane si tennero il 24 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto della Regione, le prossime elezioni si considereranno effettuate nel termine di scadenza naturale se avranno luogo in una data compresa tra domenica 28 maggio 2006 (quarta domenica precedente rispetto al compimento del quinquennio) e domenica 2 luglio 2006 (seconda domenica successiva al compimento del quinquennio).

Invece, qualunque data antecedente al 28 maggio 2006 risulterà "anticipata" rispetto al termine di scadenza naturale della legislatura e dunque determinerà le conseguenze stabilite all'articolo 10 bis per quanto attiene ai tempi entro cui possono essere legittimamente rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale.

Al comma 1 sono considerate tutte le fattispecie contemplate dal vigente Statuto della Regione che possono determinare la conclusione anticipata della legislatura:

- a) il caso previsto dall'articolo 8-bis dello Statuto della Regione (nel testo introdotto dalla legge costituzionale del 31 gennaio 2001, n. 2): cioè auto-scioglimento dell'Assemblea regionale, a seguito delle contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati regionali;
- b) il caso previsto dall'articolo 8 dello Statuto: cosiddetto "scioglimento-sanzione", disposto con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura fissata allo stesso articolo 8;
- c) uno dei casi previsti all'articolo 10 dello Statuto (come sostituito dalla legge costituzionale n. 2/2001): quando l'Assemblea approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione (articolo 10, comma 1, dello Statuto); oppure quando il Presidente della Regione cessa dalla sua carica per dimissioni volontarie, o per un evento non dipendente dalla sua volontà (rimozione, impedimento permanente, morte), secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2, dello Statuto.

In tutte e tre le fattispecie richiamate di conclusione anticipata della Legislatura, le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione "non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali".

Consideriamo, ad esempio, la causa di ineleggibilità stabilita all'articolo 8, numero 4), della legge reg. n. 29/1951 e successive modificazioni. Qualora le prossime elezioni regionali si effettuassero nel termine di scadenza naturale, per non incorrere nell'ineleggibilità, i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e comunque dei Comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle province regionali e gli assessori provinciali dovrebbero dimettersi dalla carica ricoperta entro la data di lunedì 26 dicembre 2005 (che però è giorno festivo), cioè "180 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale".

Invece, nell'ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, per rimuovere la predetta causa di ineleggibilità sarebbe sufficiente che i medesimi soggetti cessassero effettivamente dalle loro funzioni entro dieci giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il comma 2 dell'articolo 10 bis modifica la formulazione dell'articolo 10 della legge reg. n. 29/1951, e successive modificazioni, per un'esigenza di mero coordinamento formale: viene soppresso il riferimento "al caso di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale", perché ogni ipotesi di conclusione anticipata della legislatura ricade ora sotto la disciplina del comma 1 dello stesso articolo 10 bis.

Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, non vi è certezza se l'articolo 10 della legge reg. n. 29/1951, e successive modificazioni, debba considerarsi tuttora vigente, o meno.

Il Legislatore regionale, con la disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, intese modificare la normativa regionale che disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto all'ufficio di deputato regionale, facendo espresso richiamo alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge statale 23 aprile 1981, n. 154.

Delle cause di ineleggibilità previste dalla legge elettorale regionale, il legislatore regionale del 1997 tenne ferma solo quella stabilita all'articolo 8, numero 4, relativa agli amministratori degli enti locali (Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, Comuni capoluogo di provincia, e Province regionali), di cui già si è detto.

Tuttavia, non fu disposta l'abrogazione espressa degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29/1951, né questi vennero modificati.

La Corte di Cassazione, con sentenza 6 luglio 2002, n. 9831, rilevò intanto la "imperfetta tecnica normativa seguita dal Legislatore regionale", ed interpretò l'articolo 13 della legge regionale n. 19/1997 nel senso che il Legislatore regionale "ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità previste dalla legge regionale permangono ("rimangono"), ma sono regolate secondo la legge statale". "Ciò in particolare significa, ove vi sia una coincidenza fra le fattispecie della legge regionale e quelle della legge statale relative a situazioni di incompatibilità, la trasformazione di cause di ineleggibilità, previste dalla legge regionale n. 29/1951 (e successive modificazioni) in cause di incompatibilità, ma anche la permanente vigenza delle residue clausole di ineleggibilità previste dalla legge regionale, come tra le altre quella prevista dall'articolo 8, secondo comma, n. 7, della stessa legge".

La predetta interpretazione della Corte di Cassazione fu sostanzialmente condivisa dalla Corte Costituzionale che, pertanto, con sentenza dell'1-3 ottobre 2003, n. 306 (presidente: Chieppa; redattore: De Siervo), dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 8, secondo comma, n. 7, della legge regionale n. 29/1951 e successive modificazioni, a quella data ritenuta vigente.

Il Legislatore regionale, con l'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16, approvò allora una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, primo comma, della legge regionale n. 19/1997: questo "va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che le condizioni di ineleggibilità dei deputati all'Assemblea regionale siciliana sono regolate, sia per ciò che concerne l'individuazione delle singole cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sia per quanto riguarda la disciplina degli aspetti procedurali, dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154".

La norma di interpretazione autentica determina il seguente effetto:

- a) gli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29/1951 non si applicano più, fatta salva la disposizione dell'articolo 8, numero 4), più volte richiamata in precedenza;
- b) si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della legge statale 23 aprile 1981, n. 154.

E' importante sottolineare che la predetta norma di interpretazione autentica ha superato il giudizio di legittimità costituzionale: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 29 novembre / 6 dicembre 2004 (presidente: Onida; redattore: Vaccarella), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzione sollevata al riguardo dal Commissario dello Stato. Nelle considerazioni in diritto della sentenza, la Corte Costituzionale ha rilevato che: "nel caso in esame, la legge di interpretazione autentica mira a realizzare un allineamento pressoché totale della legislazione siciliana a quella nazionale". Tale allineamento comporta "una riduzione delle ipotesi di restrizione all'accesso alle cariche elettive" e ciò è in linea con il precetto dell'articolo 51 della Costituzione, a norma del quale "l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità l'eccezione". Questo quadro di relativa certezza normativa, ottenuto con la norma di interpretazione autentica, sembrerebbe essere rimesso in discussione proprio dal comma 2 dell'articolo 10 bis, che è intervenuto direttamente sull'articolo 10 della legge reg. n. 29/1951, come se questo dovesse ancora applicarsi.

Tuttavia, bisogna avere riguardo all'iter di approvazione delle due disposizioni. Quando fu approvata la disposizione del comma 2 dell'articolo 10 bis, era ancora pendente il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale relativamente alla norma di interpretazione autentica. Questa è stata promulgata e pubblicata con legge regionale 9 dicembre 2004, n. 16, quindi è successiva alla riforma elettorale, definitivamente approvata dall'Assemblea regionale nella seduta n. 233 del 5 agosto 2004, anche se poi, per effetto del referendum, pubblicata soltanto nel giugno del 2005.

Si può quindi concludere che l'articolo 13 della legge n. 19/1997, come autenticamente interpretato dall'articolo 1 della legge re. n. 16/2004, contenendo una normativa di carattere generale, superi la disposizione del comma 2 dell'articolo 10 bis.

Comunque non può più avere applicazione la disposizione dell'articolo 8, n. 1, della legge regionale n. 29/1951, secondo cui i membri del Parlamento nazionale sono ineleggibili alla carica di deputato dell'ARS, salvo che abbiano effettivamente cessato dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni, o altra causa, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale. In proposito, si ricorda che, con sentenza della Corte Costituzionale del 30 luglio 1997, n. 287, venne dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 8, primo comma, n.

1, della legge regionale n. 29/1951, e successive modificazioni. La norma della legge regionale siciliana, prevedendo l'ineleggibilità dei membri del Parlamento nazionale alla Assemblea regionale siciliana, a meno che non si fossero dimessi per tempo, si discostava notevolmente dalla disciplina in vigore nel resto del territorio nazionale, tenuto conto che la legge statale n. 154/1981 stabilisce che le due cariche di parlamentare nazionale e di deputato regionale sono soltanto incompatibili. Ai sensi della disposizione dell'articolo 8, n. 1, venne dichiarato ineleggibile un candidato altrimenti risultato eletto nel Collegio di Trapani nelle elezioni regionali siciliane del 16 giugno 1996, per la dodicesima Legislatura dell'ARS.

Oggi, invece, la materia è direttamente regolata dallo Statuto della Regione. L'articolo 3, ultimo comma dello Statuto (introdotto dalla legge costituzionale n. 2/2001) dispone che: "l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo".

Di conseguenza, i parlamentari nazionali (deputati e senatori) potranno candidarsi nelle elezioni regionali siciliane senza doversi dimettersi dalla carica novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Articolo 13: *Disposizioni sul deposito dei contrassegni.*

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

*"1. A partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominati che intendano presentare proprie liste nelle elezioni della Assemblea regionale siciliana devono depositare presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.*

*2. Il deposito del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata."*

-----

Commento all'articolo 13.

Il comma 1 dell'articolo 12 della legge reg. n. 29/1951, e successive modificazioni, prevedeva soltanto il termine ultimo entro cui effettuare il deposito del contrassegno: "non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione".

Con la modifica introdotta dal presente articolo 13 della legge reg. n. 7/2005, vengono previsti, invece, un termine iniziale ed un termine finale: "a partire dalle ore 09,00 del quarantatreesimo giorno e non oltre le ore 16,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione".

Come vedremo, anche con riferimento ad altri adempimenti inerenti al procedimento elettorale, la legge reg. n. 7/2005 introduce la previsione di un termine iniziale, oltre al termine di scadenza: si veda, ad esempio, il nuovo comma 1 dell'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951 (come sostituito dall'articolo 18 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alla presentazione delle liste di candidati nei collegi provinciali; si veda altresì il comma 1 dell'articolo 14 bis (nel testo introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alla presentazione delle liste regionali, i cui capolista sono i candidati alla carica di Presidente della Regione.

Lo scopo è quello di rendere più ordinata l'effettuazione dei vari adempimenti, evitando la ressa a ridosso del termine di scadenza. Ciò è conforme alle disposizioni sul procedimento elettorale recate dalle leggi statuali. Si veda, ad esempio, per quanto concerne la presentazione delle liste, l'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 271, che ha modificato l'articolo 9 della legge n. 108/1968 concernente l'elezione dei consigli regionali delle Regioni ordinarie.

Si veda ancora, proprio con riferimento al deposito del contrassegno, l'articolo 15 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 367, e successive modificazioni.

Nella nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 12, è pure richiesto che all'atto del deposito venga espressamente indicata "la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno". Tale precisazione si rende necessaria perché la soglia di sbarramento regionale di cui al comma 5 dell'articolo 1 bis rende probabile la formazione di alleanze o cartelli elettorali fra più partiti politici preesistenti e dunque, oltre al contrassegno che serve a distinguere le liste, va esattamente indicata la denominazione del gruppo.

Al comma 2 viene chiarito chi ha titolo per conferire il mandato per la presentazione del contrassegno: deve trattarsi di persona che legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale". In questo senso l'elencazione delle possibili cariche ricoperte, "presidente, o segretario, o coordinatore", è meramente indicativa. I

partiti politici, nella loro autonomia statutaria, possono utilizzare le più varie denominazioni per le proprie cariche di vertice.

Restano in vigore i seguenti ulteriori commi dell'articolo 12 della legge reg. n. 29/1951, e successive modificazioni:

“3. I contrassegni di cui al primo comma devono essere presentati in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali, oltre a due esemplari per l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali ed uno per l'Ufficio elettorale centrale regionale costituito presso la Corte d'appello di Palermo ai sensi dell'art. 17 e sottoscritti dai rappresentanti del partito o gruppo, mediante firma autenticata. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

4. I contrassegni nei due giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al primo comma del presente articolo, sono ostensibili, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a tutti i rappresentanti di partiti e gruppi politici, i quali possono entro il termine medesimo, segnalare all'Assessorato predetto eventuali identità o confondibilità dei contrassegni medesimi.

5. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente, invita i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

6. Decorso tale termine l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede nel giorno successivo a rendere pubblici i contrassegni definitivamente ammessi, mediante affissione degli stessi in apposito quadro in un locale dell'Assessorato stesso, all'uopo destinato.

7. Entro ventiquattro ore da tale affissione i rappresentanti di partiti o gruppi politici interessati possono proporre reclamo avverso il provvedimento di ammissione o di esclusione dei contrassegni mediante ricorso depositato alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale regionale, il quale pronunzia su tali reclami in via definitiva e con unica decisione entro un giorno, dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

8. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il trentaduesimo giorno precedente l'inizio della votazione, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione, trasmette gli



esemplari dei contrassegni a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale e provvede alla immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione".

Si noti che il riferimento al trentaduesimo giorno, contenuto nel comma 8 dell'articolo 12, deve considerarsi tassativo, perché questo termine va logicamente coordinato con la disposizione del successivo articolo 15, comma 1, secondo cui: "Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate ... a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione". Quando si presentano le liste deve esservi certezza riguardo al contrassegno. Infatti, ciascun ufficio centrale circoscrizionale, in sede di esame delle liste presentate, è tenuto a verificare, tra l'altro: "se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso" (si veda l'articolo 16 bis, comma 5, lettera "d", nel testo introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005).

Si ricorda infine che l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è stato istituito con legge regionale 28 aprile 2003, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana del 2 maggio 2003, n. 20. Ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge, ogni qualvolta si incontra l'espressione "Assessorato regionale degli enti locali", questa deve intendersi sostituita con "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali".

*Articolo 14: Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali.*

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato: "Disposizioni sulla sottoscrizione delle liste di candidati nei collegi provinciali."

2. Al primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono anteposti i seguenti commi:

*"01. Le liste di candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte, pena la loro invalidità:*

*a) da almeno 150 e da non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 500.000 abitanti;*

*b) da almeno 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 500.000 abitanti e fino 1.000.000 di abitanti;*

*c) da almeno 600 e da non più di 1.200 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 1.000.000 di abitanti.*

*02. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1 è ridotto alla metà.*

*03. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.*

*04. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:*

*a) il contrassegno della lista;*

*b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.*

*05. Nei moduli di cui al comma 4 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto.*

*06. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni.*

*07. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune."*

3. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

4. Sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

-----

#### Commento all'articolo 14.

L'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, nel testo originario, constava di quattro commi. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1976, n. 44, al primo comma furono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione

regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli.

In tali casi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate. La firma del delegante dovrà essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura”.

Le predette disposizioni, introdotte dalla legge reg. n. 44/1976, sono le uniche mantenute in vigore dall’articolo 14 della legge regionale n. 7/2005.

Tutte le altre disposizioni dell’originario articolo 13 della legge regionale n. 29/1951 sono state espressamente abrogate. L’ultimo comma, relativo alla composizione delle liste, è stato abrogato dal comma 2 dell’articolo 10 della legge reg. n. 7/2005, in considerazione del fatto che il medesimo articolo 10 contiene una nuova disciplina della fattispecie.

Per il resto, si vedano le abrogazioni espresse di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo 14.

La novella legislativa tiene conto delle disposizioni in materia di modalità di sottoscrizione delle liste introdotte nella legislazione statale con legge 11 agosto 1991, n. 271, recante “Modifiche ai procedimenti elettorali”. In particolare, relativamente al fatto che le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte in appositi moduli, recanti in ciascun foglio quanto specificato al comma 04.

Mentre l’originario articolo 13 fissava un tetto molto basso di sottoscrizioni (non meno di 150 e non più di 300) e non faceva distinzioni fra i collegi provinciali, prescindendo dal dato della popolazione legale residente, la novella legislativa reca una disciplina diversificata richiedendo più sottoscrittori nelle province con maggiore popolazione.

Le sottoscrizioni richieste che, nel caso dei collegi di Palermo e Catania, sono fissate tra un minimo di 600 ed un massimo di 1.200, sono quantificate in misura inferiore rispetto a quanto previsto all’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modifiche, per le Regioni a statuto ordinario.

E’ opportuno evidenziare che le disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste sono tassative; infatti, al comma 01, è prevista la sanzione dell’invalidità della lista in caso di inosservanza. Fermo restando quanto previsto per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare presso l’Assemblea regionale, o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, i quali – come si è detto – non sono tenuti a raccogliere sottoscrizioni.

Per quanto attiene al richiamo alla legislazione statale operato al comma 06, va precisato che la legge 28 aprile 1998, n. 130 reca "Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in

materia di autenticazione delle firme degli elettori" (si veda la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 7 maggio 1998).

Ferma restando la competenza dei notai, sono competenti ad eseguire le autenticazioni "che non siano attribuite esclusivamente ai notai" i seguenti soggetti: "i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia".

Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, nel testo vigente: "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature".

Si ricorda, infine, che la parola "preture" deve intendersi sempre sostituita con "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 ("Norme in materia di istituzione del Giudice unico di primo grado", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla GURI del 20 marzo 1998, n. 66), e successive modificazioni.

Articolo 15: *Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali.*

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 13 bis. – Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali –*

*1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e regionali, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e regionali, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra."*

-----

Commento all'articolo 15.

Il testo dell'articolo 13 bis, ora introdotto nella legge reg. n. 29/1951, riproduce, con modifiche, la disposizione dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, disposizione che, come è noto, trovò già applicazione nel territorio della Regione siciliana in occasione delle elezioni regionali del 24 giugno 2001.

Il termine di presentazione delle liste provinciali è così fissato al comma 1 dell'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951 (come modificato dall'articolo 18 della legge reg. n. 7/2005): "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione". Lo stesso termine vale per la presentazione delle liste regionali; si veda l'articolo 14 bis della legge reg. n. 29/1951, introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005.

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello Statuto della Regione, il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i Comuni dovrebbero organizzarsi affinché gli adempimenti previsti all'articolo 13 bis possano realizzarsi immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

*Articolo 16: Pari opportunità e disciplina delle candidature.*

1. L'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Art. 14. – Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi e disciplina delle candidature –*

*1. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni:*

*a) tutti i candidati di ogni lista regionale dopo il capolista devono essere inseriti secondo un criterio di alternanza tra uomini e donne;*

*b) una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo*

*2. L'arrotondamento si fa all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 0,5, ed all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a 0,5.*

2. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

4. *Nessun candidato di una lista regionale può essere incluso in liste provinciali non collegate con la predetta lista regionale, pena la nullità dell'elezione.*

5. *Nessun candidato di una lista provinciale può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione.*

6. *Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali."*

-----

#### Commento all'articolo 16.

L'articolo 16 sostituisce l'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni. L'articolo 14 comprende ora sia disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in materia di accesso alle cariche elettive, sia disposizioni per la disciplina delle candidature.

Il comma 1 dà attuazione alla disposizione dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto della Regione (come modificato dalla legge costituzionale n. 2/2001), secondo cui la legge elettorale "promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali", "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi".

Alla lettera a) si ribadisce quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 1 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge reg. n. 7/2005), e cioè che nella lista regionale, dopo il capolista, tutti i candidati devono essere inseriti secondo il criterio dell'alternanza uomo donna.

Alla lettera b), si stabilisce, invece, che nelle liste provinciali nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei seggi assegnati al collegio. Segue una disciplina circostanziata di come si debba fare l'arrotondamento, se per eccesso, o per difetto, quando il quoziente non è numero intero.

Nella seguente tabella sono applicati i criteri stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera b), per quanto riguarda la presenza di candidati dei due sessi nella composizione delle liste provinciali:

Collegio provinciale	Sesso più rappresentato (massimo)	Altro sesso (minimo)	Totale seggi (del Collegio)
Agrigento	5	2	7
Caltanissetta	3	1	4
Catania	11	6	17
Enna	2	1	3
Messina	7	4	11
Palermo	13	7	20
Ragusa	3	2	5
Siracusa	4	2	6
Trapani	5	2	7
Totale candidati	53	27	80

Se in ipotesi, un gruppo di liste provinciali fosse presente con proprie liste di candidati in tutti e nove i collegi provinciali, e ovunque le donne fossero il sesso meno rappresentato nella composizione delle liste, in applicazione dei criteri stabiliti all'articolo 14, comma 1, lettera b), quel gruppo dovrebbe comunque esprimere almeno 27 candidate donne (numero minimo), su un totale di 80 candidati. La presenza minima nelle liste dei diversi collegi è quantificata nella precedente tabella.

Alle disposizioni dell'articolo 14, comma 1, si ricollegano quelle contenute:

1) nel comma 7, lettera d), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui l'Ufficio centrale circoscrizionale deve verificare che ciascuna lista provinciale rispetti le norme volte a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi;

2) nel comma 4, lettera e), dell'articolo 17 ter (introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005), che prevede che analoga verifica debba essere fatta dall'Ufficio centrale regionale riguardo alle liste regionali.

Circa il tipo di sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni volte a garantire pari opportunità tra i sessi, ricordiamo che le norme contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 14 prevedevano una sanzione di tipo pecuniario, sotto forma di riduzione del rimborso delle spese elettorali spettante alla lista che avesse violato tali disposizioni. Queste ultime due norme sono state impugnate dal Commissario dello Stato e, in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea di un ordine del giorno di autorizzazione alla pubblicazione della legge senza le parti impuginate, sono state sostanzialmente espunte dal testo legislativo. Per ulteriori considerazioni in merito, si rinvia al commento agli articoli 20 e 23 della legge reg. n. 7/2005.

Ricordiamo che le altre Regioni che hanno adottato una propria legge elettorale, hanno tutte previsto il limite massimo di due terzi di candidati di uno stesso sesso nella composizione delle liste circoscrizionali. Diversificato è invece il regime sanzionatorio in caso di inosservanza delle disposizioni a tutela delle pari opportunità.

La legge regionale del Lazio 13 gennaio 2005, n. 2 (all'articolo 3, comma 2) e la legge regionale della Puglia 28 gennaio 2005 n. 2 (all'articolo 3, comma 3), prevedono entrambe una sanzione pecuniaria: i partiti che non rispettano le disposizioni volte a garantire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi nella composizione delle liste "sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157", in misura proporzionale alle infrazioni commesse e comunque fino ad un massimo della metà dell'importo del predetto rimborso.

La legge regionale delle Marche 16 dicembre 2004, n. 27 (all'articolo 9, comma 6) e la legge regionale della Calabria 7 febbraio 2005, n. 1 (all'articolo 1, comma 6), prevedono entrambe la sanzione della "inammissibilità" delle liste presentate in violazione delle disposizioni a tutela delle pari opportunità.

Si veda, infine, la legge regionale della Toscana 13 maggio 2004, n. 25 (articolo 8, comma 4).

Per poter valutare compiutamente queste disposizioni, che rientrano tra gli strumenti di "democrazia paritaria", è opportuno partire dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La spesso citata sentenza della Corte Costituzionale del 6-12 settembre 1995, n. 422 (presidente Baldassarre, redattore Ferri), muove da un'interpretazione letterale dell'articolo 3, primo



comma, della Costituzione (eguaglianza in senso formale): “tutti i cittadini ... sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Dal principio dell’eguaglianza in senso formale, la Corte trasse la “regola di irrilevanza giuridica del sesso” in materia di elettorato passivo. Su questa regola la Corte fondò la conclusione della illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che fissavano quote, o riserve, nelle liste di candidati in ragione del sesso. Furono coinvolte nella declaratoria di illegittimità costituzionale norme della legge elettorale per la Camera dei Deputati, della legge elettorale per i consigli delle regioni a statuto ordinario, della legge elettorale per l’elezione dei consigli comunali, eccetera. Nelle considerazioni in diritto di quella sentenza n. 422/1995, è riportata la seguente frase: “misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature”.

Proprio quella sentenza fu motivo non secondario dell’inserimento nella Costituzione e negli Statuti delle regioni a statuto speciale di disposizioni tendenti a dare copertura costituzionale a future norme, contenute in leggi elettorali, volte a promuovere l’equilibrio della rappresentanza dei sessi.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, viene in considerazione la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Con particolare riferimento alla Sicilia, si veda l’articolo 1, comma 1, lettera b), che integra l’articolo 3 dello Statuto regionale, nel senso di prevedere che la legge elettorale regionale deve “promuovere condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”, al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi.

Per quanto riguarda la Costituzione della Repubblica, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel riformulare l’articolo 117 della Costituzione, che riguarda prevalentemente le regioni a statuto ordinario, ha inserito il seguente comma 7: “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

Più recentemente, sempre per quanto direttamente riguarda la Costituzione, la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha integrato la formulazione dell’articolo 51 della Costituzione, che ora così recita: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Tuttavia, è facile notare che la formulazione delle disposizioni costituzionali contenute nelle tre leggi costituzionali sopra richiamate (n. 2/2001, n. 3/2001, n. 1/2003) è sempre diversa, e ciò ha dato adito ad interpretazioni non univoche. L'affermazione più netta è fatta nella legge costituzionale n. 2/2001. Invece, è molto più blanda proprio la formulazione della legge n. 1/2003, di modifica dell'articolo 51 della Costituzione, che contiene il principio di carattere generale, valido per tutto l'ordinamento giuridico italiano e, quindi, per ogni livello di rappresentanza elettiva.

Gli effetti di questa spinta riformatrice si colgono nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale.

La pronuncia più significativa in argomento è la sentenza del 10-13 febbraio 2003, n. 49 (presidente Chiappa, redattore Onida), che si riferisce alla Regione Valle d'Aosta, regione a statuto speciale. La Corte era stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale di disposizioni di legge regionale che, tra l'altro, prevedono che l'Ufficio elettorale regionale dichiari non valide le liste di candidati che non corrispondono alle condizioni stabilite, tra le quali che nelle liste medesime "siano presenti candidati di entrambi i sessi". La Corte ha dichiarato non fondata la questione e, quindi, ha concluso che le norme sottoposte al suo giudizio sono costituzionalmente legittime. Ma la Corte, pur prendendo atto delle riforme costituzionali intervenute, ha inteso riaffermare la precedente giurisprudenza in materia di elettorato passivo. Infatti, nel richiamare la sentenza n. 422/1995, ha affermato che: "la misura prevista dalla legge impugnata non può qualificarsi come una di quelle misure legislative volutamente diseguali, che possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, ... ma che questa Corte ha ritenuto non possano incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali, tra cui, in particolare, il diritto di elettorato passivo (sentenza n. 422 del 1995)".

Con riferimento alle disposizioni della legge della Val d'Aosta oggetto di giudizio, la Corte ha tenuto poi a precisare che le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo "non già all'esercizio del voto", ma un "vincolo negativo" che "opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale", precludendo ai partiti di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso. Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale del 10-13 febbraio 2003, n. 49, si può dunque concludere che non contrastano con l'articolo 3, comma 1, della Costituzione, e quindi con la "regola di irrilevanza giuridica del sesso" in materia di elettorato passivo, disposizioni che si limitino a disciplinare le modalità di composizione delle liste di candidati; viceversa, potrebbero essere dichiarate costituzionalmente illegittime disposizioni da

cui automaticamente scaturisse l'effetto dell'elezione di un certo numero di candidati del sesso tradizionalmente meno rappresentato.

*De jure condendo*, ricordiamo infine che nel progetto di nuovo Statuto siciliano, all'esame del Parlamento nazionale, il principio di pari opportunità è riportato in diverse norme: nel Preambolo, laddove si dice che la Regione garantisce eguali diritti e pari opportunità a tutti i cittadini sul piano politico, istituzionale, culturale, sociale, economico ed occupazionale; nell'articolo 1 quinquies, dove si afferma che la Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomini e donne e promuove condizioni di parità di accesso alle cariche istituzionali; nell'articolo 3, che prevede che la legge elettorale approvata dall'Assemblea regionale deve garantire parità di accesso alle consultazioni elettorali; nell'articolo 9, comma 2 bis, che stabilisce che nella nomina degli Assessori il Presidente della Regione deve assicurare a ciascun sesso una presenza non inferiore ad un terzo del numero degli Assessori stessi; nell'articolo 12, comma 5, che individua le rappresentanze dell'associazionismo femminile tra gli organismi di consultazione da parte delle Commissioni legislative dell'ARS, rinviando al Regolamento interno per le modalità di consultazione; infine, nell'articolo 30 quater che istituisce la Commissione per le pari opportunità.

Ricordiamo, infine, che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 novembre 2005, n. 31, ha approvato, a maggioranza, un disegno di legge recante "Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari" (6).

All'articolo 1, comma 1, viene affermato il principio generale, valido tanto per elezioni della Camera dei deputati, quanto per quelle del Senato della Repubblica, secondo cui "in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati".

All'articolo 1, comma 2, viene disciplinata la "successione dei candidati nelle liste". Tale disciplina è diversificata nella scansione temporale. Per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge, è previsto il criterio della successione "a tre", nel senso che una lista non può comprendere più di tre candidati dello stesso sesso, uno di seguito all'altro. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva all'entrata in vigore della legge, "ogni sesso non può essere "rappresentato in una successione superiore a due".

-----  
 (6) Si veda il disegno di legge di iniziativa governativa n. 3660 /Atti Senato, presentato il 23 novembre 2005.

Il predetto disegno di legge di iniziativa del Governo prevede una sanzione di tipo pecuniario, che consiste nella decurtazione (che può essere graduata, in relazione alla quantità di infrazioni commesse), del rimborso delle spese elettorali corrisposto ai partiti ai sensi della legge n. 157/1999.

Per quanto riguarda le disposizioni di disciplina delle candidature contenute nel nuovo testo dell'articolo 14 della legge reg. n. 29/1951, queste servono a garantire:

- a) l'univocità del collegamento politico fra lista regionale e gruppi di liste provinciali collegate, nel senso che, a pena di nullità dell'elezione, nessun candidato inserito in una lista regionale può essere incluso in una lista provinciale non collegata (comma 4);
- b) l'univocità della rappresentanza politica, nel senso che nessun candidato può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione (comma 5);
- c) il limite delle candidature (comma 3).

Per quanto riguarda, in particolare, il comma 4, mentre all'elettore è consentito il "voto disgiunto", cioè il voto per una lista provinciale e per un candidato alla carica di Presidente della Regione a questa non collegato (si veda il comma 5 dell'articolo 3, come sostituito dall'articolo 8 della legge reg. n. 7/2005), deve essere chiara la coalizione politica per la quale ciascun candidato concorre. Il candidato inserito nella lista regionale concorrerà a costituire la maggioranza a sostegno del capolista eletto Presidente della Regione e, dunque, non può candidarsi in una lista provinciale non collegata, cioè in una lista che si caratterizza per una diversa (e magari contrapposta) linea politica e programmatica.

Il comma 6, infine, stabilisce che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali. Nell'ordinamento precedente alla riforma, il limite era di cinque candidature (articolo 13, ultimo comma, della legge reg. n. 29/1951, ora abrogato). Spetta all'Ufficio centrale regionale garantire l'osservanza del predetto limite di candidature; si veda il comma 2, lettera b), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005).

Ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti, può essere mantenuto il criterio stabilito all'articolo 17, ultimo comma, lettera b), della legge reg. n. 29/1951: "Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali".

Articolo 17: *Presentazione delle liste regionali.*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 14 bis. – Presentazione delle liste regionali –*

*1. Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.*

*2. La presentazione della lista regionale ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la predetta lista regionale, in collegamento con un gruppo di liste espressione del medesimo partito o formazione politica, presentate in almeno cinque collegi provinciali. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata.*

*3. Nel caso in cui la lista regionale sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della lista medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da un rappresentante, munito di mandato conferito secondo le modalità di cui al comma 2, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta lista regionale.*

*4. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità di cui ai commi 2 o 3, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.*

*5. La presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana. Nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.*

*6. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale.*

*7. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la lista regionale.*

*8. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:*

a) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del capolista della lista regionale, con la specificazione che è candidato alla carica di Presidente della Regione;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista regionale; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

9. Nei moduli di cui al comma 8 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune.

11. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una lista regionale comune, il cui capolista è il comune candidato alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta lista regionale, resa in forma scritta da persona che ha titolo per rappresentare il gruppo, con la sottoscrizione debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quella stessa lista regionale. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. I rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi e le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 9.

12. Quando la lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste.

13. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1

*dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;*

*b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista regionale; conformemente a quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 ter, tale atto di accettazione deve contenere l'indicazione di un gruppo di liste collegato con la lista regionale cui il candidato dichiara di aderire, nonché l'indicazione del collegio elettorale provinciale che il candidato medesimo dichiara di assumere come proprio collegio di riferimento. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 9;*

*c) certificati attestanti l'iscrizione del capolista e di tutti gli altri candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;*

*d) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista regionale nei manifesti e nelle schede elettorali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;*

*e) l'indicazione di due delegati effettivi, e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione, dei più ampi rettangoli contenenti ciascuno il cognome e nome del capolista di una lista regionale ed il relativo contrassegno della lista.*

*I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista regionale e dei suoi candidati ed a tutela dei loro legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste.*

*14. La cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste regionali presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista regionale."*

-----  
Commento all'articolo 17.

L'articolo 14 bis, ora introdotto nella legge reg. n. 29/1951, disciplina una fattispecie nuova, perché il sistema elettorale della Regione siciliana precedente alla riforma non prevedeva liste regionali.

Le liste regionali ed i relativi documenti vanno presentati alla cancelleria della Corte di Appello di Palermo, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale. Anche per questo adempimento sono previsti un termine iniziale ed un termine finale: "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione" (comma 1). Quest'ultimo termine è perentorio; infatti, la prima verifica che l'Ufficio centrale regionale compie, in sede di esame delle liste, è quella di riscontrare "se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis" (si veda il comma 2, lettera "a", dell'articolo 17 ter, introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005).

E' opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione del comma 2 che stabilisce chi abbia titolo per presentare una lista regionale ed i relativi documenti. Deve trattarsi di persona munita di mandato, conferito da parte di chi legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale". A questo proposito vale quanto già detto con riferimento al comma 2 dell'articolo 12: l'elencazione delle possibili cariche ricoperte da chi può conferire il mandato, "presidente, o segretario, o coordinatore", è meramente indicativa. I partiti politici, nella loro autonomia statutaria, possono utilizzare le più varie denominazioni per le proprie cariche di vertice.

La firma di chi conferisce il mandato "deve essere autenticata": questa disposizione va interpretata nel senso che in questo caso la competenza ad eseguire l'autenticazione è soltanto del notaio. Invece, nel caso degli atti che vengono firmati dai mandatari, le firme possono essere autenticate da uno qualunque dei soggetti a ciò abilitati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni: "i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia". Si veda il combinato disposto dei commi 11 e 9, per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di collegamento.

Quando la lista regionale è espressione di un solo partito, o formazione politica, deve essere collegata con un gruppo di liste provinciali (aventi il medesimo contrassegno), presentate in "almeno cinque collegi provinciali" (comma 2). In tale ipotesi, la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, deve specificare "in quali collegi provinciali" il gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale presenta le proprie liste (comma 12). Ciò al fine di agevolare la verifica della sussistenza del requisito della presentazione in almeno cinque collegi. La mancanza di tale requisito comporta la riconsiderazione della lista regionale da parte dell'Ufficio



centrale regionale (si veda il combinato disposto del comma 2, lettera “d”, e del comma 3, dell’articolo 17 ter, introdotto dall’articolo 23 della legge reg. n. 7/2005).

Diversa la disciplina prevista per le liste regionali quando siano espressione di coalizioni, cioè quando risultino collegate con più gruppi di liste provinciali, ciascuno dei quali è presente con proprie liste nei collegi provinciali. Viene richiesto che ogni gruppo di liste provinciali collegato sia rappresentato, da persona munita di mandato, al momento della presentazione della lista regionale e dei relativi documenti (comma 3). Si noti che la presenza fisica di un rappresentante di ciascun gruppo di liste che aderisce alla coalizione è stata prevista nell’interesse dei gruppi stessi, affinché tramite persone di loro fiducia abbiano contezza delle operazioni inerenti alla presentazione della lista regionale.

La sussistenza di un mandato conferito nelle forme previste dalla legge viene controllata dalla cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell’Ufficio centrale regionale, nel momento in cui accerta l’identità personale dei presentatori delle liste regionali (comma 4).

Per semplificare gli adempimenti, i rappresentanti dei diversi gruppi di liste provinciali possono produrre “un unico atto” da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento (comma 11). In tale ipotesi non c’è bisogno della contemporanea presenza fisica di un rappresentante di ogni gruppo di liste provinciali che rende la dichiarazione di collegamento; è sufficiente che l’atto risulti firmato per accettazione da tanti rappresentanti quanti sono i gruppi di liste che dichiarano di collegarsi, e che le firme dei sottoscrittori siano state autenticate con le modalità di cui al comma 9.

Le dichiarazioni di collegamento possono essere rese pure in tempi diversi; ma allora “si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro” (comma 11).

Occorre prestare attenzione alla disposizione del comma 5, secondo cui: “la presentazione di una lista regionale deve essere corredata, pena la sua invalidità, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana”.

Non si prevedono possibili deroghe all’obbligo di corredare la presentazione di una lista regionale delle sottoscrizioni del prescritto numero di elettori. In ciò si coglie una diversità di disciplina rispetto a quanto previsto con riferimento alla presentazione delle liste provinciali.

Infatti, come si è visto, l’articolo 14 della legge reg. n. 7/2005 ha mantenuto in vigore quelle disposizioni del primo e del secondo comma dell’articolo 13 della legge reg. n. 29/1951 che si riferiscono ai partiti che abbiano un gruppo parlamentare costituito nell’Assemblea regionale siciliana, o che comunque nelle precedenti elezioni regionali abbiano ottenuto almeno un seggio.

Per tali partiti non è necessario dimostrare la loro capacità rappresentativa, che si presume già attestata dal fatto di avere espresso uno o più deputati regionali nell'ultima legislatura dell'ARS. Di conseguenza, per questi partiti nessuna sottoscrizione è richiesta ai fini della presentazione delle liste nei collegi provinciali.

La fattispecie della presentazione di una lista regionale è oggettivamente diversa, perché questa, o è espressione di una coalizione (cioè è collegata a più gruppi di liste provinciali), oppure deve essere comunque collegata ad almeno un gruppo di liste "validamente presentate" con il medesimo contrassegno in non meno di cinque collegi provinciali, come recita il comma 1 dell'articolo 1 ter, introdotto dall'articolo 3 della legge reg. n. 7/1995. Inoltre, il capolista di una lista regionale è candidato alla carica di Presidente della Regione, con tutti i rilevanti effetti che ciò comporta per il funzionamento del sistema elettorale.

Per la presentazione delle liste regionali, quindi, il Legislatore regionale siciliano richiede la dimostrazione di una capacità rappresentativa che non può essere presunta, ma va comprovata dalle sottoscrizioni del prescritto numero di elettori.

Ai fini della quantificazione del numero di elettori che devono sottoscrivere la presentazione di una lista regionale, l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 fa rinvio al Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica. Nel caso di una regione delle dimensioni demografiche della Sicilia, in applicazione dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sarebbero richieste le sottoscrizioni di almeno 3.500 e di non di più di 5.000 elettori.

Invece la quantificazione di cui al comma 5 del presente articolo 14 bis si attesta su un numero di elettori considerevolmente più basso: non meno di 1.800 e di non più di 3.600.

Come previsto pure dalla legislazione statutale, nel caso in cui la conclusione della legislatura sia anticipata di oltre centoventi giorni rispetto al termine di scadenza naturale, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista regionale (comma 6).

Le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 tengono conto di quanto previsto dalla legge statutale in materia di modalità di sottoscrizione delle liste, con particolare riferimento alla legge 11 agosto 1991, n. 271, recante "Modifiche ai procedimenti elettorali". In particolare, le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte in appositi moduli, recanti in ciascun foglio quanto specificato al comma 8. I predetti moduli vanno corredati dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune (comma 10). L'Ufficio centrale regionale è tenuto a verificare "se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme

dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana" (si veda il comma 2, lettera "c", dell'articolo 17 ter). Se tale verifica desse esito negativo, la conseguenza sarebbe quella della ricusazione della lista regionale (comma 3 dell'articolo 17 bis).

Al comma 13 sono elencati i documenti che devono essere prodotti per il capolista, candidato alla carica di Presidente della Regione, e per tutti gli altri candidati della lista regionale. Importanza fondamentale riveste, come è ovvio, la dichiarazione di accettazione della candidatura. Senza questa espressa manifestazione di volontà del candidato, la candidatura sarebbe nulla. Infatti è stabilito che, in sede di esame delle liste regionali, l'Ufficio centrale regionale cancelli dalle liste i nomi dei candidati "per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura" (si veda il comma 4, lettera "c", dell'articolo 17 ter). Nel medesimo atto di accettazione della candidatura deve essere contenuta la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 1 quater (introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 7/2005).

Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge.

Il modello di contrassegno va depositato al momento della presentazione della lista regionale (comma 13, lettera "d"). Ciò significa che il termine fissato al comma 1 dell'articolo 12 riguarda esclusivamente i contrassegni delle liste per i collegi provinciali, mentre non si applica alla fattispecie delle liste regionali.

Per ciascuna lista regionale, infine, devono essere indicati due delegati effettivi e due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione dei cognomi e nomi dei capilista delle liste regionali (candidati alla carica di Presidente della Regione), e dei relativi contrassegni, nelle schede di votazione (si veda il comma 13, lettera "e").

La disposizione del comma 14, relativa alla ricevuta che deve essere rilasciata dalla cancelleria della Corte d'Appello di Palermo, costituisce una garanzia per i presentatori della lista regionale che possono così dimostrare la data e l'ora di presentazione della lista medesima.

Articolo 18: *Presentazione delle liste nei collegi provinciali.*

1. L'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:

"Presentazione delle liste nei collegi provinciali."

2. I commi dal primo al quinto dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

*"1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate alla cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione.*

*2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre, in ambito regionale, la carica di presidente o segretario o coordinatore del partito ovvero della formazione politica che presenta la lista. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone sprovviste di mandato conferito secondo le modalità previste al presente comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.*

*3. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:*

*a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;*

*b) dichiarazione di collegamento con una lista regionale, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con la predetta lista presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dell'articolo 14 bis;*

*c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 2;*

*d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana.*

*4. Devono altresì essere depositati i documenti inerenti alle sottoscrizioni della lista, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13."*

3. Il secondo periodo del settimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.

-----  
Commento all'articolo 18.

L'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951, prima di essere modificato dal presente articolo, era rubricato: "Termine per la presentazione delle liste dei candidati e relativi allegati". La nuova denominazione della rubrica è: "Presentazione delle liste nei collegi provinciali".

Infatti il termine "liste" non ha più di per sé un significato preciso, dal momento che il sistema elettorale disciplinato dalla legge reg. n. 7/2005 contempla sia liste provinciali, sia liste regionali. La precisazione che in questo caso si tratta di liste provinciali, era dunque necessaria.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che le liste dei candidati vanno presentate separatamente per ciascun collegio provinciale. Competente a riceverle è la cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale. Questo adempimento deve essere effettuato "a partire dalle ore 09,00 del trentunesimo giorno e non più tardi delle ore 16,00 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione".

Per ciascun collegio, la persona che presenta la lista dei candidati ed i relativi documenti deve essere munita di mandato, conferito da parte di chi legittimamente rappresenta il partito, o formazione politica comunque denominata, "in ambito regionale" (comma 2). In proposito, vale quanto detto in sede di commento al comma 2 dell'articolo 14 bis. In particolare, si faccia attenzione al fatto che soltanto i notai sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di chi conferisce il mandato.

I documenti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 servono a comprovare che la lista fa parte di un gruppo che si presenta in altri collegi provinciali, e che detto gruppo di liste è collegato ad una lista regionale.

E' opportuno chiarire che la legge non richiede il requisito della presentazione in almeno cinque collegi per tutti i gruppi di liste provinciali che risultano collegati ad una stessa lista regionale. In altre parole, possono legittimamente fare parte di una coalizione anche gruppi di liste che sono presenti in un numero inferiore di collegi. E' sufficiente che ci siano liste presentate con identico contrassegno in due diversi collegi provinciali; tale conclusione si desume dalla

disposizione del comma 2, lettera c), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui l'Ufficio centrale regionale "dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno".

Al comma 3, lettera c), si rileva un'incongruenza nell'ultimo periodo. Sembra, infatti, che le firme dei candidati, nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura, debbano necessariamente essere autenticate da un notaio, perché così lascerebbe intendere il richiamo al comma 2. In realtà il comma 2, prima di essere modificato dall'emendamento 14.3, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, prevedeva che fossero competenti, per le autenticazioni delle firme, "i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modificazioni". L'emendamento era opportuno per la fattispecie presa in considerazione al comma 2, cioè l'autenticazione della firma di chi conferisce il mandato a presentare la lista; tuttavia ha finito per determinare effetti non voluti per quanto riguarda la disposizione del comma 3, lettera c).

Non c'è motivo di non ritenere competenti, per gli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c), quegli stessi soggetti che la legge ritiene competenti per le autenticazioni delle firme nel caso delle dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, e nel caso delle dichiarazioni di accettazione della candidatura di ogni altro candidato in liste regionali. Si vedano le disposizioni dell'articolo 14 bis, comma 13, lettere a) e b), che espressamente richiamano i soggetti indicati al comma 9 del medesimo articolo 14 bis.

Per gli altri aspetti inerenti alla dichiarazione di accettazione della candidatura si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 13 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005).

Il comma 4 richiama le disposizioni dell'articolo 13, per quanto riguarda le sottoscrizioni delle liste. In particolare, si ricorda che "nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli". Tale circostanza, tuttavia, deve essere attestata con le modalità previste da quello che ora è l'ultimo comma dell'articolo 13.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 18 della legge reg. n. 7/2005, restano in vigore i seguenti altri commi dell'articolo 15 della legge reg. n. 29/1951:

“5. Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, o deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali la lista intenda distinguersi.

6. In tal caso o quando si tratti di contrassegni notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, deve essere allegata l’autorizzazione dei firmatari della dichiarazione del deposito di cui all’art. 12 o quella di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo.

7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall’art. 19.

8. La cancelleria del tribunale deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati presentate, delle designazioni dei delegati e, secondo l’ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista un numero progressivo, facendone cenno nella ricevuta.”.

La formulazione del comma 6, come sopra riportato, tiene conto dalla modifica introdotta dal terzo comma dell’articolo 18 della legge reg. n. 7/2005, che ha soppresso il secondo periodo di quello che, in precedenza, era il settimo comma.

#### Articolo 19: *Abrogazione.*

1. Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

-----

#### Commento all’articolo 19.

L’unico comma dell’articolo 16 della legge reg. n. 29/1951 mantenuto in vigore è il primo, che così recita: “L’ufficio centrale circoscrizionale ha sede presso la stessa sede del Tribunale del Comune capoluogo della circoscrizione ed è composto da tre magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal Presidente del Tribunale stesso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi”.

Vengono invece abrogati:

il comma 2, perché gli adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali in sede di esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali, sono ora disciplinati all’articolo 16 bis, introdotto dall’articolo 20 della legge reg. n. 7/2005;

i commi 3 e 4, perché la fattispecie dei ricorsi contro l’eliminazione di liste o di candidati è ora disciplinata all’articolo 17 bis, introdotto dall’articolo 22 della legge reg. n. 7/2005.

Articolo 20: *Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali.*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 16 bis. – Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi provinciali –*

*1. Ogni ufficio centrale circoscrizionale, entro le diciotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, fa pervenire a mezzo di corriere speciale le liste stesse all'Ufficio centrale regionale.*

*2. L'Ufficio centrale regionale, nelle dodici ore successive, effettua le seguenti operazioni:*

*a) cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale;*

*b) riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite;*

*c) dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno.*

*3. Le predette operazioni sono comunicate ai delegati delle liste regionali di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera e), appositamente convocati.*

*4. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate, sempre a mezzo di corriere speciale, dall'Ufficio centrale regionale ai competenti uffici centrali circoscrizionali.*

*5. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:*

*a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15;*

*b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15;*

*c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito all'articolo 13, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;*

*d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 12, e sia stato ammesso;*



e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2;

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con una lista regionale, conformemente a quanto stabilito alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 15.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 5.

7. L'ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 5, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 15, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione siciliana;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 1 dell'articolo 3 ter; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14.

8. In tutti i casi in cui l'ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno dopo.

9. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 8, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante."

-----  
Commento all'articolo 20.

L'articolo 16 bis, introdotto nella legge reg. 29/1951 dal presente articolo, prevede al comma 2 un controllo sull'insieme delle liste presentate nei collegi provinciali da parte dell'Ufficio

centrale regionale. Infatti, soltanto considerando la complessiva situazione regionale, è possibile verificare se siano state rispettate le disposizioni in materia di disciplina delle candidature stabilite ai commi 5 e 6 dell'articolo 14 (nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 16 della legge reg. n. n. 7/2005). Si tratta di verificare: quanto alla lettera a), che uno stesso candidato non abbia presentato la candidatura in liste recanti diverso contrassegno, nello stesso o in altro collegio provinciale; quanto alla lettera b), che sia stato rispettato il limite della candidatura in non più di tre collegi. La sanzione più grave della cancellazione del candidato dalle liste riguarda soltanto il caso di cui alla lettera a), perché non ci si può candidare per rappresentare, contemporaneamente, forze politiche che presentano liste concorrenti fra loro. Nella fattispecie di cui alla lettera b), l'Ufficio centrale regionale si limita a ridurre il numero delle ulteriori candidature, eccedenti il limite stabilito.

Merita di essere evidenziata la disposizione del comma 2, lettera c), secondo cui l'Ufficio centrale regionale dichiara invalide "le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando in nessun altro collegio risulti presentata un'altra lista avente identico contrassegno".

Prima della riforma introdotta dalla legge reg. n. 7/2005, come si è già detto, ogni collegio provinciale faceva storia a sé e dunque era possibile che una lista presente soltanto in quella dimensione provinciale ottenesse rappresentanza. Con il nuovo sistema elettorale, invece, non si può più ammettere che ci siano liste che nascono e muoiono al solo fine di ottenere un seggio in una data provincia. Ogni deputato, sia che faccia parte della maggioranza parlamentare, sia che stia all'opposizione, è rilevante ai fini della realizzazione dell'obiettivo della "formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea", voluto dal Legislatore.

Da qui il necessario collegamento fra liste regionali e gruppi di liste provinciali, stabilito all'articolo 1 ter (introdotta dall'articolo 3 della legge reg. n. 7/2005). Da qui la disposizione del comma 12 dell'articolo 14 bis (introdotta dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui quando una lista regionale è presentata da un solo gruppo di liste va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, "nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste".

In conclusione, il nuovo sistema elettorale regionale attribuisce rilevanza soltanto ai gruppi di liste, presenti con identico contrassegno in più collegi provinciali, mentre non ammette liste meramente provinciali.

L'intervento dell'Ufficio centrale regionale, in questa fase, è strettamente limitato alle operazioni descritte al comma 2 dell'articolo 16 bis; dunque, deve realizzarsi in tempi necessariamente contenuti, per non ritardare i successivi adempimenti degli uffici centrali

circostrizionali in sede di esame delle liste presentate nei collegi provinciali. E' opportuno ripercorrere la scansione temporale degli adempimenti, così come è stabilita ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 16 bis.

Ai sensi del comma 1, gli uffici centrali circostrizionali devono "far pervenire" all'Ufficio centrale regionale "le liste dei candidati" presentate nei collegi elettorali di rispettiva competenza, entro le ore 10,00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione. Devono trasmettere soltanto "le liste", e non gli altri documenti, perché il controllo di competenza dell'Ufficio centrale regionale attiene esclusivamente alle disposizioni in materia di disciplina delle candidature stabilite ai commi 5 e 6 dell'articolo 14. Bastano quindi gli stessi dati che, ai sensi del comma 04 dell'articolo 13, sono richiesti per contraddistinguere i fogli utilizzati per le sottoscrizioni delle liste da parte degli elettori:

"a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione".

La trasmissione delle "liste dei candidati", nel senso prima chiarito, va fatta utilizzando corrieri speciali; questa precisazione serve ad evidenziare l'esigenza di abbreviare quanto più è possibile i tempi.

Ai sensi del comma 2, l'Ufficio centrale regionale deve effettuare le operazioni di propria competenza "nelle dodici ore successive", cioè entro la stessa giornata del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai sensi del comma 4, l'Ufficio centrale regionale invia le liste, eventualmente modificate, ai competenti uffici centrali circostrizionali. Questo adempimento va ricondotto logicamente nella prima parte della mattina del ventottesimo giorno antecedente quello di votazione. Anche in questo caso, è precisato che la trasmissione va fatta utilizzando corrieri speciali.

Il comma 3 prevede che l'Ufficio centrale regionale comunichi le operazioni effettuate ai delegati delle liste regionali (di cui all'articolo 14 bis, comma 13, lettera "e"), appositamente convocati. Infatti i delegati delle liste regionali hanno interesse a conoscere eventuali modifiche riguardanti liste provinciali collegate. Si tratta di una mera comunicazione di decisioni adottate in applicazione di disposizioni di legge. In questa fase non sono ammessi ricorsi, che invece potranno essere presentati dopo le decisioni degli uffici centrali circostrizionali, con le modalità stabilite all'articolo 17 bis (introdotto dall'articolo 22 della legge reg. n. 7/2005). Di conseguenza, questa comunicazione non deve in alcun modo ritardare la restituzione delle liste agli uffici centrali circostrizionali, con le modalità di trasmissione veloce di cui al comma 4.

Potrebbe anche avvenire in un momento immediatamente successivo, perché in questo caso la successione dei commi non coincide necessariamente con l'ordine di effettuazione degli adempimenti.

A partire dal comma 5 sono elencati i controlli sulla regolarità delle liste, di competenza degli uffici centrali circoscrizionali. Quasi tutti questi controlli, e segnatamente quelli previsti al comma 5, lettere a), b), c), d) ed f), possono essere effettuati da ogni ufficio centrale circoscrizionale senza attendere l'esito della verifica di competenza dell'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 2.

Soltanto ai fini di quanto previsto al comma 5, lettera e), le decisioni eventualmente adottate dall'Ufficio centrale regionale hanno immediata rilevanza per gli adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Ciò spiega perché al comma 5 è previsto che gli uffici centrali circoscrizionali debbano esaurire tutti gli adempimenti di loro spettanza, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'articolo 16 bis, entro quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, cioè entro il ventottesimo giorno antecedente quello di votazione.

Le verifiche di cui al comma 5 attengono alle liste, complessivamente intese; la mancanza di uno dei requisiti elencati comporta la riconsiderazione della lista (comma 6). Invece, le verifiche di cui al comma 7 attengono ai singoli candidati; l'ufficio centrale circoscrizionale può decidere la cancellazione di candidati dalle liste, nei casi previsti alle lettere a), b) e c).

Al comma 7, lettera d), si legge che l'ufficio centrale circoscrizionale “verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14”.

Al momento c'è incertezza circa il modo di intendere i possibili effetti di questa verifica. Nel disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A, come esitato dalle competenti Commissioni per l'Aula, era espressamente previsto che l'inosservanza delle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi costituisse “motivo di invalidità della lista provinciale” (si veda l'articolo 14, comma 2, nella formulazione dell'articolo 11 del disegno di legge). E' un dato di fatto che l'Assemblea regionale non abbia voluto accogliere questa impostazione, approvando, con il comma 5 dell'emendamento denominato “3 R”, una sostanziale riscrittura dell'articolo 14.

Il predetto emendamento approvato nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, invece della sanzione della invalidità della lista, prevedeva una sanzione amministrativa, di carattere pecuniario. Così, infatti, recitava la normativa risultante dall'approvazione dell'emendamento e di due sub-emendamenti: “L'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma

1 determina per i movimenti ed i partiti politici presentatori delle liste che non abbiano rispettato la proporzione ivi prevista, la riduzione dell'importo per il rimborso delle spese elettorali a loro erogato ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, nei limiti segnati dai precedenti commi, le sanzioni da infliggere ai partiti ed ai movimenti che contravvengono alle disposizioni ivi contenute in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito". Nel ricorso per questione di legittimità costituzionale promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, i commi 2 e 3 dell'articolo 14 (come sostituito dall'articolo 16 del testo della delibera legislativa) furono impugnati perché il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore regionale non teneva conto che i "rimborsi sono definiti dal Presidente della Camera dei deputati sulla base di una procedura e di criteri di riparto puntualmente stabilita dalla legislazione statale, in nessuna parte suscettibile di interventi di competenza degli organi regionali".

Infatti, in materia viene in considerazione la legge 3 giugno 1999, n. 157 che, all'articolo 2, stabilisce che, per quanto riguarda il rinnovo dei Consigli regionali (e dell'Assemblea regionale siciliana), l'erogazione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici sia disposta "con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati", secondo le norme della medesima legge n. 157/1999.

Con riferimento alle elezioni regionali siciliane del 24 giugno 2001, si veda pure l'articolo 1 della legge 26 luglio 2002, n. 156.

Sicché, secondo il Commissario dello Stato, il meccanismo contemplato risultava "privo di alcuna efficacia". Si assumeva quindi violato il principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, affermato dall'articolo 97 della Costituzione, oltre che il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 Cost.

La decisione dell'Assemblea regionale di autorizzare il Presidente della Regione alla pubblicazione parziale della delibera legislativa, senza le disposizioni impuginate dal Commissario dello Stato (si vedano più avanti le informazioni sugli articoli omessi, riportate con riferimento all'articolo 35), ha comportato, per la fattispecie che qui interessa, che le norme dell'articolo 14 sono sprovviste di sanzione.

Non c'è più la sanzione originariamente prevista nel testo del disegno di legge esitato per l'Aula; ma non c'è più nemmeno il meccanismo sanzionatorio sostitutivo approvato con l'emendamento "3 R".

Come è noto, la prima regola in materia di interpretazione è che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale). L’altro criterio che, in via residuale, può soccorrere è quello di appurare l’intenzione del Legislatore.

Un giudice che in futuro fosse chiamato a pronunciarsi su questa fattispecie, si troverebbe di fronte a due disposizioni formulate in modo chiaro, che non richiedono alcuna interpretazione:

- articolo 14, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 29/1951 (come sostituito dall’articolo 16 della legge reg. n. 7/2005): “una lista provinciale non può includere un numero di candidati dello stesso sesso superiore a due terzi del numero dei candidati da eleggere nel collegio”; segue una disciplina circostanziata di come si debba fare l’arrotondamento, se per eccesso, o per difetto, quando il quoziente non è un numero intero;

- articolo 16 bis, comma 7, lettera d), della legge reg. n. 29/1951 (introdotto dall’articolo 20 della legge reg. n. 7/2005): l’ufficio centrale circoscrizionale “verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 14”.

Quel giudice potrebbe quindi concludere che le liste che non rispettano precise disposizioni di legge volte a conseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, non sono presentate in modo regolare e dunque vanno anch’esse “ricusate”, come è previsto, al comma 6 dell’articolo 16 bis, per le liste che non “realizzino tutte le condizioni indicate” al precedente comma 5.

Oppure quel giudice potrebbe tenere conto dell’iter di approvazione della legge, appurare che l’intenzione espressa in modo chiaro dal Legislatore è stata quella di non accogliere la sanzione dell’invalidità della lista, e pertanto concludere che si tratta di disposizione al momento priva di sanzione, che quindi è rimessa alla spontanea osservanza dei partiti che presentano le liste. In questo ultimo caso, la predetta disposizione dell’articolo 16 bis, comma 7, lettera d), andrebbe interpretata nel senso che l’ufficio centrale circoscrizionale deve verbalizzare che la data lista non ha rispettato le disposizioni volte a conseguire l’equilibrio della rappresentanza fra i sessi, senza che a ciò seguano ulteriori effetti giuridici.

Entrambe le interpretazioni sono possibili. Di conseguenza, nel dubbio, è preferibile attestarsi su una linea di prudenza, prevenendo eventuali successivi contenziosi dall’esito incerto. Chi applica alla lettera quanto previsto all’articolo 14 si garantisce e non corre alcun rischio.

Ai commi 8 e 9 è contemplata la possibilità di sanare “irregolarità meramente formali”, che “si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta”. Per questa via potrebbero essere salvate candidature, altrimenti destinate ad essere cancellate dalle liste. Si pensi al caso della mancanza del certificato elettorale

di un candidato (comma 7, lettera “a”); oppure al caso in cui un candidato non abbia reso in forma adeguata la dichiarazione circa l’insussistenza di cause ostative alla candidabilità, ad esempio omettendo di fare espresso riferimento all’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. E’ auspicabile che gli uffici centrali circoscrizionali, nei limiti del possibile, facciano prevalere sempre le interpretazioni più favorevoli ai candidati.

Articolo 21: *Ufficio centrale regionale.*

1. L’articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è così rubricato:

"Ufficio centrale regionale".

2. Il primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

-----  
Commento all’articolo 21.

Nella sostanza, il presente articolo mantiene in vigore soltanto il seguente comma dell’articolo 17 della legge reg. n. 29/1951, come riformulato dall’articolo 2 della legge reg. 30 marzo 1981, n. 42:

“L’Ufficio centrale regionale è costituito presso la Corte d’appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell’ufficio”.

Per errore non è stata disposta, invece, l’abrogazione espressa del seguente ulteriore comma:

“Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l’Ufficio centrale regionale:

a) decide sui ricorsi pervenutigli;

b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all’ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l’elenco definitivo delle candidature ammesse”.

Che anche il predetto comma debba considerarsi tacitamente abrogato, lo si desume dai seguenti elementi:

quanto alla lettera a), la fattispecie dei ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati è stata interamente ridisciplinata dall'articolo 17 bis (introdotto dall'articolo 22 della legge reg. n. 7/2005) ed anche i termini entro cui l'Ufficio centrale regionale deve assumere le proprie decisioni sono stati diversamente disciplinati;

quanto alla lettera b), il limite di candidature è stato ora ridotto a tre; si veda l'articolo 14, comma 6 (come sostituito dall'articolo 16 della legge reg. n. 7/2005). Si veda pure la disposizione dell'articolo 16 bis, comma 2, lettera "b" (nel testo introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005), secondo cui l'Ufficio centrale regionale "riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite";

quanto alla lettera c), perché ora la fattispecie è disciplinata dal comma 7 dell'articolo 17 bis, che così recita: "Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali".

Potrebbe invero continuare ad essere applicato il seguente criterio stabilito all'articolo 17, ultimo comma, lettera b), della legge reg. n. 29/1951, ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti il limite dei tre collegi: "Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali".

*Articolo 22: Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati.*

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 17 bis. – Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati –*

*1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 16 bis sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste.*

*2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.*

*3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.*



4. *L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.*
5. *Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di appello di Palermo, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.*
6. *L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.*
7. *Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro la giornata del ventitreesimo giorno antecedente quello della votazione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali."*

-----  
Commento all'articolo 22.

L'articolo 17 bis della legge reg. n. 29/1951, introdotto dal presente articolo 22, reca una disciplina sostanzialmente identica a quella dettata dall'articolo 10, commi da 4 a 9, della legge statutale 17 febbraio 1968, n. 108.

Prima della riforma introdotta dalla legge reg. n. 7/2005, l'articolo 17 della legge reg. n. 29/1951 prevedeva l'intervento dell'Ufficio centrale regionale, sia per decidere i ricorsi presentati avverso le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali, sia per un controllo generale delle liste, con particolare riferimento alla riduzione delle candidature di una stessa persona al limite massimo stabilito dalla legge.

La normativa recata dalla legge reg. n. 7/2005 ha invece distinto, anche nella successione temporale, le due fasi. In un primo momento, l'Ufficio centrale regionale è chiamato a svolgere le operazioni descritte all'articolo 16 bis, comma 2, che, per alcuni limitati profili, integrano, da un punto di vista allargato all'intero territorio regionale, le verifiche della regolarità delle liste e delle candidature di competenza degli uffici centrali circoscrizionali. In secondo momento l'Ufficio centrale regionale funge invece da collegio giudicante dei ricorsi inerenti alle decisioni adottate dagli uffici centrali circoscrizionali. Questo è appunto la fattispecie considerata dall'articolo 17 bis.

Come vedremo nel successivo articolo 17 ter (introdotto dall'articolo 23 della legge reg. n. 7/2005), l'Ufficio centrale regionale ha ulteriori competenze per quanto attiene all'esame ed ammissione delle liste regionali, e quindi delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Articolo 23: *Esame ed ammissione delle liste regionali.*

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 17 ter. – Esame ed ammissione delle liste regionali –*

*1. L'Ufficio centrale regionale definito l'esame preliminare delle liste provinciali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis, procede all'esame delle liste regionali.*

*2. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, l'Ufficio centrale regionale verifica:*

*a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 bis;*

*b) se le liste siano state presentate da persone fornite di regolare mandato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 bis;*

*c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 14 bis, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione siciliana;*

*d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento di ogni lista regionale con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di cinque collegi provinciali, ovvero con più gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, conformemente alle modalità stabilite ai commi 11 o 12 dell'articolo 14 bis;*

*e) se le liste abbiano il prescritto numero di candidati di cui al comma 7 dell'articolo 1 bis.*

*3. L'Ufficio centrale regionale ricusa le liste regionali per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.*

*4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:*

*a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito alla lettera*

*a) del comma 13 dell'articolo 14 bis, la dichiarazione del capolista di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della lista regionale;*

*b) verifica che sia stato presentato il certificato attestante l'iscrizione del capolista nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;*

*c) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità a quanto stabilito alla lettera*

b) del comma 13 dell'articolo 14 bis, oppure manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

e) verifica che la composizione delle liste corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, invita i delegati delle liste interessate a regolarizzare la documentazione presentata, entro il termine tassativo delle ore 09,00 del giorno successivo.

6. Qualora un modello di contrassegno di una lista regionale, depositato ai sensi della lettera d) del comma 13 dell'articolo 14 bis, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati delle liste regionali interessate, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a riunirsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale di cui al presente articolo sono comunicate, entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione, ai delegati delle liste regionali.

9. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Palermo, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 17 bis.

10. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, le liste regionali validamente presentate, con l'indicazione dei relativi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione e dei rispettivi contrassegni. Specifica altresì le dichiarazioni di collegamento di ciascuna lista regionale con uno o più

*gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui alla lettera e) del comma 13 dell'articolo 14 bis, appositamente convocati."*

-----  
Commento all'articolo 23.

Viene introdotto l'articolo 17 ter nella legge reg. n. 29/1951, per disciplinare gli adempimenti inerenti all'esame della regolarità delle liste regionali.

Al comma 2 è precisato che tutte le verifiche che l'Ufficio centrale regionale compie al riguardo devono essere ultimate entro "quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste", cioè entro il ventottesimo giorno antecedente quello della votazione.

In precedenza, l'Ufficio centrale regionale è chiamato a svolgere alcuni limitati adempimenti concernenti le liste presentate nei collegi provinciali, elencati al comma 2 dell'articolo 16 bis (si veda il comma 1 del presente articolo 17 ter).

Si deve ricordare che il numero di candidati della lista regionale è stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 bis, che definisce le caratteristiche del sistema elettorale. Così recita la disposizione del predetto comma. "Ciascuna lista regionale deve comprendere un numero di candidati pari a nove, incluso il capolista".

Ai fini del funzionamento del sistema elettorale è di fondamentale importanza che la lista regionale che risulterà più votata disponga effettivamente di otto candidati, oltre al capolista che viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione. Infatti, in relazione al numero di seggi ottenuti nei collegi provinciali dai gruppi di liste provinciali collegati con la lista regionale più votata, potrebbe essere assegnata alla lista regionale l'intera quota di otto seggi che vengono attribuiti con sistema maggioritario. Occorre, quindi, che vi siano otto candidati che possono essere proclamati eletti.

Di conseguenza è opportuno che i presentatori delle liste regionali, soprattutto di quelle che hanno effettive possibilità di vincere le elezioni, prestino la massima attenzione, sia nella scelta dei candidati (evitando, ad esempio, di inserire candidati per i quali potrebbero sussistere condizioni ostative alla candidabilità), sia per quanto attiene al puntuale rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la regolarità delle liste e delle singole candidature.

Tutti i requisiti richiesti al comma 2 riguardano la regolarità delle liste regionali, nel loro complesso. Queste, devono: a) essere state presentate in termine; b) da persone fornite di regolare mandato; c) essere corredate delle sottoscrizioni del numero prescritto di elettori, con allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori; d) essere corredate della dichiarazione di

collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali; e) avere l'esatto numero di candidati fissato dalla legge.

La mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti comporta la ricusazione della lista regionale (comma 3).

In particolare, si ricorda che sono invalide le liste regionali non corredate delle firme del prescritto numero di sottoscrittori. Al riguardo, si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 5 dell'articolo 14 bis (introdotto dall'articolo 17 della legge reg. n. 7/2005).

Tutti i requisiti richiesti al comma 4 riguardano la regolarità delle candidature. E' di fondamentale importanza la dichiarazione di accettazione della candidatura, senza la quale la candidatura sarebbe nulla.

Per quanto riguarda la dichiarazione di non sussistenza di condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che questa deve essere resa nello stesso atto di accettazione della candidatura (si veda il comma 13, lettere "a" e "b", dell'articolo 14 bis). Sull'istituto della incandidabilità, si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'articolo 1 quater (introdotto dall'articolo 4 della legge reg. n. 7/2005).

Con riferimento alla disposizione del comma 4, lettera e), del presente articolo 17 ter si ripropone lo stesso problema interpretativo affrontato, per le liste provinciali, in sede di commento del comma 7, lettera d), dell'articolo 16 bis (introdotto dall'articolo 20 della legge reg. n. 7/2005). La fattispecie delle liste regionali, tuttavia, è diversa, perché nel loro caso non vengono in considerazione soltanto le disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi dettate all'articolo 14. E' lo stesso articolo 1 bis, sul sistema elettorale, che al comma 8 così stabilisce: "Tutti i candidati di ogni lista regionale, dopo il capolista, devono essere inseriti nell'ordine di lista secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne".

Se, quindi, nel caso delle liste provinciali, il rispetto della disposizione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), era raccomandato come misura di prudenza, nel caso delle liste regionali non ci sono molti margini di interpretazione. La medesima disposizione figura in due articoli diversi della legge (1 bis e 14), è inserita nell'articolo descrittivo delle caratteristiche del sistema elettorale, è inequivoca dal punto di vista della formulazione letterale, perché in tutti e due casi il Legislatore ha usato l'espressione "tutti i candidati ...devono".

Al comma 5 del presente articolo 17 ter è contemplata la possibilità di sanare vizi meramente formali, cioè "irregolarità" che "si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta". Per questa via potrebbero

essere salvate candidature, altrimenti destinate ad essere cancellate dalle liste. Si pensi, ad esempio, al caso della mancanza del certificato elettorale di un candidato (comma 4, lettera "c"). Il comma 6 ha una finalità diversa: offre la possibilità di porre rimedio nell'ipotesi in cui il contrassegno presentato per contraddistinguere una lista regionale riproduca "simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con la predetta lista regionale, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra lista regionale presentata in precedenza".

Trascorso l'ulteriore termine breve assegnato per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni (comma 7), l'Ufficio centrale regionale comunica le proprie decisioni ai delegati delle liste regionali. Tale comunicazione deve essere resa entro le ore 12,00 del ventisettesimo giorno antecedente quello della votazione (comma 8).

Anche avverso le decisioni di eliminazione di liste regionali, o di cancellazione di candidati, è possibile presentare eventuali ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale (comma 9).

Le comunicazioni che l'Ufficio centrale regionale rende ai sensi del comma 10, rispettivamente, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale, e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, servono per consentire gli ulteriori adempimenti disciplinati all'articolo 18 (come sostituito dall'articolo 24 della legge reg. n. 7/2005).

In particolare, dal sorteggio che viene effettuato dall'Ufficio centrale regionale alla presenza dei delegati delle liste regionali, appositamente convocati, discende "l'ordine di collocazione delle liste regionali nelle schede di votazione" (si veda il comma 10).

#### Articolo 24: *Ulteriori adempimenti.*

1. L'articolo 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Art. 18. – Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali –*

*1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, ciascun ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:*

*a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;*

*b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nelle parti prima, oppure terza, della scheda elettorale del collegio sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i rettangoli contenenti i*

*contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo, in corrispondenza ai più ampi rettangoli, inseriti nelle parti seconda, oppure quarta, della scheda, in cui sono riportati i contrassegni delle collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista;*

*c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio. Sono altresì indicati i collegamenti fra le predette liste provinciali e le liste regionali, nonché la successione con cui queste ultime devono essere collocate nella scheda di votazione, secondo quanto comunicato dall'Ufficio centrale regionale. Tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;*

*d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel Comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;*

*e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione, devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le liste regionali, con l'indicazione dei rispettivi capolista candidati alla carica di Presidente della Regione.*

*2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, provvede:*

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto, con le liste regionali ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione". La successione delle liste regionali nel manifesto è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana di tutte le liste regionali validamente presentate, con i rispettivi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 10 dell'articolo 17 ter. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato di ogni lista. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura "candidato alla carica di Presidente della Regione" accanto al cognome e nome di ogni capolista delle liste regionali. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra le liste regionali ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1, ed a quella di cui alla lettera b) del comma 2, mediante un'unica edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana."

-----  
Commento all'articolo 24.

Gli adempimenti previsti all'articolo 18 della legge reg. n. 29/1951, come sostituito dal presente articolo, lungi dal risolversi in passaggi meramente tecnici, sono indispensabili per l'organizzazione della consultazione elettorale. Se non venissero effettuati, le elezioni non potrebbero regolarmente tenersi nel giorno di convocazione dei comizi elettorali.



Il comma 1 disciplina gli ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali. In particolare, quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 serve ai fini della definizione, e poi della stampa, delle schede di votazione per ciascun collegio.

Come si è già detto, l'ordine di collocazione nella scheda dei cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione e dei contrassegni delle liste regionali di cui sono rispettivamente capilista, viene deciso con un sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale e che ha efficacia per l'intero territorio regionale (si veda l'articolo 17 ter, comma 10).

Il sorteggio disciplinato all'articolo 18, comma 1, lettera b), definisce invece l'ordine di collocazione nella scheda delle liste provinciali collegate con una medesima lista regionale. In proposito si rinvia a quanto detto in sede di commento del comma 4 dell'articolo 3 bis (introdotto dall'articolo 9 della legge reg. n. 7/2005).

Con la locuzione "l'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo", che ricorre alle lettere c) e d) del comma 1, ed alla lettera a) del comma 2, si intende la Prefettura competente per territorio.

Alla lettera d) del comma 1, viene disposta la stampa di un manifesto (o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti), con le liste validamente presentate nel collegio provinciale ed i relativi contrassegni, e "l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti". Per ciascun candidato vanno riportati pure i dati anagrafici (data e luogo di nascita).

Vengono fissate due regole da osservarsi nella stampa del predetto manifesto:

- 1) la successione delle liste nel manifesto deve essere la stessa risultante dal sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale (si veda il comma 1, lettera "b");
- 2) nell'impostazione grafica del manifesto devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio e le collegate liste regionali con l'indicazione dei rispettivi capilista candidati alla carica di Presidente della Regione.

Sono fissate precise regole anche in ordine alle modalità di distribuzione, ai tempi e luoghi di affissione e, indirettamente, anche alla quantità necessaria dei manifesti. Mentre il testo dell'articolo 18, prima della riforma introdotta dal presente articolo, prevedeva che venissero inviate "cinque copie di ciascun manifesto" per ogni ufficio elettorale di sezione, il testo ora vigente riduce sensibilmente il numero. Viene stabilito, infatti, che "due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione".

Si tenga conto che le sezioni elettorali che vengono in considerazione per l'elezione della Assemblea regionale siciliana sono, complessivamente, 5.235, così ripartite per provincia:

Agrigento:	505;
Caltanissetta:	291;
Catania:	1.083;
Enna:	226;
Messina:	769;
Palermo:	1.184;
Ragusa:	309;
Siracusa:	417;
Trapani:	451.

-----  
 TOTALE: 5.235

Ulteriori copie del manifesto vanno inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali “ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici”.

Al comma 2 dell'articolo 18 sono previsti adempimenti di competenza dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, ricondotti alla diretta responsabilità dell'Assessore: “l'Assessore ... provvede”, recita il testo.

Alla lettera a) del comma 2 si prevede la stampa di un manifesto, uniforme per tutto il territorio regionale, con le liste regionali validamente presentate ed i relativi contrassegni, e con l'indicazione del cognome e nome dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. Per ciascun candidato vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita).

Anche con riferimento alla predisposizione di questo secondo manifesto, sono state fissate regole precise:

- a) accanto al cognome e nome di ogni capolista deve essere riportata in modo evidente la dicitura “candidato alla carica di Presidente della Regione”;
- b) la successione delle liste regionali nel manifesto deve essere quella risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 ter.

Anche di questo manifesto devono essere fornite due copie per ciascun ufficio elettorale di sezione. Ulteriori copie sono inviate ai sindaci di tutti i Comuni della Sicilia, per “l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici”.

Tanto le liste validamente presentate nei collegi provinciali, quanto le liste regionali validamente presentate, vanno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. Si vedano le disposizioni del comma 1, lettera e), e del comma 2, lettera b). A questo fine è prevista un'unica

edizione straordinaria della *Gazzetta ufficiale* della Regione (comma 3). Un congruo numero di copie della predetta edizione straordinaria vanno inviate “ai presidenti dell’Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione siciliana”.

*Articolo 25: Atti degli uffici centrali circoscrizionali.*

1. I commi terzo e quinto dell'articolo 58 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

*"3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.*

*5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale."*

-----  
Commento all'articolo 25.

Il presente articolo, introdotto con la disposizione del comma 6 dell'emendamento “3 R”, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, va logicamente coordinato con le seguenti altre disposizioni recate dalla legge elettorale:

a) comma 8 dell'articolo 2 bis (come introdotto dall'articolo 6 della legge reg. n. 7/2005), relativamente alle operazioni effettuate da ciascun ufficio centrale circoscrizionale;

b) comma 12 dell'articolo 2 ter (come introdotto dall'articolo 7 della legge reg. n. 7/2005), che così recita: “Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2 bis, si deve redigere il processo verbale in duplice esemplare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 58. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 57, relativamente alla comunicazione dell'avvenuta proclamazione dei deputati”.

Nella sostanza, la modifica ora introdotta al comma 3 dell'articolo 58 comporta che ciascun ufficio centrale circoscrizionale deve inviare alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana soltanto un esemplare del verbale di cui all'articolo 2 bis, con i documenti annessi. Invece, non vanno più trasmessi “tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad

essi allegati". Questi atti restano depositati presso le strutture degli uffici giudiziari presso cui hanno sede i competenti uffici centrali circoscrizionali (si veda la nuova formulazione del comma 5).

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 58 della legge reg. n. 29/1951, risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo:

"1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 54.

3. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, è inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale alla segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana, la quale ne rilascia ricevuta.

4. L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 60, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

5. Il secondo esemplare del verbale, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, sono depositati nella cancelleria del tribunale del comune capoluogo della circoscrizione ovvero della Corte d'appello di Palermo in ragione delle rispettive competenze nell'ambito del procedimento elettorale".

Laddove al comma 2 dell'articolo 58, nel testo risultante, si legge il richiamo all'articolo 54, il riferimento va fatto invece alla graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.

Articolo 26: *Elezioni plurime.*

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

*"Art. 59 bis. – Casi di elezioni plurime degli stessi candidati –*

*1. Quando uno stesso candidato risulti eletto sia in una lista regionale, sia in una lista provinciale, prevale sempre l'elezione nella lista regionale."*

-----  
Commento all'articolo 26.

La legge statutale 23 febbraio 1995, n. 43, non ha disciplinato questa fattispecie, lasciando così ai candidati eventualmente eletti sia nella lista regionale, sia in una lista provinciale, la decisione se optare per l'elezione nel collegio regionale, oppure nel collegio provinciale.

Il Legislatore regionale siciliano, invece, ha affermato espressamente la regola della prevalenza della elezione nella lista regionale. Di conseguenza, nella lista provinciale subentra il primo dei non eletti, secondo le disposizioni dell'articolo 60 (come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005).

Articolo 27: *Surrogazioni di deputati.*

1. L'articolo 60 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*"Art. 60. – Surrogazioni di deputati –*

*1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante o temporaneamente vacante un seggio attribuito ad un deputato eletto in un collegio, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.*

*2. Qualora la lista provinciale abbia esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante, determinata ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2ter. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella graduatoria regionale ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2bis.*

3. *Ogniqualevolta si attribuisca un seggio ad una lista in un collegio ai sensi del comma 2, la graduatoria regionale del gruppo cui quella lista appartiene scorre, cosicché la volta successiva si passa al collegio che, nell'ordine della graduatoria, segue l'ultimo collegio cui è stato attribuito un seggio.*

4. *Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento. Viene proclamato eletto il candidato che in tale lista provinciale risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 bis.*

5. *Quando non sia possibile attribuire il seggio con le modalità di cui al comma 4, perché la lista provinciale ha esaurito i propri candidati, si considera la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente quella lista e si osservano poi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.*

6. *Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni."*

-----  
Commento all'articolo 27.

Viene interamente sostituito l'articolo 60 della legge reg. n. 29/1951, relativo alla "attribuzione dei seggi rimasti vacanti" ed ora rubricato "Surrogazioni di deputati".

Si tratta di una normativa assai importante in quanto serve a garantire l'integrità numerica dell'Assemblea, consentendo di procedere alla sostituzione di tutti quei deputati che, nel corso della Legislatura, dovessero concludere anticipatamente il loro mandato, per dimissioni o altra causa (incompatibilità sopravvenuta, impedimento permanente, morte, eccetera).

I commi da 1 a 3 disciplinano il caso in cui restino vacanti seggi attribuiti nei collegi provinciali. Si tratta dell'ipotesi che è più probabile si verifichi, tenuto conto che nei collegi sono eletti ben ottanta deputati, dei complessivi novanta di cui si compone l'Assemblea regionale. Alla stessa disciplina è ricondotta la fattispecie dei seggi che rimangono solo "temporaneamente vacanti", che poi è quella presa in considerazione al comma 6: "quando occorra procedere alla

temporanea sostituzione di un deputato sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55", e successive modificazioni.

Quando si renda necessario sostituire un deputato, la regola fondamentale è che il seggio va assegnato nel suo collegio di elezione al primo dei non eletti della lista provinciale in cui il deputato medesimo era stato candidato (si veda il comma 1). In questo modo si rispetta sia il criterio della rappresentanza territoriale (stesso collegio provinciale), sia il criterio della rappresentanza politica (medesima lista).

La disposizione del comma 2 contempla l'ipotesi che non sia possibile applicare la regola predetta, perché la lista provinciale non è più capiente, in quanto si sono esauriti i suoi candidati. E' necessario allora sacrificare il criterio della rappresentanza territoriale, mentre viene confermato quello della rappresentanza politica: il seggio resta comunque allo stesso gruppo di liste che comprendeva la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante (si veda il comma 2). A questo fine si utilizza la graduatoria regionale di tale gruppo di liste, determinata secondo le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 2 ter. Ogni qualvolta si attinga alla predetta graduatoria regionale, questa scorre, in modo che, se in prosieguo di tempo ci sia necessità di attribuire altri seggi con il medesimo meccanismo, questi vengano assegnati ciascuno in un diverso collegio provinciale (si veda il comma 3).

I commi 4 e 5 disciplinano invece il caso in cui restino vacanti seggi di deputati eletti nella lista regionale. E' opportuno ricordare che il disegno di legge esitato per l'Aula dalle competenti Commissioni (prima Commissione legislativa "Affari istituzionali" e Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale) prevedeva al riguardo che si dovesse in primo luogo verificare se la lista regionale fosse ancora capiente; se lo era, il seggio andava assegnato "al primo dei candidati non eletti incluso nella lista regionale, secondo l'ordine di presentazione nella lista" (si veda l'articolo 13, comma 4, del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A).

Tale criterio era conforme a quanto previsto all'articolo 16, comma 3, della legge statutale 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

L'emendamento del Governo denominato "3 R", approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004, concernente varie fattispecie, recava al comma 7 una integrale riscrittura dell'articolo 60 della legge reg. n. 29/1951. Nell'ambito di questa riscrittura, con riferimento all'ipotesi di surrogazione di deputati eletti nella lista regionale, veniva confermato implicitamente il predetto criterio di attingere in via prioritaria alla medesima lista regionale, se ancora capiente; infatti la disposizione del comma 4 recava questa premessa: "qualora la lista regionale abbia esaurito i propri candidati ...", eccetera.

Lo stesso comma 7 dell'emendamento 3 R fu però modificato da un sub-emendamento denominato 13.3 (perché originariamente riferito all'articolo 13 del disegno di legge), fatto proprio dal Governo ed approvato dall'Assemblea regionale sempre nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004. La formulazione recata dal sub-emendamento è quella che ora si legge al comma 4 dell'articolo 60. Non è più contemplata la possibilità che il seggio venga assegnato ad altro candidato della lista regionale, se ancora capiente.

Questa significativa modifica discende dalla volontà di evitare che, attraverso sostituzioni di deputati che potrebbero determinarsi nel corso della Legislatura, vengano alterati i rapporti di forza tra i gruppi parlamentari. Infatti ogni candidato nella lista regionale è espressione di una forza politica precisamente individuata: perché deve essere contestualmente candidato in una delle liste provinciali collegate con la lista regionale (si veda l'articolo 1 bis, comma 8); e perché nell'atto di accettazione della candidatura nella lista regionale deve dichiarare a quale gruppo di liste provinciali, collegato con la lista regionale medesima, aderisce, ed indicare il collegio provinciale di riferimento (si veda l'articolo 3 ter, comma 2).

E' chiarissimo, quindi, cosa il Legislatore regionale abbia inteso con la disposizione del comma 4 dell'articolo 60: "quando per dimissioni o qualsiasi altra causa, ivi compresa la nomina ad assessore regionale, rimanga vacante un seggio attribuito ad un candidato della lista regionale, il seggio è attribuito al gruppo di liste cui il deputato eletto nella lista regionale aveva dichiarato di aderire nell'atto di accettazione della candidatura, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ter, ed assegnato alla lista del predetto gruppo presentata nel collegio provinciale indicato dal deputato medesimo come proprio collegio di riferimento".

L'inciso "ivi compresa la nomina ad assessore regionale" è stato previsto perché logicamente collegato a quello che, nelle intenzioni del Legislatore regionale, avrebbe dovuto essere l'articolo 36 della legge di riforma elettorale, relativo alla "supplenza" dei deputati nominati alla carica di assessore regionale. Tuttavia, l'articolo 36 è stato omissso dal testo della legge di riforma elettorale, in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Regione (si veda il ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale il 20 agosto 2004, iscritto al numero 84 del Registro dei ricorsi per l'anno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, prima serie speciale, del 6 ottobre 2004, n. 39, pagine 47-50).

Venuto meno l'articolo 36, l'inciso è al momento ininfluenza.

La formulazione del comma 4 dell'articolo 60, risultato dell'iter parlamentare che si è ricostruito, pone però problemi nell'ipotesi in cui si trattasse di sostituire il deputato eletto di diritto ai sensi della disposizione dell'articolo 1 bis, comma 11, in quanto capolista della



seconda lista regionale più votata. Proprio nel caso del capolista, infatti, non sono previste candidature in liste provinciali collegate con la lista regionale, né dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 2. La posizione del capolista è stata disciplinata attribuendogli un ruolo *super partes* rispetto alle singole forze politiche coalizzate che esprimono la sua candidatura alla carica di Presidente della Regione.

Qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione del deputato cui è stato attribuito il seggio ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 11, e la lista regionale di cui il predetto deputato era capolista fosse espressione di una coalizione, l'interprete riscontrerebbe l'esistenza di una lacuna, da colmare nelle forme previste dall'ordinamento (articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, cosiddette "preleggi").

Invece, nel caso in cui la seconda lista regionale più votata fosse collegata ad un unico gruppo di liste provinciali, e non già ad una coalizione fra diversi gruppi di liste, la soluzione sarebbe molto più semplice. Infatti sarebbe evidente il gruppo cui spetta il seggio resosi vacante; per individuare il collegio si potrebbe allora fare ricorso alla graduatoria regionale del gruppo medesimo, con un'interpretazione estensiva della disposizione del comma 5 dell'articolo 60.

Finché resta invariata la formulazione dell'articolo 10 dello Statuto vigente, non può porsi un problema di sostituzione del seggio spettante al Presidente della Regione.

*Titolo II: Titolo soppresso ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.*

-----

#### Informazioni sul Titolo soppresso.

Il Titolo secondo recava "Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali. Modifiche alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni".

Comprendeva i seguenti sette articoli:

articolo 28, relativo alla soglia di sbarramento per l'attribuzione dei seggi nei consigli comunali con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei consigli provinciali;

articolo 29, relativo alla rappresentanza di ambo i sessi nella composizione delle liste di candidati per i consigli comunali e provinciali;

articolo 30, recante modifiche all'articolo 3 della legge reg. 15 settembre 1997, n. 35;

articolo 31, concernente la mozione di sfiducia al sindaco, o al presidente della provincia;

articolo 32, recante interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, a proposito del limite di rieleggibilità del sindaco;

articolo 33, concernente la relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma;

articolo 34, recante modifiche all'articolo 1 della legge reg. 16 dicembre 2000, n. 25.

Le predette disposizioni non erano comprese nel disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779/A esitato per l'Aula dalle competenti Commissioni; furono inserite con un emendamento aggiuntivo del Governo, denominato "3 R", approvato dall'Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004. L'emendamento "3 R" riguardava varie fattispecie e, al comma 8, recava modifiche all'Ordinamento regionale degli enti locali.

Tutte le predette disposizioni potevano essere approvate con legge regionale ordinaria; invece, il fatto che fossero state inserite nella legge che disciplinava l'elezione del Presidente della Regione e modificava il sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea regionale, le assoggettava alla procedura aggravata prevista dall'articolo 17 bis dello Statuto della Regione. Con la conseguenza di non poter entrare immediatamente in vigore, e di essere coinvolte nel referendum confermativo. Valutati questi profili, il Legislatore regionale dispose, con l'articolo 56 della legge reg. n. 15/2004, di sopprimere l'intero Titolo secondo, riservandosi di riproporre in altre iniziative legislative le disposizioni ritenute più urgenti.

Ad esempio, la disposizione dell'articolo 32, recante interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge reg. 26 agosto 1992, n. 7, e successive modificazioni, fu subito riapprovata con l'articolo 112, comma 1, della legge reg. 28 dicembre 2004, n. 17.

La legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, reca norme in materia di "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum" (è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 novembre 2004, n. 47).

Si riporta il testo dell'articolo 56 della predetta legge reg. n. 15/2004:

"1. Il Titolo II della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali" è soppresso.

2. Il termine di tre mesi per la presentazione dell'eventuale richiesta referendaria previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, relativamente alla delibera

legislativa di cui al comma 1, decorre a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Anche se la legge reg. 3 giugno 2005, n. 7, non contiene più disposizioni al riguardo, è rimasta nel titolo della legge l’indicazione “Disposizioni concernenti l’elezione dei consigli comunali e provinciali”.

Titolo III: Disposizioni transitorie e finali.

Articoli 35, 36, 37 e 38: *articoli omessi in quanto impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto.*

-----

Informazioni sugli articoli omessi.

Venivano in considerazione i seguenti quattro articoli:

articolo 35, concernente l’attribuzione integrale dei seggi della lista regionale più votata;

articolo 36, relativo alla supplenza dei deputati nominati assessori regionali;

articolo 37, relativo alla supplenza dei consiglieri comunali o provinciali, rispettivamente nominati alle cariche di assessori comunali, o provinciali;

articolo 38, recante disposizioni transitorie in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le disposizioni dei predetti articoli erano state inserite nel testo della legge con l’emendamento “3 R” del Governo, approvato dall’Assemblea regionale nella seduta n. 230 del 28-30 luglio 2004.

Il Commissario dello Stato impugnò i predetti articoli, con ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato nella cancelleria della Corte Costituzionale il 20 agosto 2004, iscritto al numero 84 del Registro dei ricorsi per l’anno 2004, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, prima serie speciale, del 6 ottobre 2004, n. 39, pagine 47-50.

L’Assemblea regionale, con l’approvazione dell’ordine del giorno n. 436 nella seduta del 14 settembre 2004, n. 236, autorizzò il Presidente della Regione alla pubblicazione parziale della delibera legislativa, senza le disposizioni impuginate dal Commissario dello Stato, ai fini della eventuale richiesta di referendum confermativo.

Nel caso di promulgazione parziale, è pacifico che l’omissione delle disposizioni impuginate equivale a rinuncia della Regione al giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale; ed infatti la Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, dichiara cessata la materia del contendere.

In questo caso si trattava invero di “pubblicazione parziale”, e di una pubblicazione meramente strumentale ai fini del decorso del tempo per l’eventuale richiesta di referendum confermativo, secondo la procedura prevista dall’articolo 17-bis dello Statuto della Regione. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 169 del 18 - 29 aprile 2005, assimilò – come del resto era logico – questa fattispecie a quella della promulgazione parziale e dichiarò cessata la materia del contendere.

Fra le disposizioni così espunte dal testo, meritano di essere brevemente richiamate quelle contenute nell’articolo 36.

Come si è detto, la riforma dello Statuto della Regione siciliana, introdotta con l’articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha comportato una modifica della forma di governo regionale. Si è passati da una forma di governo parlamentare, in cui il Presidente della Regione era eletto dall’Assemblea regionale, “nel suo seno”, a maggioranza assoluta di voti segreti dei deputati, ad una forma di governo in cui il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, direttamente dal Corpo elettorale regionale.

Elemento tipico della nuova forma di governo, come disciplinata dall’articolo 9 dello Statuto, è che il Presidente della Regione “nomina e revoca” gli assessori regionali; invece, nell’ordinamento statutario precedente alla riforma, gli assessori erano eletti dall’Assemblea regionale. Inoltre, al di là della titolarità del potere di nomina, l’Assemblea sceglieva gli assessori “nel suo seno”, cioè soltanto i deputati regionali potevano essere eletti.

Oggi il Presidente della Regione può nominare sia deputati regionali, sia qualunque persona che egli ritenga adatta a dirigere un ramo dell’Amministrazione regionale (ad esempio, tecnici, o esperti). Ciò significa che, fermo restando che ai sensi del vigente ordinamento ci sono una serie di atti che devono essere adottati dalla Giunta regionale nella sua collegialità, ora, per effetto del potere presidenziale di nomina (e di revoca), gli assessori si caratterizzano più per la loro funzione di governo di un ramo dell’Amministrazione, e meno come rappresentanti di parti politiche.

Va ricordato che la riforma statutaria relativa al mutamento della forma di governo era stata sollecitata dall’Assemblea regionale che, nella dodicesima Legislatura, assunse l’iniziativa del processo riformatore, approvando una apposita legge voto da proporre al Parlamento ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto. Tale legge voto fu definitivamente approvata nella seduta n. 225 dell’11 febbraio 1999. Fin da allora, come si può verificare leggendo i resoconti parlamentari di quelle sedute dell’Assemblea del 1999, cominciò ad essere dibattuta la questione se fosse opportuno continuare a consentire il cumulo delle cariche di deputato e di assessore regionale.

La logica del mutamento della forma di governo regionale, infatti, era quella di una più netta differenziazione dei compiti e delle funzioni propri, rispettivamente, dell'Assemblea legislativa, e del Governo regionale. E' di tutta evidenza, inoltre, che l'impegno e le responsabilità connessi all'incarico di governo riducono notevolmente il tempo e la disponibilità per seguire i lavori parlamentari.

E' pacifico che il Legislatore regionale possa con propria legge stabilire "le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici", come recita l'articolo 9, comma 3, dello Statuto della Regione, nel testo vigente. Di conseguenza, nulla vieta al Legislatore regionale di affermare, in via generale, l'incompatibilità fra la carica di deputato e quella di assessore regionale, con il conseguente obbligo, per il deputato che fosse nominato assessore, di optare per l'una o l'altra carica.

Questa impostazione non determinerebbe alcun particolare problema applicativo, dal punto di vista della legge elettorale. Qualora il deputato optasse per la carica di assessore, il suo seggio, resosi vacante, verrebbe assegnato secondo le disposizioni generali stabilite in materia di surrogazioni di deputati, ai sensi dell'articolo 60 della legge reg. n. 29/1951, come sostituito dall'articolo 27 della legge reg. n. 7/2005.

Il predetto articolo 36, impugnato dal Commissario dello Stato, prevedeva una soluzione diversa: il deputato nominato assessore non avrebbe perso il proprio seggio, solo temporaneamente assegnato ad un "deputato supplente". Con la conseguenza che, in caso di "cessazione dell'incarico di governo", il deputato sarebbe tornato ad esercitare il proprio mandato in seno all'Assemblea regionale, "con contestuale decadenza dalle funzioni del deputato supplente" (si veda il comma 3).

Nel prevedere questa soluzione, il Legislatore regionale aveva considerato una fattispecie già sperimentata: quella della temporanea sostituzione di deputati sospesi dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo il ricorso del Commissario dello Stato, la disposizione impugnata veniva però ad incidere sulla composizione dell'Assemblea regionale, cioè su una fattispecie direttamente disciplinata dallo Statuto; inoltre dava portata generale al "principio della supplenza nelle cariche elettive", che è cosa ben diversa dall'istituto della surroga, normalmente previsto dall'ordinamento.

Articolo 39: *Termine per la decisione della Commissione regionale per il referendum confermativo.*

1. Al secondo alinea del comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, sostituire le parole "entro dieci giorni" con le parole "entro quaranta giorni".

-----  
Commento all'articolo 39.

La legge 23 ottobre 2001, n. 14, reca norme in materia di "Disciplina del referendum ai sensi dell'articolo 17 bis dello Statuto della Regione".

Il nuovo testo dell'articolo 8 della legge reg. n. 14/2001, risultante dalla modifica apportata è il seguente:

“ Articolo 8. – Commissione regionale per il referendum –

1. E' istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di elezioni la Commissione regionale per il referendum. Essa è composta da cinque membri, compresi il presidente ed il segretario, scelti fra i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
2. La Commissione ha la durata della legislatura in cui è nominata.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, con cui si individua altresì il presidente ed il segretario.
4. La Commissione è assistita nei propri lavori da un'apposita segreteria istituita con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di elezioni. Il personale addetto può essere autorizzato ad espletare lavoro straordinario con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.
5. La Commissione decide sulla regolarità della richiesta di referendum entro quaranta giorni dal deposito delle firme. Qualora dovessero riscontrarsi vizi formali, la Commissione assegna ai presentatori il termine di quarantotto ore per sanare le irregolarità riscontrate. Entro le successive quarantotto ore la Commissione si pronuncia definitivamente.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione basta la presenza della maggioranza dei membri.”.

Articolo 40: *Formula di pubblicazione ed entrata in vigore.*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

-----

Commento all'articolo 40.

La legge reg. 3 giugno 2005, n. 7, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana del 10 giugno 2005, n. 25. E' entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè a far data dal 25 giugno 2005.

